

Elena Zucconi Galli Fonseca
Carlo Rasia

OPEN
TEACHING 

Laboratorio di **ARBITRATO** nello **SPORT**

Schemi e materiali

2021

Versione 1.0

Bononia
University Press

OPEN
TEACHING



Elena Zucconi Galli Fonseca
Carlo Rasia

Laboratorio di
ARBITRATO
nello **SPORT**

Schemi e materiali

2021

Versione 1.0

Bononia
University Press

La versione digitale di questo volume è disponibile gratuitamente grazie al contributo dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

Visita buponline.com/openteaching

Bononia University Press

Via Foscolo 7

40123 Bologna

tel. (+39) 051 232882

fax (+39) 051 221019

ISBN 978-88-6923-754-6

ISBN online 978-88-6923-755-3

www.buponline.com

e-mail: info@buponline.com

Quest'opera è pubblicata sotto licenza Creative Commons BY-NC-SA 4.0

Progetto di copertina e impaginazione: Design People (Bologna)

Prima edizione: maggio 2021

SOMMARIO

Prefazione	7
Arbitrato e giustizia nello sport: inquadramento e linee generali	9
<i>Elena Zucconi Galli Fonseca</i>	
Gli arbitri nel diritto sportivo: vecchie e nuove figure	35
<i>Carlo Rasia</i>	
L'arbitrato internazionale dello sport: il TAS di Losanna	99
<i>Elena Zucconi Galli Fonseca</i>	

PREFAZIONE

Questo testo nasce per essere prima di tutto uno strumento di lavoro: non un manuale tradizionale, ma una guida attraverso la complessità dell'arbitrato nello sport, che rappresenta ancora oggi il miglior strumento per garantire l'applicazione uniforme della *lex sportiva*.

L'idea nasce da un laboratorio di arbitrato e giustizia dello sport, tenuto da alcuni anni nell'ambito dei corsi di Diritto processuale civile e di Diritto dell'arbitrato presso la Scuola di Giurisprudenza dell'Alma Mater Studiorum, in cui gli studenti possono cimentarsi nello studio e nella simulazione di casi concreti: ecco allora l'esigenza dei partecipanti di poter disporre di un compendio sulle linee generali dell'istituto, nonché delle più importanti fonti normative e giurisprudenziali possibilmente in testo letterale e pieno, con l'ausilio di schemi riassuntivi, il tutto condensato in un volumetto snello.

La struttura del testo cerca di rispondere a questa esigenza: si parte da uno sguardo sistematico di insieme, per poi passare all'analisi più dettagliata dell'esperienza dell'arbitrato sportivo in Italia e concludere con una trattazione specificamente dedicata all'arbitrato internazionale del TAS di Losanna. In ogni paragrafo si trovano, di regola in fine, gli schemi riassuntivi del suo contenuto e in appositi riquadri le fonti normative e i casi di giurisprudenza più significativi. Per non appesantire il testo, le sentenze indicate con questo simbolo  sono riportate per esteso nel sito dell'editore e sono direttamente consultabili tramite lettura con un semplice dispositivo mobile del *QR code* che si trova in calce a questa pagina.

Come il laboratorio da cui trae ispirazione anche questo lavoro è in continuo movimento: confidiamo che all'edizione 1.0 seguiranno altre, di pari passo con l'evoluzione sempre più rapida del fenomeno sportivo.

Bologna, 31 marzo 2021

Elena Zucconi Galli Fonseca

Carlo Rasia



ARBITRATO E GIUSTIZIA NELLO SPORT: INQUADRAMENTO E LINEE GENERALI

Elena Zucconi Galli Fonseca

1. Le caratteristiche dell'arbitrato

Le caratteristiche dell'arbitrato possono riassumersi in quattro punti principali:

- a)* offre un servizio fungibile rispetto a quello dello Stato, cioè accerta la sussistenza o il modo d'essere di un diritto o di un interesse rilevante per l'ordinamento statale, con una decisione, il lodo che, nel caso di arbitrato rituale, ha efficacia di sentenza, mentre nel caso di arbitrato irrituale ha efficacia di determinazione contrattuale;
- b)* è alternativo rispetto al processo statale, in quanto implica l'analogia del risultato. Per analogia si intende che il risultato a cui tendono entrambi gli strumenti soddisfa economicamente l'utente allo stesso modo;
- c)* può riguardare solo diritti o interessi giuridicamente qualificati disponibili (art. 806 c.p.c.);
- d)* è frutto della scelta delle parti, nel senso che l'arbitrato, a differenza del processo statale, è possibile solo se le parti esprimono apposita volontà contrattuale, attraverso la convenzione arbitrale.

L'arbitrato:

Accerta l'esistenza o il modo d'essere di un diritto o di un interesse rilevante per l'ordinamento dello Stato

È **alternativo** rispetto alla giurisdizione statale, ordinaria o amministrativa

Riguarda soltanto diritti soggettivi o interessi giuridicamente rilevanti **disponibili**

È legittimato unicamente dalla **volontà delle parti**

2. Perché l'arbitrato nello sport?

Di fronte al divieto costituzionale di giurisdizione speciale, l'arbitrato viene visto come uno strumento particolarmente idoneo a preservare l'autonomia dell'ordinamento sportivo: si è parlato in proposito di "arbitrato dei gruppi", finalizzato ad assicurare il rispetto delle regole interne all'organizzazione.

Questo strumento di soluzione delle liti ha grandi potenzialità, specie se visto nella sua dimensione internazionale: dimensione imprescindibile dato che il talento e la competizione non hanno nazionalità. I valori che lo sport esprime hanno bisogno di un sistema di soluzione dei conflitti che assicuri decisioni uniformi, pronunciate in tempi rapidissimi da giudici altamente specializzati. L'arbitrato, se ben congegnato, è in grado di assicurare tutto questo.

Perché l'arbitrato nello sport?

Autonomia dell'ordinamento

Esigenza di uniformità ed eguaglianza

*Le fonti***Le fonti più importanti dell'arbitrato dello sport****Arbitrato domestico**

- Artt. 806 ss. c.p.c.
- D.l. n. 220 del 2003, conv. in l. n. 280 del 2003
- L. 23 marzo 1981, n. 91: lavoro sportivo
- Statuto CONI
- Codice della giustizia sportiva (9 novembre 2015 e successive mod.)

**Arbitrato internazionale
(con elementi di estraneità)**

- Convenzione di New York del 1958
- Regolamento Corte arbitrale (TAS/CAS) di Losanna

3. Il contenzioso sportivo

È opportuno distinguere fra tre categorie di contenzioso sportivo, facendo riferimento al d.l. n. 220 del 2003, conv. in l. n. 280 del 2003 (modificato più volte e confermato dall'art. 4 del Codice della giustizia sportiva 2014).

- a)* In primo luogo, vi sono posizioni soggettive che non consistono né in diritti soggettivi, né in interessi legittimi tutelabili in via giurisdizionale e sono dunque soggette a riserva a favore della c.d. giustizia sportiva.
- b)* Il giudice ordinario ha invece giurisdizione in materia di «rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti» e su ogni controversia rilevante per l'ordinamento statale, che non riguardi il punto *c*).
- c)* Ogni altra controversia «avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive» che presenti rilevanza per l'ordinamento statale, perché lesiva di situazioni giuridiche soggettive (compresi, perciò, i diritti soggettivi) è di giurisdizione del giudice amministrativo, una volta, però, esauriti i rimedi della giustizia sportiva (c.d. pregiudiziale sportiva).

Il contenzioso sportivo: d.l. n. 220 del 2003, conv. in l. n. 280 del 2003 (e art. 4 Cod. giust. sport.)



4. Le liti a rilevanza interna

Esse riguardano «l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive», nonché, «*b*) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive».

Art. 1 d.l. n. 220 del 2003. 1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

- a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
- b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;
- c) *omissis*;
- d) *omissis*.

2. Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.

Si tratta di conflitti che non ricevono alcuna tutela da parte degli organi giudiziari statali, perché non rientrano nell'accezione dell'art. 24 cost. e sono risolti a livello endosportivo. In altri termini, sono esclusivamente devoluti agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo, in quanto sono irrilevanti per l'ordinamento statale (c.d. rilevanza interna).

Poiché l'arbitrato ha ad oggetto soltanto situazioni giuridiche soggettive tutelate dallo Stato, la giustizia sportiva, in questi casi, non può essere inquadrata nel fenomeno arbitrale, ma deve essere vista come un rimedio "endo-gruppo" (inteso come interno all'ordinamento sportivo), senza che successivamente sia dato alcun ricorso alla giurisdizione pubblica.

Esempio. Cass., 13 dicembre 2018, n. 32358 : [...] In conclusione, tirando le fila sparse del discorso sin qui condotto, emerge con chiarezza come la natura delle situazioni soggettive portate dalla soc. Juventus all'attenzione della Corte territoriale, con l'impugnazione del lodo del T.N.A.S., abbia ad oggetto solo "l'attribuzione e la revoca (quale *contrarius actus*) del titolo di campione d'Italia", in conseguenza dell'applicazione di regole tecniche e di disposizioni disciplinari irrilevanti per l'ordinamento statale.

In sintesi:

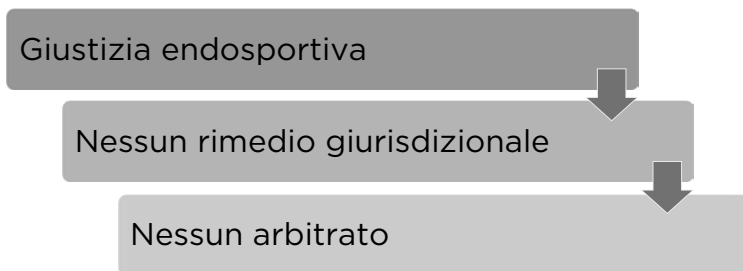
Riguardano:

«l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive»

«i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive»

(D.l. n. 220 del 2003, conv. in l. n. 280 del 2003)

Giustizia nelle liti a rilevanza interna



Organi di giustizia endosportiva (art. 3 Codice CONI)



5. Le liti a rilevanza c.d. esterna: le liti c.d. amministrative

Le liti a rilevanza esterna si distinguono in: *a*) liti c.d. amministrative; *b*) liti patrimoniali.

Iniziamo con le liti c.d. amministrative. Esse consistono in ogni altra controversia «avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive» che presenti rilevanza per l'ordinamento statale, perché

lesiva di situazioni giuridiche soggettive (compresi, perciò, i diritti soggettivi) e sono di giurisdizione del giudice amministrativo, una volta, però, esauriti i rimedi della giustizia sportiva (c.d. pregiudiziale sportiva).

Art. 3 d.l. n. 220 del 2003. 1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

La ripartizione ha posto notevoli problemi nella esatta individuazione del confine fra rilevanza interna ed esterna.

In primo luogo, a seguito di contrasti giurisprudenziali in tema di impugnazione giudiziale di sanzioni disciplinari, è intervenuta la Corte costituzionale 11 febbraio 2011, n. 49 : una lettura costituzionalmente orientata del d.l. citato impone, da un lato, la salvaguardia della riserva della giustizia sportiva, dovendosi dunque escludere il potere giurisdizionale statale di annullamento; d'altro lato, esige che il giudice debba poter conoscere del risarcimento del danno, vero e proprio diritto soggettivo nascente dall'illegittimità della sanzione e come tale rilevante per l'ordinamento statale. La Corte costituzionale è tornata sul punto confermando la lettura offerta dalla precedente pronuncia citata (25 giugno 2019, n. 160 .

Corte costituzionale, 25 giugno 2019, n. 160.

Omissis

3.– Nel merito le questioni sollevate non sono fondate.

3.1.– Il rimettente lamenta innanzitutto la violazione degli artt. 103 e 113 Cost. La qualificazione delle decisioni disciplinari sportive come provvedimenti amministrativi, espressione dei poteri pubblici attribuiti alle Federazioni sportive nazionali e al CONI, imporrebbe di classificare come interessi legittimi le situazioni soggettive da essi incise, con la conseguenza che ai loro titolari non potrebbe essere negata la tutela di annullamento davanti al giudice amministrativo, pena la violazione delle citate pre-

visioni costituzionali in tema di garanzie giurisdizionali contro gli atti della pubblica amministrazione.

[...] la normativa contestata, nell'interpretazione offerta dal diritto vivente e fatta propria da questa Corte, tiene ferma la possibilità, per chi ritenga di essere stato leso nei suoi diritti o interessi legittimi da atti di irrogazione di sanzioni disciplinari, di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno e che questa forma di tutela per equivalente, per quanto diversa rispetto a quella di annullamento in via generale assegnata al giudice amministrativo, risulta in ogni caso idonea, nella fattispecie, a corrispondere al vincolo costituzionale di necessaria protezione giurisdizionale dell'interesse legittimo. La scelta legislativa che la esprime è frutto infatti del non irragionevole bilanciamento operato dal legislatore fra il menzionato principio costituzionale di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale e le esigenze di salvaguardia dell'autonomia dell'ordinamento sportivo – che trova ampia tutela negli artt. 2 e 18 Cost. – «bilanciamento che lo ha indotto [...] ad escludere la possibilità dell'intervento giurisdizionale maggiormente incidente» su tale autonomia, mantenendo invece ferma la tutela per equivalente. [...] In termini concreti tutto ciò fa sì che la tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, se non può evidentemente comportare un sacrificio completo della garanzia della protezione giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, può tuttavia giustificare scelte legislative che, senza escludere tale protezione, la conformino in modo da evitare intromissioni con essa «non armoniche», come il legislatore ha valutato che fosse, nel caso in esame, la tutela costitutiva.

Omissis

3.3.– In secondo luogo, il TAR rimettente chiede espressamente un riesame della questione già decisa da questa Corte nella citata sentenza n. 49 del 2011, sull'assunto che permarrebbero profili di contrasto con l'art. 24 Cost. letto in combinato disposto con gli stessi artt. 103 e 113 Cost., perché la sentenza n. 49 del 2011 avrebbe riconosciuto la «equipollenza» tra le due forme di tutela, caducatoria e risarcitoria, in mancanza di un principio generale dell'ordinamento che lo consenta e di una «espressa scelta» del legislatore, che dovrebbe avere comunque natura eccezionale.

[...] Il giudice a quo muove da una lettura non corretta della sentenza n. 49 del 2011, la quale non afferma la «equipollenza» tra le due tutele, ma si limita a escludere che la mancanza di un giudizio di annullamento sia di per sé in contrasto con quanto previsto dall'art. 24 Cost., in quanto la disciplina in discussione riconosce all'interessato, secondo il diritto vivente, «una diversificata modalità di tutela giurisdizionale». La sentenza prende le mosse dall'espresso presupposto che la forma di tutela per equi-

valente sia sicuramente diversa rispetto a quella in via generale attribuita al giudice amministrativo, ma giudica il rimedio risarcitorio di regola idoneo a garantire un'attitudine riparatoria adeguata (punto 4.5. del Considerato in diritto).

La soluzione non si fonda dunque su una presunta equiparazione dei due rimedi, che all'evidenza non sussiste, ma, come ripetuto più volte, sulla non irragionevolezza dello specifico limite legislativo posto alla tutela delle posizioni soggettive lese, la cui introduzione non deve ritenersi in assoluto preclusa dalle norme costituzionali che garantiscono il diritto di difesa e il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Anche il Consiglio di Stato è intervenuto in svariate occasioni, affermando che, per verificare se le decisioni di una federazione nazionale rientrino nell'una o nell'altra categoria, occorre avere riguardo alla funzione esercitata volta per volta dalle medesime, che possono agire in via esclusivamente privata o come organi del CONI. Sarebbero espressione del secondo ambito, ad esempio, le liti aventi ad oggetto i provvedimenti di non ammissione di una società sportiva a un determinato campionato, ponendo in gioco un interesse legittimo di quest'ultima; rientrerebbero, altresì, nelle liti a rilevanza esterna tutte le questioni attinenti al tesseramento degli atleti e all'affiliazione alle Federazioni.

Cons. Stato n. 5025 del 2004  Nel testo dell'originario d.l. n. 220/2003 rientravano tra le questioni riservate all'ordinamento sportivo l'ammissione e l'affiliazione alle Federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati (art. 2, comma 1, lett. c) e l'organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma limitato e l'ammissione alle stesse delle squadre e degli atleti (lett. d). La soppressione delle due categorie, in sede di conversione del d.l., costituisce chiaro indice della volontà del legislatore di non considerare indifferenti per l'ordinamento statale controversie, quali quelle inerenti, come nel caso di specie, l'affiliazione delle società alle Federazioni e i provvedimenti di ammissione ai campionati, trattandosi di provvedimenti di natura amministrativa in cui le Federazioni esercitano poteri di carattere pubblicistico in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CONI. Del resto, una assoluta riserva all'ordinamento sportivo anche di tale tipologia di controversie avrebbe determinato seri dubbi sulla costituzionalità della disposizione sotto il profilo della lesione del principio della tutela giurisdizionale, sancito dall'art. 24 della Costituzione.

È opportuno precisare che sulla natura delle Federazioni è intervenuta la Corte di giustizia UE 3 febbraio 2021 nel caso *FIGC*.

In sintesi:

Le liti c.d. amministrative:

- Ogni altra controversia *«avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive»* che presenti rilevanza per l'ordinamento statuale, perché lesiva di diritti soggettivi o interessi legittimi (d.l. n. 220 del 2003, conv. in l. n. 280 del 2003).

Il difficile confine fra rilevanza interna ed esterna



6. I rimedi di giustizia nelle liti c.d. amministrative

Il sistema astrattamente delineato dal d.l. n. 220 del 2003 si snoda nei seguenti passaggi:

- a) è prevista la c.d. pregiudiziale sportiva, con successivo ricorso al giudice: occorre cioè esaurire i gradi di giustizia endofederale e del CONI. Dopo di che, la lite è riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
- b) Non può neppure essere escluso l'arbitrato, ove sia previsto dagli statuti e dai regolamenti delle Federazioni e del CONI e ove riguardi, naturalmente, diritti disponibili.

Rimedi di giustizia: il sistema delineato dal d.l. n. 220/03

«Esauriti i gradi della giustizia sportiva [...], ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, **è disciplinata dal codice del processo amministrativo.**

In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle **clausole compromissorie** previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2 [...].»

Vale a dire



Si tratta ora di capire quale sia il sistema di giustizia attualmente in atto. A tal fine, occorre ripercorrerne la storia distinguendo tre momenti temporali: fino al 2007, fino al 2014 ed oggi.

- a) Fino al 2007 vigeva la Camera di Conciliazione e Arbitrato del CONI. Era sorta questione se le decisioni della Camera avessero natura di atto amministrativo o di lodo arbitrale. Era intervenuto il Consiglio di Stato, che aveva qualificato la decisione della Camera come atto amministrativo, in funzione di ultimo grado della giustizia sportiva interno a quest'ultima. L'argomento decisivo era consistito peraltro nel fatto che, nella specie, si discuteva di interessi legittimi, ritenuti non arbitrabili.

Cons. Stato, 9 luglio 2004, n. 5025 . Si trattava nella specie di una controversia fra il Cosenza Calcio e la FIGC, in ordine alla mancata ammissione al campionato di serie C/1, risolta dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato del CONI. Il TAR aveva ritenuto che il ricorso fosse inammissibile, attesa la natura arbitrale della decisione della Camera, ma il Consiglio di Stato è stato di avviso diverso. Successivamente, lo Statuto CONI e il regolamento CCAS sono stati modificati, con una più marcata affermazione della natura arbitrale della Camera. Va qui segnalato, peraltro, il successivo *Cons. Stato*, 25 novembre 2008, n. 5782, cit. il quale, nel condividere di massima l'orientamento succitato, fa tuttavia una distinzione per il caso di specie, ritenendo che, in quella vertenza, la decisione della Camera avesse natura di lodo arbitrale, in quanto «la sanzione inflitta all'A.C. Arezzo, consistendo in una penalizzazione di classifica (da scontare nel campionato di serie B 2006/2007) non era arbitrabile ai sensi dell'art. 27.3 dello Statuto federale all'epoca vigente», e, pertanto, la controversia era stata «portata all'esame della Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport solo a seguito di un apposito accordo compromissorio, di cui, del resto si dà atto sia nelle premesse del lodo («all'udienza arbitrale del 24 novembre 2006, le parti accettando il regolamento della Camera senza alcuna riserva in ordine ai poteri del Collegio arbitrale, accettando altresì la designazione del Collegio arbitrale [...]»), sia nel verbale della prima riunione del Collegio arbitrale («preliminarmente le parti dichiarano di accettare, per quanto possa occorrere, la designazione dell'odierno collegio arbitrale, ogni eccezione rimossa»)). Si torna dunque alla ricerca di una volontà compromissoria ulteriore, che salvi la natura arbitrale della pronuncia (andrebbe poi chiarito che cosa intendesse il Consiglio di Stato per non «arbitrabile»): in pratica secondo i giudici, opera una singolare trasformazione da atto amministrativo in lodo. Affermano i giudici: «Si tratta, invece, di una decisione emessa dal supremo organo della giustizia sportiva sulla base di principi e garanzie tipiche del giudizio arbitrale, ma che resta soggetta agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale per le fattispecie non riservate all'ordinamento sportivo».

- b) Nel 2007 la Camera è stata soppressa e sono stati istituiti due organi presso il CONI: il Tribunale Nazionale per l'Arbitrato Sportivo (TNAS) e l'Alta Corte. Ai sensi dell'art. 12-ter dello Statuto del CONI previgente, il TNAS si occupava, su previsione espressa degli statuti delle Federazioni, di «controversie aventi ad oggetto diritti disponibili che contrappongono una federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati», dopo che fossero stati esperiti tutti i ricorsi interni alla giustizia sportiva federale;

nonché di ogni altra controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, licenziati o tesserati, su accordo delle parti. Il ruolo del TNAS consisteva più che altro nell'amministrare i procedimenti di soluzione delle liti condotti da giudicanti esterni. Anche in quel caso era sorta la questione della natura arbitrale delle decisioni del TNAS: atteso l'esplicito riferimento del d.l. n. 220 del 2003 ad eventuali patti arbitrali, nonché lo specifico richiamo al TNAS da parte di molti statuti delle Federazioni nazionali, era ragionevole chiedersi se detto richiamo integrasse gli estremi di una clausola compromissoria. Insomma l'alternativa era la seguente: o la decisione del TNAS doveva essere inquadrata come un lodo arbitrale, ovviamente in presenza di diritti disponibili e allora non sarebbe stato configurabile come ultimo gradino della giustizia sportiva, bensì come alternativa al ricorso avanti al giudice amministrativo, mentre l'impugnazione del suddetto lodo, di natura rituale, sarebbe stata devoluta al giudice ordinario *ex art. 827 ss. c.p.c.*; oppure detta decisione integrava gli estremi di un atto amministrativo, conclusivo della gestione della controversia all'interno all'ordinamento sportivo, esperito il quale si apriva la via al TAR.

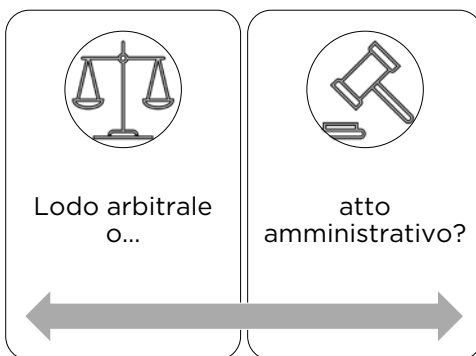
- c) Nel 2014 entra in vigore il nuovo sistema di giustizia imperniato sul ruolo del Collegio di Garanzia per lo Sport presso il CONI, definito come «organo di ultimo grado della giustizia sportiva» (art. 3, nuovo Codice), «avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia», «ad esclusione di quelle in materia di *doping* e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro» (art. 12-*bis* dello Statuto CONI e art. 54 del Codice della giustizia sportiva). È delineato come un giudice di mera legittimità, potendo valutare unicamente la violazione di norme di diritto, nonché l'omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti (in similitudine all'art. 360 c.p.c., versione previgente all'ultima novella). Scompare dunque ogni riferimento all'arbitrato, anzi, al contrario, si delinea uno strumento assai differente rispetto a quest'ultimo, una vera e propria "Corte di Cassazione" sportiva: ultimo gradino dei rimedi endoassociativi, ultimo *step* del vincolo sportivo, esaurito il quale si apre la possibilità di ricorso alla giurisdizione statale, a prescindere dalla disponibilità o meno della situazione giuridica controversa.

In sintesi:

La scelta del CONI per l'ultima istanza: dal passato al presente



**Fino al 2007:
Camera di
Conciliazione
ed Arbitrato
per lo Sport**



Un caso: il Cons. Stato 9 luglio 2004, n. 5025

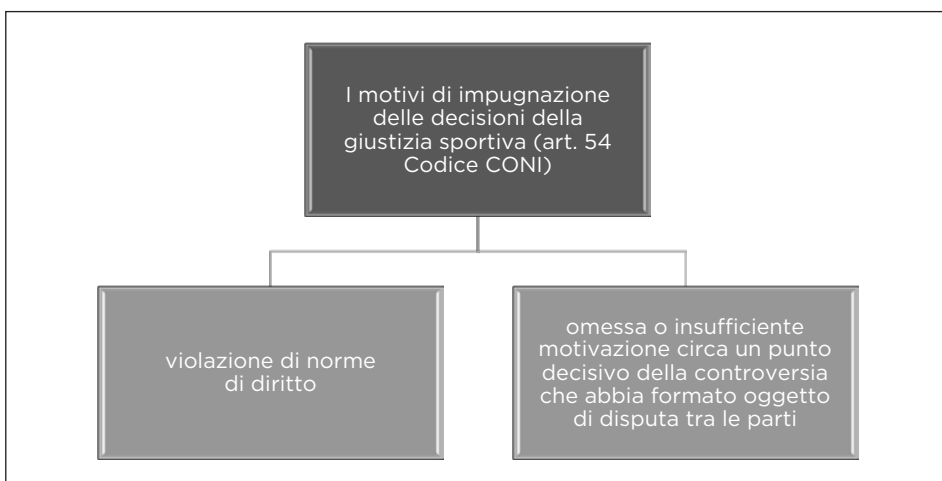


Fino al 2014: Il Tribunale Nazionale per l'Arbitrato Sportivo

- Si occupava di «controversie aventi ad oggetto **diritti disponibili** che contrappongono una federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati», a condizione che fossero stati esperiti tutti i ricorsi interni alla giustizia sportiva federale.
- Vero e proprio **arbitrato**.

Oggi: Collegio di Garanzia dello Sport

- È «**organo di ultimo grado della giustizia sportiva**» (art. 12-*bis* Statuto CONI) avverso «**tutte le decisioni non altrimenti impugnabili** nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia ad **esclusione** di quelle in materia di *doping* e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni sportive di durata inferiore a novanta giorni» (art. 54, Codice CONI).



La giustizia nelle liti “amministrative” in breve



Ma allora l'arbitrato non ha più alcun ruolo nelle controversie c.d. amministrative?

Qualche dubbio nasce dall'art. 54, comma 3° Codice di giustizia sportiva CONI: «Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, da delibere della Giunta nazionale del CONI, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali, anche di tipo arbitrale, definite d'intesa con il CONI».

Successivamente, il CONI ha emanato due regolamenti per la soluzione in unico grado da parte del Collegio di Garanzia di due tipi di liti (delibera CONI n. 1550 del 4 maggio 2016): le controversie in materia di iscrizione ai campionati professionistici di calcio e di pallacanestro e i procedimenti “arbitrali” in materia di licenza UEFA. Con riguardo alle prime, la giurisprudenza amministrativa esclude che si tratti di diritti disponibili e come tali assoggettabili ad arbitrato: ad ogni modo il legislatore è di recente intervenuto sul punto riservandole alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Nuovo testo art. 3 d.l. n. 220 del 2003. Sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. Per le stesse controversie resta esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, fatta salva la possibilità che

lo Statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato. Con lo spirare di tale termine il ricorso all'organo di giustizia sportiva si ha per respinto, l'eventuale decisione sopravvenuta di detto organo è priva di effetto e i soggetti interessati possono proporre, nei successivi trenta giorni, ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

È poi stato emanato l'articolo 218 del d.l. n. 34 del 19 maggio 2020, per far fronte alle necessità indotte dalla pandemia Covid per le stagioni 19/20/21.

Non sembra dunque che il Collegio svolga attività arbitrali in liti c.d. amministrative: l'organo stesso ha specificato che i procedimenti in unico grado sono tassativi. Tuttavia, la FIGC non esclude che liti rientranti nella propria sfera possano essere devolute direttamente al Collegio di Garanzia e quest'ultimo ha di recente ritenuto di poter decidere in unico grado le controversie sulle decisioni della Lega nazionale dilettanti FIGC (n. 10/2021).

Art. 30 Statuto FIGC. Efficacia dei provvedimenti federali, vincolo di giustizia e clausola compromissoria [...] 3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, in conformità con quanto disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti e atti attuativi, nonché dalle norme federali. Non sono comunque soggette alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria ai sensi dell'art. 4 legge 91/81 o da regolamenti federali aventi a oggetto rapporti meramente patrimoniali, [...].

Ad ogni modo, eventuali arbitrati potrebbero riguardare unicamente diritti disponibili: la giurisprudenza maggioritaria continua infatti ad escludere la disponibilità degli interessi legittimi.

In sintesi:

Collegio di Garanzia come arbitro?

Qualche dubbio: art. 54 comma 3° Codice CONI

- Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, da delibere della Giunta nazionale del CONI, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali, anche di tipo arbitrale, definite d'intesa con il CONI.

Collegio di Garanzia n. 62 del 2018: i casi in cui giudica in unico grado sono tassativi (vedi art. 30 Statuto FIGC)

Anche in questi casi ritengo che, **di regola**, la decisione non abbia natura di lodo arbitrale, ma di atto amministrativo.

Potenzialmente, vi sarebbe spazio per l'arbitrato nelle liti sportive soggette a giurisdizione amministrativa?

Le controversie su **diritti soggettivi** devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo sono pienamente compromettibili, purché con arbitrato rituale di diritto (art. 12 codice del processo amministrativo)

Gli **interessi legittimi** sono arbitrabili? La giur. maggioritaria appare contraria

7. Le liti patrimoniali

La più gran parte delle liti su diritti disponibili riguarda aspetti economici e patrimoniali.

La categoria più numerosa concerne le controversie economiche in materia di lavoro sportivo. Tuttavia, vi sono altri casi, come le responsabilità aquiliane fra società e fra tesserato e società sportiva diversa da quella di tesseramento.

La regola, in questi casi, è l'arbitrato, senza che operi preventivamente la c.d. pregiudiziale sportiva. L'art. 4 del Codice di giustizia sportiva CONI prevede in-

Casi

- Il contratto di lavoro sportivo
 - Il contratto subordinato di lavoro sportivo ex art. 4 legge 23 marzo 1981, n. 91 ed oggi art. 25 ss. d.lgs. n. 36/21
- Altre questioni patrimoniali
 - Esempio: risarcimento del danno aquiliano da comportamento lesivo delle regole sportive

Arbitrato su liti patrimoniali: art. 4 del Codice giustizia CONI

- *«Gli Statuti e i regolamenti federali possono prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a commissioni e collegi arbitrali».*

fatti che *«Gli Statuti e i regolamenti federali possono prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a commissioni e collegi arbitrali».*

Le Federazioni hanno per la grande maggioranza colto questa opportunità, prevedendo l'arbitrato con diverse modalità (e ponendosi conseguentemente il problema del consenso, su cui il cap. III, par. 9).

In particolare, si è fatto per lo più ricorso a forme di arbitrato amministrato o regolamentare.

La differenza sta nel fatto che, nel primo caso, l'arbitrato è gestito da enti o istituzioni, che non decidono la lite, ma offrono tre tipi di servizi: *a)* logistico-amministrativo: mettono a disposizione il luogo per lo svolgimento delle adunanze arbitrali e la segreteria, che assume il compito di tenere i contatti con le parti; *b)* di assistenza in caso di *impasse* nello svolgimento dell'arbitrato: ad esempio, intervengono nella nomina degli arbitri ove necessario, determinano il costo o il tempo di durata dell'arbitrato; *c)* regolamentare: predispongono regole dettagliate per lo svolgimento dell'arbitrato.

Nel secondo caso, invece, l'arbitrato non è gestito da un ente, ma è comunque disciplinato da un regolamento a cui le parti fanno rinvio nella convenzione arbitrale.

Non è facile incasellare nell'una o nell'altra forma gli arbitrati ad oggi previsti: ad esempio, gli arbitrati previsti dai contratti collettivi di lavoro sportivo professionistico nel calcio, stipulati fra le Leghe A, B e Pro e l'Associazione italiana calciatori, sono di dubbio inquadramento (mentre per la Lega B si potrebbe parlare di arbitrato propriamente amministrato, non vale altrettanto per la Lega A). L'arbitrato della Camera arbitrale per le vertenze economiche della FIGC, di cui all'art. 134 del relativo Codice di giustizia sportiva, assume forme peculiari, in quanto gli arbitri coincidono con i membri dell'ente amministratore.

Arbitrato *ad hoc*, regolamentare o amministrato?



Per quel che riguarda, invece, il modello rituale od irrituale, sembra esservi preferenza, almeno allo stato attuale, verso il secondo.

Premesso che la natura irrituale deve essere espressamente specificata (poiché altrimenti deve valere il criterio, affermato dall'art. 808-ter post novella del 2006, secondo cui *in dubio pro* arbitrato rituale), gli arbitrati di lavoro del calcio professionistico, ad esempio, sono definiti dai relativi regolamenti come irrituali. Molte Federazioni prevedono arbitrati irrituali per le liti di natura

economica, ma non è sempre così: l'art. 135 del Codice della giustizia sportiva FIGC, con riguardo alla Camera arbitrale per le vertenze economiche della FIGC, fa riferimento agli artt. 806 ss., sicché deve ritenersi che sia stato scelto il modello rituale (per approfondimenti vedi cap. II, parr. 3, 4).

L'arbitrato irrituale è davvero la tipologia più adatta a soddisfare le esigenze del settore sportivo? È lecito dubitarne. La Cassazione – seppur prima della novella del 2006 – ritiene che l'arbitrato irrituale convenga particolarmente allo sport in quanto più libero nelle forme e, con riguardo al lodo, più stabile (vedi Cass., 1 agosto 2003, n. 11751 *infra* cap. II).

Tuttavia, molte delle attività previste per l'arbitrato rituale si applicano per analogia anche all'arbitrato irrituale, trattandosi pur sempre di un giudizio ontologicamente connesso alla terzietà del giudice e al contraddittorio.

Quanto alla stabilità del lodo, è vero che l'art. 808-*ter* prevede un numero minore di motivi per l'annullamento, rispetto al lodo rituale; tuttavia, la previsione va integrata con le impugnative contrattuali, trattandosi di “determinazione contrattuale”. Anche volendo escludere i motivi di annullamento contrattuale (ma l'assunto è dubbio ed ove dovessero riconoscersi, si darebbe apertura all'errore di fatto, non censurabile nel lodo rituale), il lodo irrituale resterebbe pur sempre impugnabile per violazione di norme imperative, mentre nell'arbitrato rituale si fa riferimento ad una categoria più ristretta di norme, cioè l'ordine pubblico.

Per quel che concerne l'arbitrato di lavoro, poi, non v'è dubbio che il lodo irrituale sia maggiormente resistente, dato che il lodo rituale è impugnabile anche per norme non inderogabili. Tuttavia, per un verso il settore del lavoro è permeato di norme inderogabili (rilevanti dunque anche nell'irrituale), per altro verso, secondo le sezioni unite della Cassazione n. 26243 del 2014, il giudice dell'impugnazione può sollevare anche d'ufficio un motivo di nullità del lodo che non sia stato rilevato dalle parti e ciò, deve ritenersi, limitatamente al loro irrituale per via della sua efficacia contrattuale. Si apre, dunque, un maggior controllo officioso del giudice statale, che appunto si voleva evitare, con il ricorso all'arbitrato irrituale.

Vi è anche da notare che il lodo irrituale di lavoro non sembra con certezza impugnabile per violazione dei contratti e accordi collettivi (v. però sezione II par. 7), che costituiscono la più genuina affermazione dell'ordinamento sportivo (eventualmente, le parti potrebbero dar rilievo alla contrattazione collettiva prevedendo la censurabilità del lodo *ex* art. 808-*ter* n. 4).

Insomma, ad una maggiore (e forse più apparente che reale) libertà corrisponde una maggiore incertezza normativa.

Meglio rituale o irrituale?

Arbitrato rituale

- Il lodo rituale ha efficacia di sentenza
- È titolo esecutivo con il deposito in tribunale
- È impugnabile per i motivi dell'art. 829 c.p.c.

Arbitrato irrituale

- Il lodo irrituale ha efficacia di contratto
- Non è titolo esecutivo salvo art. 412-*quater* in materia di lavoro
- È impugnabile per i motivi dell'art. 808-*ter* e – quanto meno – per nullità contrattuali
- Per scegliere l'arbitrato irrituale occorre dirlo espressamente

L'arbitrato di lavoro sportivo presenta poi una complicazione, in quanto occorre verificare che il procedimento sia rispettoso delle norme previste in materia di arbitrato di lavoro.

In particolare:

- a) l'arbitrato rituale deve essere previsto dalla legge (come per esempio l'art. 4 l. 91/81 ed oggi art. 26, comma 5°, d.lgs. n. 36/21), oppure dai contratti collettivi (vedi contratti Leghe-AIC), come specificato anche dall'art. 412-*ter* c.p.c.;
- b) l'arbitrato irrituale di lavoro deve rispettare la l. n. 533 del 1973 (art. 5): è ammesso soltanto nei casi previsti dalla legge o dai contratti e accordi collettivi, ma, nell'ipotesi di previsione nei contratti collettivi, la scelta deve avvenire «senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria». Deve dunque ritenersi che, in quest'ultimo caso, la clausola compromissoria resti meramente facoltativa, potendo le parti disattenderla nel momento in cui sorge la lite, mentre un eventuale compromesso a lite già sorta rimane vincolante. Occorre poi valutare se e in che misura siano applicabili gli artt. 412 e 412-*quater* c.p.c., istituenti forme speciali di arbitrato del lavoro.

Il lavoro sportivo: prima art. 4 l. 91/81, ora art. 26 d.lgs. 36/21

- «Nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati».

In particolare l'arbitrato di lavoro sportivo

Arbitrato rituale: art. 806 c.p.c.

- L'arbitrato è valido solo se previsto dalla **legge** o nei **contratti collettivi** (art. 412-ter c.p.c.)

Arbitrato irrituale di lavoro: art. 5 l. n. 533 del 1973

- «Nelle controversie riguardanti i rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. l'arbitrato irrituale è ammesso soltanto nei casi previsti dalla **legge** ovvero dai **contratti e accordi collettivi**. In questo ultimo caso, ciò deve avvenire senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria».

Resta un ultimo punto da chiarire: se anche il Collegio di Garanzia abbia un ruolo arbitrale nelle liti patrimoniali.

Il tema verrà approfondito nel cap. II, par. 5, ma fin d'ora può dirsi che il Collegio di garanzia si è espresso negativamente nel parere reso il 23 febbraio 2015, n. 3 : «[...] non è possibile devolvere la cognizione delle controversie patrimoniali al Collegio di Garanzia per lo Sport perché tale organo funge esclusivamente da giudice di legittimità, ossia da organo giudiziale avente funzione di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione ed applicazione dei regolamenti e degli statuti federali [...] la funzione che prima era svolta dal TNAS non è svolta da nessun organo interno».

Tuttavia, il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 4910 del 2016 , ha ritenuto che la decisione del Collegio di Garanzia, intervenuta su una lite avente ad oggetto la legittimità di un prelievo di somme da parte della Lega B a carico di una società

sportiva, fosse da qualificarsi come lodo arbitrale, avendo ad oggetto un diritto patrimoniale disponibile e fosse dunque da impugnare davanti al giudice ordinario.

Va poi segnalato che, con il regolamento arbitrale approvato il 17 dicembre 2019, il Collegio di Garanzia si è riservato la competenza per la soluzione, definita come “arbitrale”, delle liti patrimoniali fra l’agente sportivo e il suo assistito. È però un procedimento *sui generis*: gli arbitri possono essere scelti unicamente fra i membri dello stesso Collegio di Garanzia, che assume dunque la veste di una vera e propria corte arbitrale pre-costituita. Verrà trattato diffusamente nel cap. II, par: 6.

In sintesi:

Collegio di garanzia come arbitro?

- Parere n. 3 del 23 febbraio 2015 del Collegio di Garanzia
«[...] non è possibile devolvere la cognizione delle controversie patrimoniali al Collegio di Garanzia per lo Sport perché tale organo funge esclusivamente da giudice di legittimità, ossia da organo giudiziale avente funzione di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione ed applicazione dei regolamenti e degli statuti federali [...] la funzione che prima era svolta dal TNAS non è svolta da nessun organo interno».

Ma... Cons. Stato n. 4910 del 2016

Il caso: legittimità del prelievo di somme da parte della Lega B nei riguardi di una società sportiva.

La sentenza: la decisione del Collegio di Garanzia ha natura arbitrale nelle liti patrimoniali disponibili, ai sensi dell'art. 30, comma 3°, Statuto FIGC.

Nuove direzioni: il Collegio di Garanzia come “arbitro” nelle liti patrimoniali fra agente sportivo e assistito

- Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12-*bis* dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall'art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi. Approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019.

Il sistema attuale dei rimedi in breve

Liti a rilevanza interna

- unicamente rimedi endosportivi (giustizia federale e del CONI)

Liti a rilevanza esterna

- “amministrative”: pregiudiziale sportiva e successivo ricorso al giudice amministrativo
- “patrimoniali”: tendenziale ricorso diretto all'arbitrato

Arbitrato e “vincolo sportivo” non vanno confusi

- Nelle materie **irrilevanti**, il vincolo sportivo va inteso come spontaneo assoggettamento agli organi di giustizia sportiva, senza che sia dato alcun ricorso al giudice.
- Nelle materie **rilevanti**, l'obbligo di ricorso ai giudici sportivi costituisce una “pregiudiziale” rispetto al ricorso al giudice (o, se previsto, all'arbitro).



GLI ARBITRATI NEL DIRITTO SPORTIVO: VECCHIE E NUOVE FIGURE

Carlo Rasia

1. Ambito dell'indagine

Ambito dell'indagine

- L'arbitrato "nello sport"
- L'arbitrato "sportivo":
 - metodo alternativo alla giurisdizione statale
 - strumento residuale alla giustizia federale sportiva (art. 30, co. 3, Statuto FIGC)
- Tre tipologie:
 1. arbitrato sportivo endofederale (arbitrato su liti patrimoniali)
 2. arbitrato del lavoro sportivo
 3. arbitrato con gli agenti sportivi

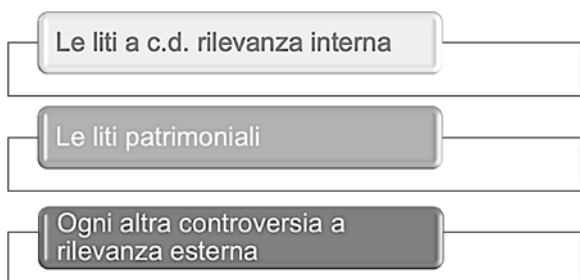
L'«arbitrato nello sport» (nozione che, a differenza di quella di «arbitrato sportivo» meglio riflette l'operazione di collocamento di un tale rimedio alternativo di risoluzione delle liti nell'ambito dell'ordinamento sportivo) costituisce un istituto residuale rispetto alla giustizia federale sportiva.

Posto che l'arbitrato nello sport rientri nella giustizia sportiva *lato sensu* intesa, dedicandosi quest'ultimo a quel comparto di liti patrimoniali comunque rilevanti per l'ordinamento giuridico generale, esso finisce per soddisfare un legame alternativo alla giustizia statale (art. 30, co. 3, st. FIGC). In sostanza, l'arbitrato si pone a cavallo tra la giustizia statale e la giustizia sportiva federale, rappresentando una sorta di ibrido tra questi due mondi.

Si distinguono tre tipologie di arbitrato nello sport:

1. arbitrato sportivo endofederale;
2. arbitrato del lavoro sportivo;
3. arbitrato con gli agenti sportivi.

**Il contenzioso sportivo: d.l. n. 220 del 2003, conv.
in l. n. 280 del 2003 (ex art. 4 Cod. giust. sport.)**



2. Le liti patrimoniali e l'arbitrato

Le liti patrimoniali

Possono essere ricomprese in queste tipologie:

- il contratto di lavoro sportivo
 - Il contratto subordinato di lavoro sportivo ex art. 4 legge 23 marzo 1981, n. 91
- il contratto di mandato degli agenti sportivi
- altri casi:
 - es:
 - responsabilità aquiliana fra società
 - responsabilità fra tesserato e società sportiva diversa da quella di tesseramento

Nell'ambito delle liti patrimoniali si rinvencono le seguenti tipologie di cause:

- contratto di lavoro sportivo: trattasi del classico contratto di lavoro sportivo subordinato, regolato dalla l. 23 marzo 1981, n. 91, intervenuta in materia di rapporti tra società e sportivi professionistici;
- contratti di mandato degli agenti sportivi;
- casi residuali come, ad esempio, la responsabilità aquiliana tra società e la responsabilità tra tesserato e società sportiva diversa da quella di tesseramento.

Arbitrato su liti patrimoniali

FONTI:

- **Art. 4 del Codice giustizia CONI (2014):**

*«Gli Statuti e i regolamenti federali possono prevedere il deferimento delle controversie su **rapporti meramente patrimoniali** a commissioni e collegi arbitrali».*

- **Art. 54, co. 3, del Codice giustizia CONI:**

*«Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, da delibere della Giunta nazionale del CONI, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali, **anche di tipo arbitrale**, definite d'intesa con il CONI. [...] Nei casi di cui al presente comma, il giudizio si svolge in unico grado».*

Quanto alle fonti, il Codice di giustizia CONI, significativamente riformato nel 2014, all'art. 4 prevede che «gli Statuti e i regolamenti federali possono prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a commissioni e collegi arbitrali».

In sostanza, costituisce una libertà delle singole Federazioni prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a collegi arbitrali. Al di là, dunque, di quel comparto di giustizia federale o, più in generale, di tutti quei rapporti che si esauriscono all'interno dell'ordinamento sportivo (vale a dire presso il Giudice sportivo, la Corte sportiva d'appello e, sotto il profilo disciplinare, il Tribunale federale e la Corte federale d'appello), le Federazioni possono regolare i rapporti meramente patrimoniali con “commissioni e collegi arbitrali”.

A questo si aggiunge l'art. 54, co. 3, del Codice giustizia CONI, ove compare nuovamente la parola “arbitrale” con riferimento al Collegio di Garanzia dello

Sport. Difatti, «Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute delle altre disposizioni del presente Codice, da delibere della Giunta nazionale del CONI, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali, anche di tipo arbitrale, definite d'intesa con il CONI». Un tale inciso, «anche di tipo arbitrale», ha suscitato grande curiosità negli interpreti. In effetti, non si comprendeva il perché concepire ancora il Collegio di Garanzia come Organo Arbitrale. Può già anticiparsi come, proprio in occasione della soppressione della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, l'intenzione fosse stata proprio quella di recuperare una qualche funzione arbitrale anche in capo al Collegio di Garanzia dello Sport.

3. Arbitrati endofederali



Arbitrati endofederali

Art. 55 Statuto FIBS 2019 (Arbitrato federale) «Esclusivamente con riguardo a controversie su rapporti meramente patrimoniali l'Affiliato, il Tesserato e gli altri soggetti dell'ordinamento federale possono devolvere la decisione a un Collegio Arbitrale. L'arbitrato federale si svolge secondo la disciplina di cui agli artt. 79 e ss. del Regolamento di giustizia».

Art. 79 Regolamento di Giustizia FIBS - Collegio arbitrale

- «1. Il Collegio Arbitrale è costituito da un Presidente e da due componenti designati uno ciascuno dalle parti direttamente interessate alla risoluzione della controversia; questi ultimi provvedono alla designazione del Presidente.
2. In difetto di accordo, la nomina del Presidente sarà demandata al Presidente della Corte Federale di Appello, il quale dovrà provvedere anche alla designazione dell'arbitro alla parte che non vi abbia provveduto nei quindici giorni successivi.
3. Gli arbitri giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente.
4. Il lodo deve essere emesso entro sessanta giorni dalla nomina del Presidente e, perché sia reso esecutivo, deve essere depositato entro dieci giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri a cura del Presidente del Collegio, presso la Segreteria della FIBS che ne dovrà dare tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.
5. L'inosservanza della clausola compromissoria, comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari adeguati alla gravità della violazione.
6. Non possono essere nominati membri del Collegio arbitrale: a) coloro che hanno riportato provvedimenti di carattere disciplinare da parte della FIBS o che risultano sotto provvedimento di sospensione in attesa di giudizio; b) i membri degli Organi Elettivi, degli Organi di Giustizia della Federazione; c) i tesserati con la qualifica di arbitro, allenatore o atleti in attività; d) i legali rappresentanti delle Società parti in causa; e) gli ascendenti e i discendenti e affini in linea diretta delle parti interessate; f) coloro che hanno sottoscritto gli atti dai quali ha origine la controversia».

Le Federazioni, a loro volta, hanno tentato di individuare degli istituti arbitrali all'interno dei propri statuti e regolamenti.

In particolare, lo Statuto FIBS all'art. 55 sottolinea come «esclusivamente con riguardo a controversie su rapporti meramente patrimoniali, l'Affiliato, il Tesserato e gli altri soggetti dell'ordinamento federale possono devolvere la decisione a un Collegio Arbitrale. L'arbitrato federale si svolge secondo la disciplina di cui agli artt. 79 ss. del Regolamento di giustizia».

Grande spunto di riflessione è, dunque, la circostanza tale per cui anche una Federazione non professionistica, qual è dunque la Federazione Italiana Baseball e Softball, ha previsto la possibilità di devolvere le controversie su rapporti meramente patrimoniali a un Collegio arbitrale.

L'art. 79, a sua volta, individua i termini di costituzione del Collegio arbitrale: non esiste alcuna lista precostituita, le parti interessate scelgono liberamente gli arbitri destinati a comporre il Collegio che, a loro volta, provvedono alla designazione del Presidente.

In difetto d'accordo, quasi in via sussidiaria, la nomina del Presidente sarà demandata al Presidente della Corte federale d'appello. Inoltre, è la stessa FIBS attraverso l'organo federale di giustizia, nella figura del Presidente, che nomina l'arbitro in difetto delle parti.

Gli arbitri giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente nel termine di 60 gg. decorrenti dalla nomina del Presidente.

L'inosservanza della clausola compromissoria comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari adeguati alla gravità della violazione. Potrebbe sorgere il dubbio se per "clausola compromissoria" debba intendersi la clausola arbitrale o il vincolo di giustizia. Non vi è dubbio, in realtà, che la nozione di clausola compromissoria si riferisca a quella di clausola arbitrale, a maggior ragione se si consideri la sua collocazione all'interno di un articolo dedicato all'arbitrato. For-

Arbitrati endofederali



Art. 31 Statuto FIN 2019 (Arbitrato federale):

«1) Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali **a contenuto strettamente patrimoniale ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile**, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.

2) Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. **Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti**, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente del supremo organo di giustizia federale.

3) **Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura.** Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. È comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

4) Il lodo deve essere pronunciato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

5) La procedura arbitrale è disciplinata nell'apposito **regolamento sugli Arbitrati federali** previsto dall'art. 32.

6) **L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione».**

matosi, allora, un arbitrato federale la parte si impegna a non violare la clausola compromissoria – agendo, ad esempio, dinanzi il giudice ordinario – pena l'adozione di provvedimenti disciplinari a suo carico.

Un ulteriore caso interessante riguarda la FIN che, all'art. 31 dello Statuto, riconosce la possibilità ad Affiliati e Tesserati della Federazione «di rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie interindividuali a contenuto strettamente patrimoniale ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia».

Dalla lettura letterale del 1 co., si potrebbe prevedere un arbitrato rituale, il cui lodo ha gli stessi effetti di una sentenza.

Quanto alle modalità di svolgimento dell'arbitrato federale, al 5 co., si sottolinea come «la procedura arbitrale è disciplinata nell'apposito regolamento sugli Arbitrati federali previsto dall'art. 32». Ne deriva come, addirittura, la FIN abbia elaborato un regolamento appositamente dedicato agli arbitrati federali.

Anche qui, però, «l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione».

Arbitrati endofederali



Regolamento arbitrati federali (art. 5):

«1) Il collegio arbitrale si costituisce e giudica secondo le **regole dell'arbitrato irrituale** ed opera, se non diversamente stabilito dallo stesso Collegio, presso la sede federale.

Esso ha poteri ordinatori ed istruttori [...]».

<https://www.federnuoto.it/home/federazione/norme-e-documenti-federazione/2596-regolamento-arbitrati-1/file.html>

Il Regolamento arbitrale federale, inaspettatamente, all'art. 5, 1 co., espressamente evidenzia come «il collegio arbitrale si costituisce e giudica secondo le regole dell'arbitrato irrituale ed opera, se non diversamente stabilito dallo stesso Collegio, presso la sede federale».

Benché ci si aspettasse un arbitrato nelle forme dell'arbitrato rituale, rinviando lo Statuto già menzionato agli artt. 806 ss. c.p.c., il Regolamento finisce per in-

canalare nella figura dell'arbitrato irrituale, probabilmente scegliendo di rendere comunque applicabile la normativa di cui agli artt. 806 ss., ancorché tipicamente dedicata a quello rituale.

Arbitrati endofederali

- Il mancato rispetto dei lodi è punito con sanzioni disciplinari (alcuni esempi):
 - Regolamento giustizia FIT (Tennis): art. 110, c. 6 «*Se la parte soccombente non provvede ad adempiere nel termine fissato dal Collegio arbitrale, è punita con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva per un periodo non inferiore ad un anno*».
 - Regolamento organico FIP (Basket): art. 73: «*La mancata esecuzione di lodi nei termini fissati, costituisce grave infrazione all'ordinamento sportivo e comporta la revoca dell'affiliazione*».

Si evidenzia altresì che il mancato rispetto dei lodi arbitrali può dare seguito a delle sanzioni disciplinari all'interno delle singole Federazioni.

Arbitrati endofederali



Art. 30, co. 3, Statuto FIGC:

«Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 [i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti], o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, in conformità con quanto disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti e atti attuativi, nonché dalle norme federali. **Non sono comunque soggette alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria ai sensi dell'art. 4 legge 91/81 o da regolamenti federali aventi a oggetto rapporti meramente patrimoniali [...]**».

Art. 30, co. 4, Statuto FIGC:

«Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia, comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali».

Vedi oltre per i regolamenti arbitrali FIGC:

1. Regolamenti per la soluzione di liti di lavoro atleti- società per le singole Leghe.
2. Camera arbitrale per le vertenze economiche.

In definitiva, volgendo lo sguardo al mondo del calcio, lo Statuto FIGC si riferisce in ben due punti alla nozione e all'istituto arbitrale.

L'art. 30, in materia di «Efficacia dei provvedimenti federali, vincolo di giustizia e clausola compromissoria», al co. 3, in particolare, sottolinea come «Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 (tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti), o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto CONI, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, in conformità con quanto disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti e atti attuativi, nonché dalla norme federali».

Ciò premesso, desta, a questi fini, particolare attenzione la seconda parte del paragrafo, allorché stabilisce che «non sono comunque soggette alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria ai sensi dell'art. 4 legge 91/81 o da regolamenti federali aventi ad oggetto rapporti meramente patrimoniali».

Vengono qui evidenziate le due classiche tipologie di arbitrato: da un lato, quella che riguarda i rapporti di lavoro subordinato sportivo professionistico e dall'altro, quella concernente le norme endofederali.

A seguire, il co. 4 evidenzia come, una volta scelta la strada arbitrale, l'impugnazione del lodo non rientra più nella gestione dell'arbitrato così come stabilito dalla Federazione, sottolineando piuttosto che «fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per nullità dei lodi arbitrali, il Consiglio Federale può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia».

Dunque, ai fini dell'impugnazione del lodo, non deve ritenersi necessario il rilascio di un qualche nullaosta da parte della Federazione di appartenenza, dovendosi, altresì, escludere il rischio di incorrere in una sanzione disciplinare. Contrariamente, invece, quando si intende “uscire” dalla giustizia federale e, quindi, dall'ambito di applicazione del vincolo di giustizia, è da ritenersi a tale fine sempre necessario il nullaosta del Consiglio federale.

4. La Camera arbitrale per le vertenze economiche

L'art. 30, 3 co., in sintesi, delinea due diverse tipologie di arbitrato: *a)* da un lato, l'arbitrato concernente le controversie di lavoro tra atleti e società, e *b)* dall'altro, l'arbitrato endofederale.

Proprio con riguardo a quest'ultimo, la FIGC, facendo un passo in avanti rispetto a tutte le altre Federazioni, ha finito per istituire una Camera arbitrale per le vertenze economiche.

Arbitrati endofederali

- Artt. 134-135-136 Codice giustizia FIGC (giugno 2019):
istituzione della Camera arbitrale per le vertenze economiche
 1. Liti economiche tra società professionistiche (anche per fatti violenti dei sostenitori).
 2. Liti patrimoniali tra società e calciatori professionisti (non soggette ad accordi collettivi).
 3. Risarcimento danni di tesserati nei confronti di altre società (con responsabilità già riconosciuta in sede disciplinare).
 4. Possibilità di estendere anche a ulteriori liti patrimoniali.

In occasione alla riforma del Codice di giustizia FIGC e, dunque, nella sua ultima versione del giugno 2019, sono stati aggiunti gli artt. 134, 135 e 136 che delineano la c.d. “Camera arbitrale per le vertenze economiche”.

A norma dell'art. 134, la Camera arbitrale per le vertenze economiche è composta da 30 componenti, compresi il Presidente e il Vicepresidente, nominati dal Consiglio federale tra magistrati, anche a riposo, professori universitari in materie giuridiche, avvocati o esperti in materia giuridico-sportiva.

Lo stesso articolo, a seguire, aggiunge cosa debba intendersi per “vertenza economica”, così delineando fermamente il suo ambito oggettivo di applicazione. Sono, dunque, liti su vertenze economiche e, per questo, patrimoniali:

1. le liti di natura economica tra società professionistiche, comprese quelle relative al risarcimento del danno per i fatti violenti dei sostenitori;
2. le controversie tra società professionistiche e tesserati professionisti che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e abbiano carattere meramente patrimoniale non soggette ad accordi collettivi;

3. le liti relative alle «pretese risarcitorie di tesserati nei confronti di società diverse da quella di appartenenza, nei casi in cui la responsabilità delle stesse sia stata riconosciuta in sede disciplinare sportiva». Trattasi di tutto quell'ampio contenzioso che può sorgere per risarcimento danni di tesserati nei confronti di altre società, purché la responsabilità sia riconosciuta in sede disciplinare;
4. tutte quelle ulteriori liti patrimoniali che potrebbero essere devolute alla cognizione della Camera arbitrale. Nel caso di specie, si ricomprendono quelle liti patrimoniali che non riguardano necessariamente e strettamente l'ambito sportivo, nonché i casi di responsabilità extracontrattuale.

Caratteristiche della “Camera arbitrale per le vertenze economiche”

- **PROCEDIMENTO ARBITRALE:**
 - ❑ Ci sarà Regolamento della Camera (AD OGGI NON ANCORA EMANATO).
 - ❑ Collegio di tre arbitri (possibilità di “arbitro unico” in caso di accordo delle parti).
 - ❑ Gli arbitri vengono scelti tra i Componenti della Camera arbitrale.
 - Si pone il problema dell'equidistanza degli organi nominati a prevalente influenza delle Federazioni o dei Comitati olimpici (capo *Pechstein* e *Mutu*).
 - La terzietà non appartiene solo all'arbitro ma anche all'autorità di nomina degli arbitri.
 - Vedi art. 832, c. 4, c.p.c. che vieta alle istituzioni associative e a quelle costituite per la rappresentanza degli interessi di categoria di nominare arbitri quando la lite contrappone un associato ad un terzo.
 - Anche nell'arbitrato societario il terzo che nomina deve essere estraneo alla società.
 - ❑ Per il procedimento si applicano le norme dell'art. 806 c.p.c. (**arbitrato rituale**).
 - ❑ Rispetto principio del contraddittorio, parità delle armi, di imparzialità, di speditezza
 - ❑ L'arbitro decide applicando:
 - lo Statuto, il Codice, le NOIF e le altre norme federali;
 - le norme e gli usi dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
- Esecutività e adempimento dei lodi.
 - ❑ La Federazione riconosce pieno effetto alla decisioni degli arbitri.
 - ❑ In caso di inadempimento del lodo:
 - dichiarazione dello stato di morosità con adozione di provvedimenti da parte della Federazione;
 - trasmissione atti alla Procura federale per procedimento disciplinare.
- Impugnazione del lodo avanti al g.o. (l'impugnazione non sospende l'esecutorietà).

Manca, però, ad oggi il regolamento della Camera arbitrale.

Si prevede comunque un procedimento arbitrale con tre arbitri e con possibilità di arbitro unico in caso di accordo.

Elemento di sua grande peculiarità sopravviene nella misura in cui si consideri che gli arbitri vengono scelti tra i componenti della Camera arbitrale.

Si pone, in tal senso, una prima questione: la scelta degli arbitri in seno alla stessa Camera arbitrale. Posto che gli arbitri vengano scelti tra i componenti della

Camera arbitrale, non può non sollevarsi il problema della terzietà, vale a dire l'equidistanza degli organi giudicanti.

Terzietà che deve appartenere non soltanto all'arbitro in quanto tale ma anche all'autorità di nomina (in tal senso, l'art. 832, 4 co., c.p.c., nella misura in cui stabilisce che «le istituzioni di carattere associativo e quelle costituite per la rappresentanza degli interessi di categorie professionali non possono nominare arbitri nelle controversie che contrappongono i propri associati o appartenenti alla categoria professionale a terzi, ovvero nel caso dell'arbitrato societario, dove il terzo che nomina deve essere estraneo alla società»).

Non deve, inoltre, dimenticarsi una seconda problematica: la Camera arbitrale per le vertenze economiche sottolinea come il procedimento arbitrale segua le norme di cui agli artt. 806 ss. c.p.c. Benché la normativa rievochi l'arbitrato rituale, anche in questo caso, come un po' in tutto il mondo dello sport, deve ritenersi prevalere la scelta irrituale.

Si auspica, a tali fini, che il Regolamento della Camera arbitrale, una volta emanato, chiarisca tali dubbi.

L'art. 135, poi, ribadisce il rispetto del principio del contraddittorio, parità delle armi, imparzialità e speditezza.

Infine, il Collegio (o arbitro unico) nel decidere potrà applicare lo Statuto, il Codice, le norme NOIF e qualsivoglia altra fonte federale, compresa la c.d. *lex sportiva*, per la quale intendendosi tutte quelle norme e gli usi dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.

L'art. 136, a sua volta, in materia di eseguibilità del loro arbitrale, stabilisce che la Federazione riconosce pieno effetto alle decisioni degli arbitri.

In caso, però, di inadempimento del lodo si ha premura di specificare la dichiarazione dello stato di morosità con l'adozione di provvedimenti da parte della Federazione: «decorsi, infatti, 20 giorni senza che la parte abbia adempiuto, l'altra parte potrà richiedere al Consiglio federale che venga dichiarato lo stato di morosità e l'adozione di ogni provvedimento per garantire l'esecutività del lodo».

In particolare, il provvedimento di dichiarazione di morosità adottato dal Consiglio federale è trasmesso alla Procura federale per l'avvio di un procedimento disciplinare dinanzi la sezione disciplinare del Tribunale federale nazionale.

In definitiva, il mancato adempimento del lodo trova sempre un collegamento con l'insorgere di un procedimento disciplinare a carico della parte inadempiente. Si tratta, in effetti, di un deterrente atto a provocarne l'esecuzione spontanea.

In conclusione, il lodo può essere impugnato dinanzi l'Autorità giudiziaria. La sua impugnazione non sospende, però, la sua esecutorietà, né tantomeno la dichiarazione di morosità e, dunque, l'eventuale e conseguente azione disciplinare.

5. Arbitrato e Collegio di Garanzia dello Sport

Arbitrato e Collegio Garanzia

Il Collegio di Garanzia del CONI può diventare arbitro?



Art. 54, co. 3, Statuto CONI

*«Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, da delibere della Giunta nazionale del CONI, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali, **anche di tipo arbitrale**, definite d'intesa con il CONI. [...] Nei casi di cui al presente comma, il giudizio si svolge in unico grado».*

Può, allora, il Collegio di Garanzia del CONI diventare arbitro? Può, in altri termini, esistere un arbitrato dinanzi al Collegio di Garanzia?

Come abbiamo già sopra detto, l'art. 54, co. 3, dello Statuto CONI sottolinea che «Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, da delibere della Giunta nazionale del CONI, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali, anche di tipo arbitrale, definite d'intesa con il CONI. [...] Nei casi di cui al presente comma, il giudizio si svolge in unico grado».

In effetti, si era lasciata in disparte la possibilità di coltivare nuovamente l'arbitrato in sede di Collegio di Garanzia. Tuttavia, devono comunque ritenersi sussistere talune procedure arbitrali, con connessi regolamenti, dinanzi al Collegio di Garanzia.

Arbitrato e Collegio Garanzia

Il Collegio di Garanzia svolge alcuni ruoli arbitrali:

1) PROCEDURA ARBITRALE COLLEGIO DI GARANZIA TRA FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

- È l'Organo Arbitrale per le controversie tra Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva relative al "Modello di Convenzione" reso disponibile dal CONI.
- È arbitrato irrituale di equità e le controversie sono decise da arbitri unici o da collegi composti di tre arbitri, di cui uno con funzioni di presidente, tutti tratti dall'elenco dei componenti il Collegio di Garanzia.

2) PROCEDURA ARBITRALE COLLEGIO DI GARANZIA IN MATERIA DI LICENZE UEFA

- Sono devolute le controversie tra la FIGC e una società cui sia stata negata o revocata la Licenza UEFA a seguito della pronuncia della Commissione di secondo grado delle Licenze UEFA istituita presso la FIGC. Condizione di procedibilità della domanda è il previo esperimento dei rimedi interni resi disponibili dalla FIGC.

- L'Organo è composto da 3 (tre) membri, dei quali due scelti dalle parti tra i componenti delle sezioni del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI e il terzo, con funzioni di Presidente, designato tra i Presidenti di sezione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI dal Presidente del medesimo Collegio, il quale può anche designare se stesso.

3) PROCEDURA ARBITRALE COLLEGIO DI GARANZIA PER LE LITI AVENTI AD OGGETTO I PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'ANNULLAMENTO, ALLA PROSECUZIONE E ALLA CONCLUSIONE DELLE COMPETIZIONI E DEI CAMPIONATI, PROFESSIONISTICI E DILETTANTISTICI, PER LA STAGIONE 2019/2020 E PER LA STAGIONE 2020/2021 (art. 218 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34)

- Il giudizio si svolge in un unico grado, con cognizione estesa al merito, ed esaurisce i gradi della giustizia sportiva.

4) PROCEDURA ARBITRALE COLLEGIO DI GARANZIA PER LE LITI DEGLI AGENTI SPORTIVI E GLI ASSISTITI

Possono distinguersi quattro grandi ruoli arbitrali svolti dal Collegio di Garanzia:

1. il primo caso riguarda quello delle procedure arbitrali tra le Federazioni sportive nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva. Nel caso di specie, il Collegio di Garanzia tenta di disciplinare, con un arbitrato di tipo irrituale e di equità, modelli di convenzioni normalmente redatti dal CONI;
2. il secondo caso richiama l'arbitrato in materia di Licenze UEFA;
3. un terzo arbitrato, già in atto dalla stagione precedente, concerne tutte quelle liti insorte in occasione ai provvedimenti di annullamento, prosecuzione e conclusione delle competizioni tra campionati, professionistici e dilettantistici (art. 218 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in l. 17 luglio 2020, n. 77).

Si tratta di arbitrati attraverso i quali il Collegio di Garanzia tenta di risolvere situazione poste "all'interno" della materia sportiva in senso stretto;

4. quarto ed ultimo caso di arbitrato, ancora in seno al Collegio di Garanzia, si riferisce a quella procedura arbitrale per le liti tra gli agenti sportivi e i propri assistiti. Si tratta, più propriamente, dell'«arbitrato dei cc.dd. agenti sportivi», il quale costituisce invece un arbitrato in materia patrimoniale.

6. Arbitrato degli agenti sportivi

Arbitrato degli agenti sportivi

Regolamento agenti sportivi (14 maggio 2020)

Art. 22 – Collegio di Garanzia dello Sport

1. «Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice di Giustizia sportiva è competente a giudicare sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione CONI agenti sportivi.
2. **Salvo espressa deroga contenuta nel contratto di mandato, sono altresì devolute al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del Codice di Giustizia sportiva, tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti di mandato stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere economico».**

Quindi al Collegio di Garanzia spettano:

- 1) le controversie di ordine disciplinare degli agenti dopo il primo grado dinanzi alla Commissione federale e il secondo grado alla Commissione CONI;
- 2) le controversie aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti di mandato e le relative controversie di carattere economico, salvo deroga.

L'arbitrato degli agenti sportivi ha trovato una vera e propria disciplina nel maggio del 2020.

In particolare, l'art. 22 del Regolamento Agenti Sportivi affida al Collegio di Garanzia determinati liti, in particolare:

1. ai sensi del 1 co., «Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ai sensi dell'art. 54, 3 co., del Codice di Giustizia sportiva, è competente a giudicare sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione CONI agenti sportivi». In sostanza, tutte le controversie di ordine disciplinare degli agenti, dopo un primo grado dinanzi alla Commissione generale e un secondo grado in Commissione CONI, sono devolute in terzo grado di giudizio alla cognizione del Collegio di Garanzia;
2. il 2 co., invece, stabilisce che «Salvo espressa deroga contenuta nel contratto di mandato, sono altresì devolute al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ai sensi dell'art. 54, 3 co., del Codice di Giustizia sportiva, tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti di mandato stipulati dagli agenti sportivi, nonché le relative controversie di carattere economico». Tutte le controversie nelle materie summenzionate e, dunque, gli effetti economici conseguenti, salvo espressa deroga contenuta nel contratto di mandato, sono decise in unico grado da parte del Collegio di Garanzia CONI.

Arbitrato degli agenti sportivi

Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12-bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall'art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi

ART. 1:

«1. Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, è l'Organo Arbitrale per le controversie aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere economico ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi.

2. Ogni controversia che tragga origine ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, che preveda l'arbitrato libero o irrituale presso Collegio di Garanzia, ad istanza di una o di tutte le parti interessate, sarà risolta mediante **arbitrato irrituale di equità** da espletarsi secondo il presente Regolamento».

Vengono riservate al Collegio di Garanzia, come organo arbitrale irrituale di equità:

- 1) le controversie aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti di mandato;
- 2) le relative controversie di carattere economico.

In forza dell'art. 22, 2 co., del Regolamento Agenti Sportivi, è stato emesso un Regolamento arbitrale «dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12-bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale», atto a regolare le controversie tra agenti sportivi e i loro assistiti.

Tale Regolamento, approvato sul finire del 2019, all'art. 1, sottolinea che «Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, ai sensi dell'art. 54, 3 co., del Codice di Giustizia Sportiva, è l'Organo Arbitrale per le controversie aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti stipulati dagli agenti sportivi, nonché le relative controversie di carattere economico, ai sensi dell'art. 22, 2 co., del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi».

A seguire, il 2 co., sottolinea che «ogni controversia che tragga origine ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, che preveda l'arbitrato libero o irrituale presso il Collegio di Garanzia, ad istanza di una o di tutte le parti interessate, sarà risolta mediante arbitrato irrituale di equità da espletarsi secondo il presente Regolamento».

Arbitrato degli agenti sportivi

Caratteristiche

- È un arbitrato irrituale.
- Le controversie sono decise da arbitri unici o da collegi composti di tre arbitri, di cui uno con funzioni di presidente, tutti tratti dall'elenco dei componenti il Collegio di Garanzia.
- La sede dell'Organo Arbitrale è in Roma, negli uffici del Collegio di Garanzia.
- PROCEDIMENTO:
 - la parte istante indica il proprio arbitro all'atto della presentazione dell'istanza;
 - la parte intimata indica il proprio arbitro entro tre giorni dalla ricezione della istanza arbitrale, notificata anche alla controparte;
 - il terzo, con funzioni di presidente dell'Organo Arbitrale, è designato dal Presidente del Collegio ed individuato nell'ambito dell'elenco dei componenti il Collegio di Garanzia;
 - gli arbitri designati accettano l'incarico.
- Tutti i provvedimenti, compresa la fissazione di termini, ritenuti opportuni per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento dell'arbitrato, fino alla data della nomina dell'arbitro unico o del presidente del Collegio, sono assunti dal Presidente del Collegio di Garanzia; dopo tale data sono assunti dall'Organo Arbitrale.
- Nella prima udienza si procede al tentativo di conciliazione.

Si tratta, indubbiamente, di un arbitrato irrituale che decide secondo equità (e non secondo lo stretto diritto).

Il Regolamento, poi, sottolinea come le controversie sono decise da arbitri unici o collegi di arbitri tutti tratti dall'elenco dei componenti del Collegio di Garanzia. Quest'ultimo, all'interno dei suoi stessi componenti, dà la possibilità alla parte di scegliere chi debba rivestire il ruolo di arbitro tra gli Agenti Sportivi e i loro assistiti. In mancanza, è il Presidente del Collegio di Garanzia ad affidare la lite a un membro del Collegio medesimo che faccia da arbitro.

Si tratta, in definitiva, di un arbitrato in seno al Collegio di Garanzia ove, però, i suoi membri tolgono le vesti di membri di Collegio di Garanzia e indossano quelle di membri arbitrali. Vi è, difatti, una sovrapposizione totale tra l'organo di designazione e l'arbitro.

Il Regolamento aggiunge, in primo luogo, che la sede dell'Organo Arbitrale è in Roma, negli uffici del Collegio di Garanzia.

In secondo luogo, a riprova di una tale sovrapposizione è, inoltre, la circostanza tale per cui tutti i provvedimenti, compresa la fissazione di termini, ritenuti opportuni per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento dell'arbitrato, fino alla data della nomina dell'arbitro unico o del presidente del Collegio, «sono assunti dal Presidente del Collegio di Garanzia».

Arbitrato degli agenti sportivi

- Istanza arbitrale entro 20 giorni dalla violazione contestata.
- Possibilità di richiesta di MISURE CAUTELARI quando esiste «pericolo di danno grave ed irreparabile e a sommario esame sia possibile una ragionevole previsione dell'esito favorevole della lite».
- TERMINE per la decisione: 60 gg. dalla costituzione dell'Organo Arbitrale.
- IL LODO può essere preso a maggioranza, con possibilità anche dell'opinione dissenziente di un arbitro.
- COSTI DELL'ARBITRATO
 - Diritti amministrativi: € 2.000 da versarsi al CONI.
 - Onorari e spese a carico dell'arbitro unico o del collegio arbitrale, in base al valore della lite, come da tabella (VEDI OLTRE): AL PRESIDENTE 40%, AGLI ARBITRI DI PARTE 30%.
 - Spese affrontate dall'arbitro.
 - Spese generali a favore del CONI: 10% degli onorari liquidati all'arbitro/al Collegio arbitrale.
 - Liquidazione spese legali ai difensori.
- I primi cinque arbitrati sottoposti al Collegio di Garanzia hanno visto coinvolto un famoso agente sportivo del calcio (Tullio Tinti) per mancato versamento dell'importo pattuito da varie società calcistiche.

La procedura arbitrale deve essere introdotta «entro il termine perentorio di 20 giorni dalla violazione contestata».

Il Collegio di Garanzia (con lodi n. 6/20 e n. 1/21)  ha specificato che il *dies a quo* decorre dalla «violazione contestata» e non dalla «contestazione della violazione»: in questo senso, il termine decorre dal momento in cui si realizza l'inadempimento (scadenza della obbligazione pecuniaria che deve essere eseguita presso il domicilio del creditore), non necessitando lo stesso di un'apposita ed autonoma contestazione, diffida o messa in mora.

Un'ulteriore particolarità sta nella possibilità di richiedere misure cautelari.

Di norma gli arbitri, salvo il caso sporadico dell'arbitrato societario per la sospensione delle delibere assembleari, non possono emettere misure cautelari, poiché sprovvisti di *imperium* o forza coercitiva.

Nel caso di specie, invece, gli arbitri possono emettere misure cautelari ogniqualvolta vi sia un «pericolo di danno grave ed irreparabile e a sommario esame sia possibile una ragionevole previsione dell'esito favorevole della lite». Può ragionevolmente sostenersi che sia stato qui evocato il tenore dell'art. 700 c.p.c., in materia di provvedimenti di urgenza di fondamento cautelare nel caso di danno grave ed irreparabile.

Il termine per la decisione è di 60 gg. decorrenti dalla costituzione dell'Organo Arbitrale.

Il lodo può essere adottato a maggioranza con possibilità che un suo componente esprima opinione dissenziente e le sue ragioni a supporto.

Arbitrato degli agenti sportivi

Valore della controversia	Onorari Collegio arbitrale
Fino a euro 50.000	2.600-4000
50.001-100.000	3.000-6.000
100.001-250.000	10.000-13.000
250.001-500.000	20.000-30.000
500.001-1.000.000	40.000-50.000
1.000.001-2.500.000	60.000-80.000
2.500.000-5.000.000	100.000-130.000
5.000.001-10.000.000	150.000-180.000
10.000.001-25.000.000	200.000-240.000

L'arbitrato per gli Agenti Sportivi è tendenzialmente costoso nonostante vi siano delle tabelle dei costi al pari delle Camere arbitrali.

Arbitrato degli agenti sportivi

QUESTIONI GIURIDICHE

- NON È UN ARBITRATO OBBLIGATORIO: art. 22 del Reg. Agenti Sportivi permette che nel mandato si scelga una strada diversa da quella arbitrale.
 - Possibilità dell'OPTING OUT: non è incostituzionale.
- PROBLEMI DELL'IMPARZIALITÀ DELL'ARBITRO.
 - La terzietà non appartiene solo all'arbitro ma anche all'arbitro di nomina: in questo ARBITRATO NON C'È.
 - *IBA Guidelines* inseriscono nella lista arancione il caso in cui l'arbitrato sia stato nominato dalla parte due o più volte nei tre anni precedenti. Ma aggiungono che in materie molto specialistiche nelle quali i professionisti esperti sono pochi, la regola può essere derogata nella prassi.

Sono due le questioni giuridiche che meritano, ora, loro definizione.

1. Stipulato il contratto di mandato tra Agente ed assistito, è obbligatorio devolvere la risoluzione della lite ad esso afferente all'arbitrato del Collegio di Garanzia dello Sport?

Il contratto, di regola, prevede di *default* che «ogni controversia nascente dal presente contratto sarà devoluta al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI in composizione arbitrale» salvo, però, deroga delle parti.

Questa possibilità di “opting out” e, quindi, di “uscita” dal campo arbitrale garantisce la natura volontaria del rimedio arbitrale, escludendone la natura obbligatoria che, altrimenti, lo renderebbe incostituzionale.

2. La terzietà dell'autorità di nomina può ritenersi sussistente?

Indubbiamente, le modalità di nomina degli arbitri atti a comporre il collegio (o nel caso stesso di arbitro unico) rendono molto debole l'imparzialità del Collegio giudicante.

Non si dimentichi, inoltre, la possibilità di nominare più volte uno stesso arbitro che è giudice del Collegio di Garanzia.

Le stesse *IBA Guidelines on conflict of interest* invitano ad evitare tale prassi di nomina ripetuta stabilendo, attraverso la collocazione in una lista arancione di situazioni sintomatiche, che l'arbitro debba segnalare alle parti del processo di esser già stato nominato da quella parte (così affidando all'altra parte di decidere se accettare o meno tale condizione).

7. L'arbitrato del lavoro sportivo

L'arbitrato del lavoro sportivo

- Oggetto: il contenzioso economico-patrimoniale.
- *Ratio*:
 - evita le occasioni di conflittualità tra giudice statale e giudice sportivo;
 - riafferma l'autonomia delle Federazioni dallo Stato.

L'arbitrato del lavoro sportivo si occupa anch'esso del contenzioso economico-patrimoniale. Trattasi di quel campo di controversie posto al limite tra l'ordinamento sportivo in senso stretto e la giustizia statale, che vede così l'arbitrato del lavoro sportivo teso ad evitare l'insorgere di eventuali occasioni di conflittualità tra ordinamento statale e ordinamento sportivo.

Tutto il campo del lavoro sportivo avrebbe potuto essere, al pari di quanto accade ancora oggi per gli sport non professionistici, di competenza statale. Le Federazioni, tuttavia, hanno inteso riaffermare la propria autonomia anche in sede di liti patrimoniali, vale a dire, in quel campo di liti del lavoro che vede coinvolti i diritti dei lavoratori, rilevanti per la sfera giuridica statale.

L'arbitrato del lavoro sportivo

È l'insieme di collegi arbitrali "esterni" ma da considerarsi parte integrante del sistema sportivo "in senso lato".

L'insieme dei collegi arbitrali si pone in maniera «esterna» rispetto alla giustizia statale. Ciononostante, essi possono considerarsi parte integrante del sistema sportivo «in senso lato».

Gli arbitri del lavoro, in definitiva, non fanno parte delle Federazioni, ma sono comunque da ritenersi parte dell'ordinamento sportivo.

Il lavoro sportivo

- Professionistico
 - Art. 4 l. 91/81 «*Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli.*»
- Non professionistico: giudice del lavoro.

Norma cardine è l'art. 4 della l. n. 91 del 1981, intervenuta in materia di rapporti tra società e sportivi professionistici.

Al 5 co., espressamente rileva che «Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte tra società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli».

È, dunque, possibile prevedere nel contratto del lavoro una clausola compromissoria. Le eventuali controversie che dovessero insorgere su quel contratto verranno deferite non all'Autorità giudiziaria statale ma ad un arbitro.

Nel caso, invece, degli sport non professionistici, l'eventuale controversia insorta andrà proposta al Tribunale in composizione monocratica con funzione di giudice del lavoro.

Il lavoro sportivo

- In attuazione della legge delega n. 86/2019 (riforma dello sport), il d.lgs. 36/21 all'art. 26, co. 5, ha disposto che:
«Nel contratto [di lavoro subordinato sportivo] **può essere prevista una clausola compromissoria** con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la società e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati».
- Si riferisce a tutte le discipline professionistiche e dilettantistiche.

Il d.lgs. 28/02/21 n. 36, in attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, prevede un riordino generale delle disposizioni in materia di lavoro. In particolare, verrà meno la distinzione tra lavoratore professionistico e non, verrà abrogata la l. 91/81, verranno individuate le figure di lavoratore professionistico e la relativa normativa. Le norme entreranno in vigore il 1 luglio 2021.

In particolare, quanto all'arbitrato, l'art. 26, co. 5, d.lgs. cit., prevederà che «Nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte tra la società e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati».

Si riprende, dunque, lo stesso art. 4 della l. 91/81, con la differenza che con tale riforma non verrà fatta più alcuna distinzione tra sport professionistico e non.

Clausola compromissoria

Inserimento della clausola nel contratto individuale

Art. 4 (contratto tipo - Lega Serie A)

«La soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del Contratto o delle Altre Scritture, così come tutte le controversie comunque riconducibili al rapporto tra la Società e il Calciatore sono deferite al Collegio Arbitrale, che si pronuncerà nei modi, nei tempi e secondo le previsioni del relativo Regolamento, che costituisce allegato all'Accordo Collettivo».

Ma torniamo alla disciplina attuale.

Il contratto «tipo» ha, dunque, una clausola compromissoria. Quando l'atleta sottoscrive il contratto accetta automaticamente la clausola compromissoria, devolvendo eventuali controversie ad esso afferenti alla cognizione del Collegio arbitrale secondo il Regolamento allegato al contratto collettivo.

Ogni Lega ha, quindi, un accordo collettivo intervenuto con le Associazioni rappresentative dei calciatori e, allegato ad esso, vi è un regolamento di arbitrato.

In definitiva, si hanno tre accordi collettivi e tre regolamenti di arbitrato diversi a seconda della Lega.

La legittimazione dell'arbitrato sportivo

- **Art. 4, co. 5., l. 91/1981** «disciplina del lavoro subordinato sportivo»: previsione di una clausola arbitrale che dovrà contenere la nomina degli arbitri, il numero e come nominarli.
- **Accordi collettivi** (sono 3 nel calcio professionistico):
(esempio art. 21 accordo serie A):
 - dovere dell'inserimento della clausola comprom.;
 - modulo del contratto-tipo;
 - regolamento del funzionamento del collegio arbitrale.

Con specifico riguardo al settore del lavoro professionistico del calcio, questo, oltre a prendere spunto dall'art. 4 della l. 91/81, conosce tre diversi accordi collettivi, intervenuti tra FIGC e le singole Leghe (serie A, serie B, Lega-pro) con l'Associazione Italiana Calciatori.

L'art. 21 dell'Accordo di serie A, ad esempio, ha previsto che «In conformità a quanto previsto dall'art. 4, 5 co., della l. 23 marzo 1981 n. 91 e successive modificazioni, nonché dell'art. 3, 1 co., ultimo periodo, della l. 17 ottobre 2003 n. 280, il contratto individuale di prestazione sportiva deve contenere una clausola compromissoria, in forza della quale la soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del contratto, ovvero comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente siano deferite alla risoluzione del Collegio arbitrale che si pronuncerà in modo irrituale. Con la sottoscrizione del contratto le parti si obbligano – in ragione della loro comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione nonché della specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie – ad accettare senza riserve la cognizione e la risoluzione del Collegio arbitrale».

A seguire, il medesimo articolo individua le modalità di nomina, di risoluzione delle controversie, i termini e successivi aspetti processuali.

In sostanza, il contratto collettivo esprime il dovere di inserire una clausola arbitrale nei singoli contratti.

La natura dell'arbitrato sportivo

- Parte dottrina e Cassazione (Cass. 11751/03): natura irrituale.
 - *Ratio*: esigenze di celerità, maggiore deformalizzazione, maggiore stabilità del lodo.
- Spesso errata sovrapposizione tra clausola compromissoria e vincolo di giustizia.
- Dubbi sulla definitiva di questa scelta:
 - “*in dubio pro* arbitrato rituale”
 - il lodo come “curioso ibrido” (come il lodo ex art. 412-*quater* c.p.c.)

Benché si parli espressamente di arbitrato irrituale, si è parecchio discusso sulla natura di quest'ultimo.

La Cassazione, con sentenza n. 11751 del 2003 (oltre che ad escludere l'utilizzo dell'art. 1341 c.c. per la sottoscrizione della clausola, su cui vedi *infra*), ha confermato la lettura irrituale.

Nonostante ciò, sulla correttezza di una tale scelta si nutre qualche dubbio. L'ordinamento giuridico statale conosce il principio tale per cui l'arbitrato nel dubbio debba sempre ritenersi arbitrato rituale, salvo che le parti non abbiano espressamente e diversamente pattuito (c.d. «*in dubio pro* arbitrato rituale»).

Forse per esigenze di maggiore deformalizzazione e stabilità della decisione, la scelta del legislatore del lavoro sportivo è comunque quella dell'arbitrato irrituale, il cui lodo è da intendersi quale mera determinazione contrattuale.

L'ambiente sportivo in genere guarda, difatti, all'arbitrato quale esempio del «momento associativo» o «movimento sportivo», non volendosi per tali ordini di ragioni paragonare un lodo a una sentenza dello Stato.

Il lodo dell'arbitrato del lavoro viene, inoltre, spesso definito un «curioso ibrido»: è un lodo con efficacia contrattuale, ma può essere portato in esecuzione, circostanza che non avviene con il lodo irrituale di diritto comune.

Cassazione civile, sez. lav., 01/08/2003, n. 11751

Fatto

Svolgimento del processo

Con ricorso al giudice del lavoro di Milano John Massara chiedeva che fosse emessa ingiunzione di pagamento a carico dell'Hockey Club di Milano per l'importo di lire 61.846.809 oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Assumeva al riguardo che il 10 settembre 1997 il Collegio arbitrale della F.I.G.S. aveva condannato l'Hockey Club al pagamento della somma di lire 53.346.809 a titolo di corrispettivo per le prestazioni relative alla stagione 1996-1997 oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dall'inadempimento sino al saldo nonché al pagamento della somma di lire 5.000.000 a titolo di prestazioni accessorie previste nel contratto *inter partes* nonché al pagamento di lire 3.500.000 per spese legali. Aggiungeva il ricorrente che la somma indicata era stata riconosciuta con lodo irrituale emesso ai sensi degli articoli 59 e 60 dello Statuto Federale, dell'art. 189 del Regolamento Organico Federale e dell'art. 42 del Regolamento di giustizia della F.I.G.S. e che l'Hockey Club di Milano non aveva adempiuto a quanto deciso per cui era stato necessario ricorrere all'Autorità giudiziaria ordinaria previa deroga al vincolo di giustizia *ex* artt. 59 e 60 dello Statuto.

A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo concesso dal Pretore di Milano e dopo che la causa era stata riassunta davanti al giudice dichiarato territorialmente competente il Tribunale di Trento revocava il decreto ingiunto e condannava l'Hockey Milano al pagamento della somma di lire 61.846.909 con interessi legali dalla data di scadenza al saldo.

A seguito di impugnazione della suddetta decisione la Corte d'appello di Trento con sentenza dell'11 agosto 2000 rigettava il gravame e condannava l'appellante al pagamento delle spese del giudizio.

Nel pervenire a tale conclusione la Corte osservava – per quanto interessa in questa sede – che la controversia in esame rientrava tra quelle di carattere economico (e non di carattere tecnico, disciplinare o amministrativo ma) che possano insorgere tra le Federazioni sportive o tra i propri associati. In tali controversie deve trovare applicazione il disposto dell'art. 4, comma 5, della legge 23 marzo 1981 n. 91 che disciplina il rapporto di lavoro instaurato tra società e sportivo professionista e che consente espressamente l'inserimento della clausola compromissoria per decidere le controversie insorte tra le parti. Una siffatta clausola può essere ritualmente prevista anche negli statuti federali atteso che con il tesseramento o con l'affiliazione le parti automaticamente accettano tale clausola, che non introduce una deroga alla compe-

tenza dell'AGO ma consente, nell'esercizio dell'autonomia privata, di devolvere, nel rispetto dei limiti imposti dall'art. 806 c.p.c., la definizione di determinati rapporti al giudizio insindacabile degli arbitri.

Aggiungeva ancora la Corte d'appello di Trento che nel caso di specie non poteva addursi che il disposto dell'art. 69 dello Statuto federale subordinava la possibilità di ricorrere all'AGO all'autorizzazione del Consiglio Federale perché detta disposizione si poneva in contrasto con il principio secondo il quale in materia di controversia di lavoro non è consentito alla parte di rivolgersi all'AGO.

Ed invero, anche a volere ritenere inapplicabile la suddetta norma per essersi in presenza – come ritenuto dal primo giudice – di un rapporto di lavoro autonomo nella fattispecie in oggetto il ricorso all'AGO doveva ritenersi ugualmente improponibile per avere ambedue i contendenti avviato la procedura arbitrale e non assumendo alcun rilievo, alla stregua dell'art. 823, comma 6, c.p.c., che l'Hockey Milano dopo avere nominato il proprio arbitro (dott. Paolo Angeli), si fosse rifiutato di sottoscrivere il lodo.

L'arbitrato in questione di natura irrituale poteva infine essere impugnato solo per motivi di nullità o annullabilità previsti per i contratti (incapacità delle parti, degli arbitri, errore, violenza, eccesso di mandato), motivi però che non erano in alcun modo stati dedotti dall'appellante.

Avverso tale sentenza la S.r.l. Hockey Club Milano propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso John Massara.

Diritto

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 808 c.p.c. e dell'art. 1341 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). Sostiene al riguardo la società che il deferimento della controversia arbitrale deve essere preventivamente pattuita dalle parti attraverso una apposita clausola e che quindi nessuna rilevanza potrà attribuirsi all'inserimento di detta clausola nel Regolamento della F.I.G.S. ai fini della sua validità.

Per di più nel caso di specie mancava l'espressa approvazione per iscritto della clausola compromissoria alla stregua del disposto dell'art. 1341 c.c. non essendo intervenuta alcuna sottoscrizione da parte della società Hockey Club.

Con il secondo motivo la società lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 806

c.p.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).

La clausola in questione doveva considerarsi nulla perché, prevedendo l'obbligatorietà dell'arbitrato, comportava un'illegittima rinunzia alla giurisdizione ordinaria. Inoltre, vertendosi in tema di controversia di lavoro, e rappresentando le questioni economiche solo una conseguenza di detta controversia, non si poteva ricorrere, alla stregua del disposto dell'art. 806 c.p.c., all'opera degli arbitri.

I due motivi di ricorso sono destituiti di fondamento e pertanto vanno rigettati. Nell'ordinamento sportivo con il tesseramento e l'affiliazione gli atleti e le società diventano titolari di diritti nei confronti di tutti i soggetti di detto ordinamento e vengono a sottoporsi consapevolmente all'osservanza dello Statuto e del regolamento delle rispettive Federazioni, accettando anche che, in caso di violazioni di tali diritti, tutti gli atti ed i fatti riguardanti l'esercizio dell'attività agonistica vengono accertati e giudicati dagli organi della giustizia sportiva.

Una siffatta opinione, da tempo sostenuta da ampi settori della dottrina, trova ora significativo riconoscimento nel d.lgs 23 luglio 1999 n. 242 che, con l'attribuire natura privatistica alle Federazioni, sollecita una completa "rivisitazione" dei complessi rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale tanto da prospettarsi la configurabilità di una giustizia sportiva incentrata sul potere disciplinare spettante alle Federazioni – come ad ogni altra associazione – sui propri associati. In questa ottica si è giunti ad individuare nei regolamenti federali meri atti interni, espressione dell'autonomia negoziale riconosciuta ai privati nei rapporti associativi in attuazione dell'art. 16 c.c. e, sotto un distinto versante, una ridefinizione del tesseramento non più in termini di atto amministrativo (come sostenuto da alcuni studiosi) ma come atto pure esso di natura negoziale (tra atleta, da un lato, e Federazione, dall'altro) nonché della revoca dell'affiliazione (e della radiazione dal ruolo federale) come vera e propria esclusione dalla Federazione, assoggettabile, proprio per la natura associativa della stessa, alla disciplina di cui all'art. 24 c.c.

E sempre nell'indicata direzione si è anche osservato come con il citato decreto n. 242 del 1999 il legislatore abbia finito per attuare, in qualche misura, quanto da tempo affermato dalla dottrina che, in una prospettiva privatistica e contrattualistica, aveva già configurato la domanda di adesione all'associazione (quale viene ora qualificata la Federazione Sportiva) come una proposta contrattuale, a fronte della quale non esiste più un obbligo a contrarre dell'associazione perché la posizione del soggetto che intende aderire all'associazione già costituita va assimilata a quella dell'originario

contraente del contratto associativo in quanto come i contraenti originari sono tenuti, all'atto della stipulazione del contratto di associazione, a contrarre con quanti si dimostrino portatori dei medesimi interessi che la costituente associazione si propone di realizzare, così non vi sono tenuti successivamente alla costituzione.

Le argomentazioni sinora svolte costituiscono premessa indispensabile della decisione della presente controversia atteso che sia il Massara che la società sportiva, con il divenire soggetti dell'ordinamento sportivo e con l'accettare, conseguentemente, tutte le clausole e le disposizioni del regolamento e dello statuto federale, hanno fatto adesione anche alla clausola compromissoria che in essi era contenuta.

Né a fronte di quanto statuito nell'art. 4, comma 5, della legge n. 91 del 1981 può addursi la nullità di una siffatta clausola.

La collocazione degli atleti e della società all'interno dell'assetto organizzativo delle Federazioni (a seguito del tesseramento e dell'affiliazione) e la contestuale loro soggezione agli organi della giustizia sportiva non importano per coloro che sono divenuti soggetti dell'ordinamento sportivo una rinuncia definitiva ed assoluta ad adire il giudice statale nei casi di lesione dei loro diritti (o interessi legittimi) connessi all'esercizio dell'attività agonistica.

Corollario di un tale assunto, condiviso da autorevole dottrina ed incentrato sulla irrinunciabilità in via generalizzata e preventiva al diritto costituzionale alla giurisdizione statale, è l'invalidità di tutte quelle clausole, pur volontariamente accettate dall'atleta all'atto del tesseramento, che sanzionano con lo scioglimento del vincolo associativo il ricorso agli organi della giustizia ordinaria o amministrativa.

In presenza della tradizionale resistenza dell'ordinamento sportivo ad accettare l'intromissione del giudice ordinario in materie rivendicate di propria competenza, la concreta utilizzazione della tutela giurisdizionale statale è rimasta però relegata di fatto in spazi del tutto marginali in ragione della diffusa e radicale convinzione degli atleti che il mancato ossequio alle "regole del gioco" conduce in concreto ad attuare ai loro danni il meccanismo "immunitario" della sanzione espulsiva, la cui sola minaccia costituisce – come è stato osservato – decisivo deterrente nei confronti di qualsiasi "tentazione deviante". Si è finito così per ricorrere alla giustizia statale solo allorquando l'avvenuto esaurimento del rapporto professionale ha reso inoperante nei riguardi dell'atleta ogni capacità reattiva dell'ordinamento sportivo.

Un tale ordine di considerazioni, di cui si riscontra una ampia eco nelle censure della società ricorrente, non è utilizzabile nel caso di specie in cui non è configurabile una

rinunzia assoluta alla giurisdizione essendosi in presenza di una procedura arbitrale costituente strumento alternativo e volontario al giudizio ordinario.

A tal fine è sufficiente richiamare il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui sia l'arbitrato rituale che quello irrituale – i quali nelle controversie di cui all'art. 409 c.p.c. sono ammessi solo se previsti da contratti collettivi e da norme di legge – costituiscono strumento alternativo, e non esclusivo, per la risoluzione delle controversie di lavoro (artt. 4 e 5 della legge 11 agosto 1973 n. 533), non rilevando in contrario il fatto che tale facoltatività non sia prevista, atteso che, avuto riguardo al precetto di cui all'art. 24 Cost., alla citata normativa sul processo del lavoro ed all'art. 6 della convenzione 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955 n. 848), essa deve intendersi automaticamente inserita nelle clausole compromissorie relative alle controversie di lavoro (cfr. Cass. 13 aprile 1995 n. 4219 cui "adde" tra le altre Cass. 14 gennaio 1987 n. 214).

L'indicata statuizione deve trovare piena applicazione nella fattispecie in oggetto e per l'effetto – anche in ragione della mancata enunciazione del testo della clausola compromissoria recepita nello statuto e nel regolamento federale – il ricorso all'arbitrato va reputato facoltativo sì da essere lasciata alle parti una libertà nella scelta della tutela dei propri diritti.

Come si è già ricordato, la società ricorrente ha eccepito anche la nullità della clausola compromissoria per non essere stata la stessa approvata specificamente per iscritto. Pure tale doglianza non può trovare accoglimento.

La ratio dell'art. 1341 cod. civ. va individuata nel carattere vessatorio della convenzione che ne importa la specifica approvazione per iscritto.

Con tale norma il legislatore ha voluto impedire gli abusi cui in molti casi dava luogo la pratica commerciale nell'adesione a moduli di contratti a stampa ed in relazione ai quali spesso era necessario fare ricorso al giudice per attuare giusti principi di equità e buona fede.

La finalità dell'approvazione per iscritto è, dunque, quella di ravvivare l'attenzione e la riflessione dell'aderente o dell'accettante su quelle condizioni pattizie, che rivestono un carattere particolarmente oneroso, limitando in tal modo quella disparità di posizione e di forza contrattuale riscontrabile tra chi predispone moduli o schemi di proposte di negozi di massa e chi, invece, deve sottoscriverli per conseguire determinate prestazioni o servizi. Nell'ipotesi dell'arbitrato nella materia sportiva non si rinvergono gli inconvenienti cui il legislatore ha inteso porre riparo con la già citata norma codicistica perché l'efficacia della clausola compromissoria non discende dall'attuazione di condizioni generali di

contratto predisposto da un contraente, ma dall'adesione delle parti stesse all'organizzazione sportiva e dalla consequenziale applicazione dei vincoli che ne nascono.

Nella soluzione della problematica in esame percorre gli indicati passaggi teorici la giurisprudenza dei giudici di legittimità che ha più volte ribadito **l'inapplicabilità dell'art. 1341, comma 2, cod. civ. nell'ambito dei contratti societari o associativi ribadendo l'operatività della norma soltanto con riferimento ai contratti di scambio** (cfr. tra le altre Cass. 18 febbraio 1985 n. 1367; Cass. 30 marzo 1981 n. 1826), e specificando che **la norma codicistica ha per oggetto contratti con condizioni generali predisposte da un solo contraente ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari e non invece clausole contenute nello statuto o nel regolamento di un organismo sociale del quale il soggetto entri a fare parte, come le clausole contenute nello statuto di una Federazione sportiva** (cfr. Cass. 9 aprile 1993 n. 4351 con riferimento alla clausola compromissoria prevista dall'art. 26 dello Statuto e dell'art. 49 del Regolamento della Federazione Italiana Gioco Calcio).

Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso la società sportiva deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 409-413, 806-808 e 829 c.p.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Evidenzia al riguardo che la sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha escluso che essa ricorrente avesse fatto valere i motivi di nullità, annullabilità ed inefficacia opponibili al lodo irrituale.

Aggiunge ancora che non risultavano in alcun modo provati l'effettivo trasferimento del Massara ed il suo tesseramento per l'anno 1996-1997 (indispensabile per il suo successivo ingaggio da parte dell'Hockey Club Milano) né risultava dimostrato che il giocatore avesse cercato – al fine di attenuare l'entità del pregiudizio economico denunciato – un altro ingaggio da parte di altra società sportiva.

Anche questa censura non merita accoglimento.

Va premesso che in materia sportiva la natura irrituale dell'arbitrato appare certa sulla base della considerazione secondo cui l'espressione contenuta nell'art. 4 l. 11 agosto 1973 n. 533 – secondo la quale l'arbitrato rituale è ammesso solo se sia previsto nei contratti ed accordi collettivi di lavoro – costituisce un criterio ermeneutico idoneo ad escludere il carattere rituale degli arbitrati cui fanno riferimento leggi speciali. Su tale premessa si è infatti, dapprima, precisato che si rinviene nella materia in oggetto una specifica disposizione, quella cioè dell'art. 4, comma 5, l. n. 91-1981 che consente, appunto, l'inserimento nel contratto tra sportivo e società di una clausola compromissoria, e si è poi evidenziato come l'interprete debba muoversi in questa

linea argomentativa per giungere alla logica conclusione che la legge n. 91 del 1981, nel solco di una eccezionale validità dei compromessi individuali risalenti a leggi speciali, abbia inteso anche essa consacrare una forma di arbitrato irrituale.

Oltre che per consistenti ragioni di carattere giuridico **la tesi che assegna all'arbitrato in materia sportiva la materia di arbitrato libero, seguita in giurisprudenza (cfr. *ex plurimis*: Cass. 17 novembre 1999 n. 12728; Cass. 18 dicembre 1990 n. 12002; Cass. 6 aprile 1990 n. 2889), si lascia preferire anche perché più funzionale alle esigenze dell'ordinamento sportivo in ragione della maggiore stabilità del lodo irrituale (stante la più estesa impugnabilità del lodo rituale) e del fatto che un sistema di risoluzione di controversie, improntato a libertà di forme, svincolato dalla stretta osservanza di norme processuali e suscettibile di definitività in tempi relativamente brevi si presenta maggiormente adeguato all'attività agonistica cadenzata su eventi susseguentisi in ristretti spazi temporali (partite di campionato, impegni all'estero, ecc.).**

Orbene la sentenza impugnata non merita la censura che le è stata mossa atteso che detta decisione si è, da un lato, basata sui principi innanzi enunciati ed ha, dall'altro, concluso per la piena validità del lodo intervenuto nella controversia tra il Massara e l'Hockey Club previa, una piena ed attenta valutazione dei fatti di causa insuscettibile di alcuna critica in questa sede di legittimità. Né, sotto un distinto versante, può sottacersi che, nell'indicare le ragioni della denunciata invalidità del lodo, la società non ha rispettato il principio dell'autosufficienza del ricorso che impone la completa ed integrale trascrizione delle risultanze processuali, che si assumono decisive e non valutate (o insufficientemente valutate) al fine di consentire alla Corte un controllo sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto senza necessità di indagini integrative (cfr. sul principio dell'autosufficienza: Cass. 10 marzo 2000 n. 2802; Cass. 13 maggio 1999 n. 4757; Cass. 16 luglio 1997 n. 6521). Identiche considerazioni e conclusioni sollecita la doglianza con la quale si addebita al Massara di non avere tenuto una condotta idonea e limitare il pregiudizio subito a seguito del denunciato mancato tesseramento ad opera della società sportiva.

Ogni censura relativa alla competenza del giudice adito non può essere proposta in questa sede per non essere stata avanzata in sede di gravame.

In ragione della sua soccombenza la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate unitamente agli onorari difensivi come in dispositivo.

Caratteristiche della clausola

- Forma scritta *ad substantiam*.
- Necessità dell'espresso rinvio (espressa sottoscrizione).
- Non è applicabile l'art. 1341 c.c.
 - Però la FIGC fa fare un'approvazione specifica sul contratto.
- Possibilità di un "compromesso" *post litem*.
- Art. 136 CGS FIGC: «La Federazione riconosce pieno effetto alle decisioni pronunciate dai Collegi arbitrali [...] costituiti sulla base degli accordi collettivi per la risoluzione delle controversie fra sportivi professionisti e società di appartenenza».

La clausola arbitrale deve soddisfare la forma scritta a pena di nullità, c.d. forma *ad substantiam*.

È, poi, particolare il fatto che la FIGC preveda una doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c., sebbene in realtà, l'art. 1341 c.c. non trovi applicazione in questa materia in quanto, come abbiamo visto, deve escludersi la natura vessatoria della clausola (Cass. 1175/03 vedi sopra; Cass. 4351/1993).

È, altresì, possibile immaginare una legittimazione arbitrale attraverso l'utilizzo di un compromesso *post litem* e non solo tramite clausola compromissoria.

Ambito di applicazione

- **Profilo soggettivo**
 - Sportivi professionisti indicati dalla legge (art. 2 l. 91/81): atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici.
 - Prestazione della attività in maniera onerosa e continuativa.(Cass. 9551/2008: no i massaggiatori sportivi)

Sotto il profilo soggettivo, sono coinvolti dall'arbitrato sportivo tutti gli sportivi professionistici, vale a dire atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici, purché la prestazione dell'attività avvenga in maniera onerosa e continuativa.

Si è posto il problema dei massaggiatori sportivi. Problema, quest'ultimo, che ha finito per coinvolgere la Corte di Cassazione che, con una sentenza del 2008, li esclude dall'ambito di applicazione soggettiva del lavoro subordinato sportivo *latu sensu*.

Cassazione Civile, sez. lav., 11/04/2008, n. 9551

Fatto

Con ricorso depositato in data 19 novembre 1993, C.F. adiva il Pretore di Messina deducendo di avere prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della A.S.R. Miraglia s.r.l.

Nel periodo corrente dal 1954 sino al 30 settembre 1993 per 12-16 ore al giorno, incluse le domeniche ed i giorni festivi, e di avere seguito la squadra di calcio in trasferta e nei ritiri estivi e di non avere ricevuto, alla cessazione del rapporto, il t.f.r.

Evidenziava che non era stato assicurato presso l'INPS con la dovuta decorrenza, e che non aveva percepito il premio per il 1993, né la tredicesima per gli anni 1982, 1992 e 1993 né ancora la quattordicesima ed il residuo dei premi partite. Aggiungeva

che annualmente gli veniva fatto sottoscrivere un contratto avente validità dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo in cui veniva indicata la retribuzione annua che percepiva. Chiedeva, quindi, il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere dalla società convenuta la somma di lire 488.074.427 – come da conteggi che allegava – o di quella diversa da determinarsi in corso di causa tramite c.t.u., con interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di differenze retributive ed altre indennità per l'attività espletata, con la qualifica di massaggiatore.

Si costituiva la società resistente che eccepiva l'incompetenza del giudice per essere la controversia devoluta agli organi della Federazione italiana gioco calcio in ragione dello Statuto e della clausola compromissoria contenuta nel contratto annualmente stipulato tra le parti; eccepiva la prescrizione quinquennale per tutte le pretese asseritamente dovute anteriori al 22 novembre 1988 (per essere stato il ricorso introduttivo notificato il 22 novembre 1993); nel merito contestava la quantità e qualità della prestazione lavorativa perché il C. aveva spiegato la sua opera solo per l'attività di massaggiatore per poche ore al giorno – dovendo la presenza dello stesso allo stadio ritenersi dettata da ragioni non lavorative ma di attaccamento allo sport ed alla squadra – ricevendo un corrispettivo adeguato alla prestazione effettuata, accettato dallo stesso e stabilito in maniera globale, che sicuramente rispondeva al dettato costituzionale. Deduceva infine che non erano dovute alcune voci dei conteggi quali “ritiri e trasferte” (perché prestazioni tipiche nelle squadre di calcio), t.f.r. (perché conglobato nel compenso annuo).

Dopo l'espletamento dell'istruttoria, il Pretore rigettava l'eccezione di incompetenza e condannava la società in favore del C. stesso al pagamento della somma di L. 249.713.564, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, con interessi e rivalutazioni monetarie oltre alla rifusione delle spese giudiziali.

Avverso tale sentenza proponeva gravame la società ed il Tribunale di Messina rigettava l'appello e condannava la società stessa alle spese del giudizio.

Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale – per quanto ancora interessa in questa sede di legittimità – osservava: che le disposizioni statutarie e regolamentari delle Federazioni sportive, volte a demandare ad organi federali la cognizione di controversie di carattere economico tra società sportive e tesserati, in quanto non costituiscono atti normativi primari non possono derogare alle norme statali della giurisdizione del giudice ordinario; che non operava l'eccepita prescrizione quinquennale dovendosi riconoscere la fittizietà dei rapporti a termine, per essersi in presenza di un unico rapporto protrattosi ininterrottamente sino al 1993; che i diversi contratti annuali erano sottoscritti al solo fine di eludere le disposizioni di cui alla l. n. 230 del 1962; che

stante la mancata apposizione della firma sub la clausola n. 3 del contratto annuale in ragione del suo carattere vessatorio non poteva ritenersi operante perché, essendo volta a non contestare il trattamento economico globale riconosciuto al C., importava una rinunzia anticipata del prestatore di lavoro a spettanze previste da norme inderogabili di legge sicché doveva reputarsi nulla *ex art.* 1418 c.c.; che nel caso in esame non poteva trovare applicazione la l. n. 23 marzo 1981, n. 91, dal momento che detta legge trova applicazione per le figure professionali di cui all'art. 2, tra le quali non vi è quella del massaggiatore; che al C. dovevano riconoscersi le diverse indennità ed i diversi emolumenti economici richiesti a titolo di lavoro straordinario, di mancati riposi settimanali, ferie, tredicesima mensilità e t.f.r.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la A.S.R. Miraglia s.r.l. in liquidazione, già A.C.R. Messina s.p.a. Resiste con controricorso C.F.

Ambedue le parti hanno depositato memorie *ex art.* 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va in primo luogo dichiarato infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dal C. in quanto al fine del computo del termine di sessanta giorni (dalla notifica della sentenza impugnata) oltre il quale non può *ex art.* 325 c.p.c., comma 2, proporsi impugnazione non deve farsi riferimento alla data della notifica del ricorso ad esso C. ma alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
2. Con il primo motivo del ricorso la società deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 808 c.p.c.), della l. n. 533 del 1973, artt. 4 e 5, della l. n. 91 del 1981, art. 4, comma 5 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Assume al riguardo la società ricorrente che non può condividersi l'assunto del Tribunale di Messina che gli art. 24 dello Statuto della Federazione italiana Gioco Calcio e art. 42 della Giustizia sportiva – norme che introducono il c.d. “vincolo di giustizia sportiva” – non sono idonee a derogare alla disciplina statutale sulla giurisdizione, riservata dalle leggi dello Stato o ad altri atti muniti di pari efficacia.

Ed invero sostiene la ricorrente che nel caso di specie doveva trovare applicazione il c.d. “vincolo sportivo”, che imponeva di devolvere la presente controversia agli organi di giustizia sportiva perché la della l. n. 91 del 1981, art. 4, comma 5, prevede espressamente che nei contratti di lavoro stipulati tra società e dipendenti sportivi possono essere inserite clausole compromissorie per il deferimento ad arbitri delle liti concernenti l'attuazione del contratto medesimo, e perché per tali clausole non vengono richiamate le limitazioni imposte dagli artt. 1. n. 533 del 1973, artt. 4 e 5.

2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1341, 1342, 1363, 1418, 2126, 2099 c.c., art. 36 Cost.) nonché difetto della motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Lamenta la società ricorrente che il giudice d'appello ha errato nell'escludere la validità ed operatività della clausola di cui all'art. 3 del contratto stipulato annualmente tra le parti, in forza del quale il trattamento economico doveva considerarsi comprensivo di "ogni altro emolumento, indennità o assegno cui, per qualsivoglia titolo, il massaggiatore abbia eventualmente diritto per legge, consuetudine generale o particolare o norma contrattuale preesistente, in conseguenza od in relazione all'attività svolta nella sua qualità di tesserato". Ed invero, non poteva condividersi l'affermazione del giudice d'appello secondo cui la suddetta clausola era soggetta, quanto alla sua approvazione, alla disciplina di cui all'art. 1342 c.c., né sotto altro versante poteva disconoscersi l'intima connessione tra l'art. 3 ed il successivo articolo 4 del contratto, che nel prevedere il divieto e la nullità di qualsiasi pattuizione di emolumenti non risultante dal contratto medesimo non faceva altro che ribadire il principio di onnicomprensività del trattamento retributivo previsto dalla precedente disposizione contrattuale. Doveva, infine, darsi rilievo alla circostanza che il massaggiatore di una squadra di calcio può svolgere la sua attività soltanto se tesserato ed affiliato alla Federazione, sicché nessuna possibilità è data alle parti di costituire il relativo rapporto al di fuori dello schema contrattuale predisposto dalla Lega, attraverso il quale si realizza oltre che la composizione degli interessi economici, anche il tesseramento e la sottoposizione alle norme ed ai principi dell'ordinamento federale, con una conseguenziale permeabilità della autonomia collettiva al meccanismo di integrazione degli effetti contrattuali *ex* art. 1374 c.c.

Ne conseguiva, nel caso di specie, che la causa giustificatrice delle clausole contrattuali scrutinate trovava il proprio fondamento in ben precise norme organizzative interne alla F.I.G.C.

Per concludere, il Tribunale di Messina, nell'esaminare la clausola di conglobamento di cui al contratto di lavoro, avrebbe dovuto tener conto che il compenso mensile del C. superava all'epoca i quattro milioni mensili e che non vi era stata alcuna violazione di diritti inderogabili da parte della società.

2.2. Con il terzo motivo infine la A.S.R. Miraglia s.r.l. lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (l. n. 91 del 1981) nonché motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Deduce al riguardo la società che il giudice d'appello, nel ritenere tassativa la disposizione della l. n. 91 del 1981, art. 2, non ha tenuto nella dovuta considerazione la *ratio* di tale disposizione, non preoccupandosi di dare conto delle ragioni per cui le norme federali annoverano anche i massaggiatori tra gli sportivi professionisti, stabilendo altresì che il loro rapporto di lavoro sia regolato da contratti predisposti ed approvati dalla Lega in conformità a quanto previsto dall'art. 4 della suddetta legge. La qualificazione del professionismo sportivo non può essere ricondotta alle quattro figure esemplificate dalla suddetta norma, ma deve essere di volta in volta rintracciata nella disciplina dettata in materia dalle varie Federazioni sportive sulla base delle valutazioni operate dal CONI, tenuto conto dell'evoluzione che, sul piano organizzativo, può aversi nelle strutture societarie. Così per la Federazione Gioco Calcio nella categoria dei tecnici, di cui esiste apposito albo, sono espressamente compresi oltre agli allenatori, ai direttori tecnico-sportivi ed ai preparatori atletici, anche i medici sociali ed i massaggiatori (art. 13 del Regolamento del settore tecnico), mentre ad esempio per la Federazione Italiana di Atletica Leggera appartengono al ruolo dei tecnici federali tutti coloro ai quali sono affidati, a vantaggio degli atleti, compiti tecnici di istruzione, guida e consiglio nella preparazione e svolgimento delle gare.

3. I motivi del ricorso, da esaminarsi congiuntamente per comportare la soluzione di questioni tra loro strettamente connesse, vanno rigettati perché privi di fondamento.

4. La necessità di percorrere un ordinato iter argomentativo porta ad esaminare prima degli altri il terzo motivo del ricorso.

5. La l. 23 marzo 1981, n. 91, dopo avere nell'art. 1 enunciato che l'attività sportiva è libera e può essere svolta in forma collettiva o individuale, professionistica o dilettantistica, statuisce testualmente poi nell'art. 2 che "Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica".

5.1. In dottrina è problema dibattuto se l'elencazione degli sportivi professionisti contenuta nel citato art. 2 debba considerarsi tassativa o debba, invece, reputarsi esemplificativa sì da consentire l'intera applicazione della legge n. 91 del 1981 anche ad altri soggetti non menzionati nella disposizione.

5.2. La Corte ritiene che debba seguirsi l'opinione secondo cui l'elencazione debba

considerarsi tassativa per avere il legislatore adoperato non espressioni generiche, tali da permettere una classificazione dell'art. 2 in termini di norma aperta. Per di più assume incisivo rilievo a sostegno di quanto ora detto la considerazione che una legge speciale, quale quella in esame, che contiene sotto molti versanti numerose e vistose regole, sovente in senso peggiorativo, rispetto alla disciplina generale del rapporto di lavoro subordinato non può estendersi per analogia ai lavoratori non espressamente contemplati nel dettato normativo, e non può, neanche, accreditare una interpretazione estensiva volta ad includere tra i tecnici, singolarmente indicati nel già citato art. 2, anche figure – quali il medico sociale ed il massaggiatore sportivo – che hanno professionalità significativamente diverse da quelle indicate nella summenzionata norma. Nella stessa ottica volta a negare ogni approccio ermeneutico diretto ad ampliare l'ambito operativo della l. n. 91 del 1981, art. 2, si è fatto riferimento anche all'art. 4 della stessa legge. Si è rilevato, infatti, che tale disposizione prevede che alla costituzione del rapporto di lavoro dello sportivo professionista, soggetto alla l. n. 91 del 1981, si provveda attraverso un contratto individuale stipulato conformemente ad un contratto tipo che recepisca gli accordi stipulati a livello collettivo.

Previsione questa che, si è aggiunto, costituisce un ulteriore impedimento a che – in assenza di contratti collettivi regolanti l'attività di categorie di lavoratori non contemplati nell'art. 2 – possa procedersi ad una interpretazione analogica o semplicemente estensiva delle figure di professionisti cui applicare la legge n. 91 del 1981.

Né, infine, può essere sottaciuto che tale realtà fattuale, giustificatrice di una diversa disciplina normativa tra le diverse figure di sportivi, è alla base del anche del decreto 13 marzo 1995 del Ministero della Sanità contenente “norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionistici” che, proprio in ragione della specificità delle singole professionalità, detta a tutela della salute distinte disposizioni “per i professionisti diversi dagli atleti indicati nella l. 23 marzo 1981, n. 91, art. 2”.

5.3. La ricca articolazione delle discipline sportive e la necessità di ricorrere per la buona riuscita delle prestazioni e degli eventi sportivi al contributo di molti operatori volti a fornire le loro prestazioni nell'ambito dell'attività agonistica hanno indotto, quindi, il legislatore non solo a differenziare, come si è visto, gli sportivi professionisti tra quelli espressamente indicati e quelli non menzionati nella l. n. 91, art. 2, ma anche a fissare, con l'art. 3 della legge stessa, all'interno dei primi dei diversi criteri per la qualificazione del rapporto lavorativo.

Ed invero, come ha più volte ribadito questa Corte di Cassazione, la l. 23 marzo 1981, n. 91, in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, detta regole per

la qualificazione del rapporto di lavoro dell'atleta professionista, stabilendo specificamente all'art. 3 i presupposti della fattispecie in cui la prestazione pattuita a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, laddove per le altre figure di lavoratori sportivi contemplate nell'art. 2 (allenatori, direttori tecnico sportivi e preparatori atletici) la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione deve essere accertata di volta in volta nel caso concreto, in applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro (cfr. *ex plurimis*: Cass. 28 dicembre 1996 n. 11540; Cass. 17 gennaio 1996 n. 354; Cass. 8 giugno 1995 n. 6439), che devono anche trovare applicazione pure per tutti gli altri sportivi professionisti.

6. L'infondatezza del primo e del secondo motivo del ricorso si presenta come mero corollario delle considerazioni ora svolte.

6.1. Ed infatti l'inapplicabilità della normativa di cui alla l. n. 91 del 1981 nei sensi innanzi enunciati al rapporto di lavoro degli sportivi professionisti, come il massaggiatore, non espressamente indicati nell'art. 2 della legge stessa, comporta, che il relativo contratto con la società calcistica – assoggettabile alle regole generali applicabili al rapporto di lavoro subordinato in presenza dei presupposti caratterizzati detto rapporto – non consente, alla stregua del disposto dell'art. 806 c.p.c., comma 2, che le relative controversie siano decise da arbitri in mancanza di una espressa previsione di legge o di accordi collettivi di lavoro; circostanze queste non ricorrenti nel caso di specie per non essere applicabile al rapporto lavorativo *de quo* la l. n. 91 del 1981, art. 4, e per non essere stata provato che il ricorso all'arbitrato sia oggetto di una espressa previsione da parte di un accordo collettivo di lavoro.

7. E le esigenze garantistiche comportanti l'assoggettamento del rapporto lavorativo del massaggiatore – e di altri lavoratori sportivi non rientranti come questi (ad esempio medico sociale) tra i professionisti tassativamente indicati nella l. n. 91, art. 2, – al plesso normativo regolante i generali rapporti di lavoro subordinato determinano come consequenziali ricadute anche l'assoggettamento del relativo rapporto lavorativo, dapprima, alla l. n. 230 del 1962 e, ora, al d.lgs. n. 368 del 2001, (così come novellato della l. n. 247 del 2007, art. 1, commi 39 e 40) sui contratti a termine, nonché l'applicabilità del patto di conglobamento (nei compensi corrisposti per le prestazioni lavorative di corrispettivi ulteriormente dovuti al lavoratore subordinato per legge o per contratto, quali la tredicesima mensilità, il compenso per ferie e per le festività), che può essere riconosciuta però solo se dal patto di conglobamento risultino gli specifici titoli cui è riferibile la prestazione patrimoniale complessiva, perché solo in tal caso è superabile la presunzione che il compenso stabilito è dovuto quale corrispettivo

della sola prestazione ordinaria, rendendosi possibile il controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto (cfr. in tali sensi: Cass. 4 giugno 2002 n. 8097, cui *adde ex plurimis*: Cass. 20 ottobre 1998 n. 10395).

8. Quanto ora detto non comporta però l'accoglimento della censura mossa dalla società alla impugnata sentenza per avere accolto la richiesta di spettanze economiche rivendicate a vario titolo dal C., senza tenere conto del patto di conglobamento intervenuto tra essa società ed il C. stesso. Ed invero, in violazione del principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, la società ricorrente non ha esplicitato il contenuto del suddetto patto al fine di consentire a questo giudice di legittimità, sulla base del solo ricorso, un esame sulla rilevanza della censura mossa e sulla validità del suddetto patto, non valendo a tali fini il mero e generico richiamo, nel contratto di lavoro firmato dal C., al principio dell'onnicomprendività della retribuzione a questi corrisposta.

9. Per quanto sinora detto il ricorso – seppure a seguito dell'esercizio dei poteri correttivi di cui all'ultimo comma dell'art. 384 c.p.c., – va rigettato e va, in ragione dei compiti di nomofilachia devoluti a questa Corte di Cassazione, enunciato il seguente principio di diritto **“La L. 23 marzo 1981, art. 2, opera una distinzione tra le figure tassativamente indicate di sportivi professionisti (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi), cui va applicata la suddetta l. n. 91 e gli altri sportivi professionisti (quali massaggiatori, medici sociali, ecc.) non indicati in detta disposizione, il cui rapporto di lavoro, qualora ne ricorrano gli estremi, è assoggettato invece alle generali norme regolanti il rapporto di lavoro subordinato.** Ne consegue, per quanto attiene alla individuazione delle controversie arbitrabili, l'applicabilità del disposto dell'art. 806 c.p.c., comma 2, e, sul piano del diritto sostanziale, l'applicabilità anche della generale normativa sui contratti termine (l. n. 230 del 1962, ed ora d.lgs. n. 368 del 2001, novellato dalla l. n. 247 del 2007, art. 1, comma 39 e 40) nonché del principio dell'onnicomprendività della retribuzione e del patto di conglobamento, sempre che dal detto patto risultino gli specifici titoli cui è riferibile la prestazione patrimoniale complessiva”.

10. In ragione della soccombenza la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione ed agli onorari difensivi liquidati come in dispositivo.

Ambito di applicazione

- **Profilo oggettivo**

- Rapporti di lavoro subordinato a titolo oneroso (Cass. 20800/10: estende anche ai rapporti di parasubordinazione).
- Estensione a tutte le liti che hanno la “*causa petendi*” nel contratto (Trib. Milano 9938/2012): domanda di risoluzione e quella di danni.

Sotto il profilo oggettivo, ci si riferisce ai rapporti di lavoro subordinato a titolo oneroso. La Cassazione, con sent. n. 20800/10, allargando ulteriormente le maglie, ha coinvolto i rapporti di parasubordinazione.

Il Tribunale di Milano, a sua volta, con sent. 9938/2012, circa la questione relativa alla possibilità che nella clausola compromissoria – che riguarda l’interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto – potesse rientrare anche l’azione di danno, ha dato risposta affermativa.

Tribunale Milano, sez. VII, 14/09/2012, n. 9938

FATTO E DIRITTO

Il presente giudizio risulta dalla riunione delle cause connesse RG 25563/08 e 62541/08, entrambe aventi *causa petendi* nel contratto d’appalto stipulato in data 14.6.06 tra la committente Cooperativa dei Lavoratori di Pantigliate e l’appaltatrice Iozzi Cantieri Edili, avente ad oggetto la realizzazione in Comune di Pantigliate di n. 20 alloggi e n. 20 box. Il primo giudizio è costituito dall’opposizione da parte della Cooperativa al decreto ingiuntivo n. 4177/08 ottenuto dalla Iozzi per il pagamento, a titolo di corrispettivo dell’appalto, della somma di euro 43.585,07, oltre interessi e spese. Il secondo giudizio è stato introdotto dalla Iozzi per sentire accertare l’inefficacia della comunicazione di risoluzione del contratto d’appalto da parte della Cooperativa e per sentire dichiarare per converso la risoluzione del contratto stesso per inadempimento della Cooperativa, con conseguente condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni.

In entrambi i giudizi la Cooperativa ha formulato in via pregiudiziale *exceptio compromissi* ed in subordine ed in via riconvenzionale nel merito domanda di risoluzione del contratto *inter partes* per inadempimento di Iozzi, con conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione del corrispettivo ricevuto ed al risarcimento dei danni. Questo Giudice ritiene fondata l'eccezione pregiudiziale per le ragioni che seguono. Viene qui in rilievo l'art. 2.9.03 del Capitolato Speciale d'appalto, intitolato "Commissione arbitrale sulla esecuzione dell'appalto", che così recita: "Nel caso di eventuali controversie relative alla interpretazione e applicazione delle norme del corpo contrattuale dell'appalto sarà chiamato a decidere un Collegio Arbitrale così composto [...]".

La Iozzi, per escludere l'applicabilità della suddetta clausola compromissoria alle domande proposte in questo giudizio, cita la giurisprudenza secondo cui "la clausola compromissoria che demanda agli arbitri la cognizione delle controversie attinenti alla interpretazione ed esecuzione del contratto non è applicabile alla domanda di risarcimento danni e, comunque, a fronte di più domande connesse, di cui solo alcune rientrino nella competenza arbitrale, questa viene assorbita ed esclusa da quella ordinaria" (Cass. n. 23088/2007).

Ritiene questo Giudice che l'espressione "interpretazione ed esecuzione" non sia tuttavia intercambiabile *sic et simpliciter* con l'espressione adoperata nella clausola 2.9.03 "interpretazione ed applicazione", che è da ritenere di più ampia portata e ricomprende senz'altro la domanda di Iozzi di accertamento negativo dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto per essersi la Cooperativa avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 2.3.04 del capitolato speciale, domanda prodromica alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della Cooperativa.

Non solo: un consolidato indirizzo della Suprema Corte, recentemente confermato, è nel senso che **"il collegio arbitrale, al quale con una clausola compromissoria siano state deferite le controversie in materia di interpretazione o di applicazione del contratto, è competente a decidere anche in materia di inadempimento o di risoluzione del contratto stesso, poiché detto patto, in assenza di espressa volontà contraria, deve essere interpretato in senso lato, con riferimento a tutte le controversie relative a pretese aventi causa nel contratto"** (Cass. n. 13531/2011).

Ciò a conforto della maggiore ampiezza della clausola compromissoria relativa non solo all'interpretazione ma anche all'applicazione del contratto, che quindi va estesa

a tutte le controversie relative a pretese aventi la loro *causa petendi* nel contratto, **ivi compresa la domanda di risoluzione per inadempimento e la domanda di risarcimento danni ad essa connessa e consequenziale.**

Né può essere ravvisata nella fattispecie una espressa volontà contraria, che parte Iozzi sostiene doversi ravvisare in un inciso che si rinviene nell'art. 2.3.04 del Capitolato Speciale, che, come si è visto, è relativo alla clausola risolutiva espressa. Si tratta dell'inciso seguente (cfr. pag. 11, primo capoverso): "Fermo restante il diritto di entrambe le parti di agire in ogni sede a tutela dei propri diritti per ottenere il risarcimento di danni economici derivanti dalla risoluzione del contratto, l'IMPRESA non potrà opporsi all'ordine di estromissione dal cantiere [...]".

Ebbene, non si ritiene che tale inciso possa prevalere su quanto disposto espressamente dalla clausola arbitrale di cui all'art. 2.9.03, poiché l'espressione "diritto di agire in ogni sede" è di per sé neutra, là dove la sede arbitrale è specificamente pattuita in apposito articolo.

Da tutto quanto sopra esposto e considerato consegue la piena validità, efficacia ed applicabilità a tutte le domande sottoposte all'attenzione di questo Giudice della clausola compromissoria di cui all'art. 2.9.03 del Capitolato Speciale del contratto *inter partes*.

Pertanto, occorre dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 4177/08, essendo la relativa domanda improponibile, vista la rinunzia convenzionale delle parti all'azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato.

Parimenti questo Giudice deve dichiararsi incompetente ai sensi dell'art. 819-ter c.p.c. su tutte le altre domande proposte dalle parti, che vanno rimesse al giudizio arbitrale. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa o assorbita:

- 1) dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 4177/08 per improponibilità della domanda e rimette la controversia al giudizio degli arbitri;
- 2) dichiara la propria incompetenza su tutte le altre domande proposte dalle parti e rimette la controversia al giudizio degli arbitri;
- 3) dichiara tenuta e condanna Iozzi Cantieri Edili s.r.l. a rifondere alla Cooperativa dei Lavoratori di Pantigliate Soc. Coop. le spese di lite, che liquida in euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

Ambito di applicazione

Di quali cause stiamo parlando?

a) Per i calciatori:

- recupero emolumenti;
- richieste di equo indennizzo *ex art. 3* Accordo collettivo, se manca il visto della Lega;
- richiesta di reintegrazione negli allenamenti e nella rosa di prima squadra;
- rimborso spese mediche a seguito infortunio.

Venendo ora all'ambito di applicazione, si tratta, per i calciatori, di cause di recupero emolumenti, di equo indennizzo *ex art. 3* Accordo collettivo, di reintegrazione negli allenamenti e nella rosa di prima squadra e, eventualmente, di rimborso di spese mediche a seguito di infortuni.

Ambito di applicazione

b) Per le società:

- richiesta irrogazione delle multe;
- riduzione dei compensi a seguito di infrazioni disciplinari del giocatore;
- richiesta di risoluzione del contratto per superamento del "periodo di comportamento" a seguito di infortunio.

Per le società, invece, si tratta di richieste di irrogazione di multe, di riduzione dei compensi a seguito di infrazioni disciplinari del calciatore, nonché di richieste di risoluzione del contratto per superamento del “periodo di comportamento” a seguito di infortunio.

Clausola compromissoria e mancanza di contratto collettivo

- Il contratto individuale rinvia alla disciplina collettiva.
- Il contratto collettivo autorizza il ricorso all'arbitrato.
- Il contratto collettivo non ha efficacia ultrattiva nella parte normativa ex art. 2074 c.c.

- Cosa succede alla clausola compromissoria se scade il contratto collettivo?
Due vie possibili (a seconda della fonte che legittima la clausola compromissoria):
 1. se la legittimazione è nell'accordo collettivo: l'accordo stabilisce l'arbitrabilità della lite e, in mancanza, gli arbitri sono incompetenti;
 2. se la legittimazione è nella legge: gli arbitri rimangono competenti.

Clausola compromissoria e mancanza di contratto collettivo

Due vie diverse, due soluzioni diverse:

- 1) nel primo caso, difetto di “*potestas iudicandi*”, rinvio al g.o. con problemi di “*translatio iudicii*”;
- 2) nel secondo caso, dovrà applicarsi la legge. Quale?
 - Arbitrato “*ad hoc*”
(art. 412-*quater* c.p.c.)

Contratto collettivo e sua proroga

- Ecco perché gli Accordi collettivi AIC-LNPA sottoscritti dal 2012 (e già scaduti) vengono sempre prorogati ogni anno (prossima scadenza 30 giugno 2021).

Il contratto individuale consta, dunque, di una clausola compromissoria che, a sua volta, rinvia a un contratto collettivo, in forza del quale si autorizza il ricorso all'arbitrato.

Si ha, pertanto, un contratto individuale che rinvia ad un contratto collettivo.

Come è noto, però, ai sensi dell'art. 2074 c.c., la parte normativa dei contratti collettivi non ha efficacia ultrattiva una volta scaduto il contratto.

È proprio in un tale contesto che si è posto un problema “annoso”, posto difatti pressoché tutti gli anni dinanzi alle Leghe: che cosa succede se scade il contratto collettivo? La clausola compromissoria posta all'interno del contratto individuale resta salva?

Il problema si pone in sostanza nella misura in cui la clausola arbitrale si riferisce a un contratto collettivo che è scaduto.

Le soluzioni prospettabili sono due:

1. se la legittimazione è nell'accordo collettivo, stabilendo quest'ultimo l'arbitrabilità della lite, in sua assenza gli arbitri devono ritenersi incompetenti;
2. se, invece, la legittimazione è nella legge, vale a dire nella l. 91/81, gli arbitri rimangono competenti.

Per tali ordini di fattori, nel primo caso, dovrà ritenersi che la clausola compromissoria abbia perso efficacia perché legittimata da un contratto collettivo scaduto. Pertanto, in difetto di *potestas iudicandi* degli arbitri, ne verrebbe fuori un rinvio al giudice ordinario, con conseguenti problemi di *traslatio iudicii*, vale a dire di trasferimento della causa dinanzi al giudice ordinario. Diversamente,

se il contratto trovasse la sua legittimazione nella legge, pur in scadenza del contratto collettivo, avrebbe luogo un arbitrato che, però, non trova la sua giustificazione nei contratti collettivi. Non si tratterebbe, allora, di un vero e proprio arbitrato sportivo, quasi degradando quest'ultimo ad arbitrato del lavoro disciplinato dal codice di rito.

La situazione che viene dunque a crearsi con la cessazione di efficacia dei contratti collettivi delle Leghe ha in ogni caso riflessi non indifferenti. Ed è proprio per quest'ordine di fattori che ogni anno, intorno a maggio, viene prorogato l'accordo collettivo tra l'Associazione Italiana Calciatori e la Lega; accordo che è allo stato prorogato per il momento fino a maggio 2021.

Procedimento arbitrale sportivo nel calcio

- Tre regolamenti per tre accordi collettivi a seconda delle Leghe (dopo marzo 2012)
- Caratteristiche
 - Norme di procedura (regolamento + disposizioni legge)
 - Procedimento ordinario e accelerato [termini ridotti a metà]
 - Sede dell'arbitrato
 - SERIE A ----- sopra euro 50.000: luogo di stipula del contratto
----- sotto euro 50.000: Roma
 - SERIE B ---- Milano
 - SERIE C ---- Coverciano
 - Nomina del collegio arbitrale (esistenza di liste?):
 - SERIE A ---- no liste
 - SERIE B ---- solo il Presidente è attinto dalle liste
 - SERIE C ---- scelti tutti dalle liste
 - Parti e assistenza tecnica: necessaria? ---- no
 - Libertà delle forme (rispetto del contraddittorio e la difesa)

Il procedimento arbitrale varia a seconda dei tre regolamenti allegati ai rispettivi tre accordi collettivi.

Tutti i Regolamenti fanno salve, oltre che le norme del Regolamento stesso, anche le norme del codice di rito. Per tutto ciò che, dunque, non sia stato espressamente regolato dal Regolamento si rinvia al Codice di procedura civile. Si distinguono due tipologie di procedimenti: un procedimento ordinario e un procedimento accelerato previsto, ad esempio, per la Serie A nel caso di impugnazioni di multe irrogate direttamente dalle società, di esclusione temporanea dagli allenamenti

disposta dalla Società, ecc. In tutti questi casi si avverte, infatti, la necessità di razionalizzare i tempi, vedendosi, a tali fini, i termini ridotti alla metà.

Quanto alla sede dell'arbitrato, nel caso di Serie A, essa varia a seconda del valore della lite: se superiore a 50.000 euro si guarda al luogo di stipula del contratto; diversamente, se inferiore a 50.000 euro, il Collegio arbitrale ha sede a Roma.

Diversamente, per la Serie B la sede è Milano, per la serie C è Coverciano.

Guardando, ora, alla nomina degli arbitri atti a comporre il Collegio arbitrale, nel caso della Serie A non esiste alcuna lista, per la Serie B, invece, solo il Presidente del Collegio viene attinto da delle liste, a dispetto della serie C ove tutti gli arbitri vengono attinti da delle liste. Laddove gli arbitri non trovino un accordo per la nomina del terzo arbitro in funzione di Presidente, quest'ultimo verrà nominato dall'Autorità giudiziaria, ossia il Presidente del Tribunale.

Procedimento arbitrale sportivo nel calcio

- **Procedimento**: domanda, risposta, riunione, tentativo di conciliazione, eventuale istruttoria.
- **Istruttoria**:
 - libertà nella conduzione dell'istruttoria (documenti, testimonianza e CTU);
 - ammissione di mezzi di prova «secondo opportunità e necessità» (= prove anche d'ufficio) - art. 7 Lega Pro;
 - valutazione di atti/documenti ritualmente depositati secondo le disposizioni regolamentari (esempio: documenti federali);
 - i documenti non ufficiali hanno valore solo indicativo (argomento di prova?);
 - prova testimoniale: silenzio dei regolamenti (massima libertà, no ausilio del giudice ex art. 816-ter c.p.c.);
 - ammissione di perizia tecnica (contabile o medica).

Quanto all'istruttoria nella procedura arbitrale *de qua*, i Regolamenti danno una certa libertà nella conduzione dell'istruttoria. Si pensi, in particolare, alla produzione di documenti, all'esperimento della testimonianza, o, ancora, alla consulenza tecnica (spesso, fondamentale, ai fini del conteggio degli emolumenti).

L'art. 7 della Lega Pro, proprio in materia istruttoria, sottolinea come sia necessario che l'arbitro ammetta i mezzi di prova «secondo opportunità e necessità». In questo modo, è come se si autorizzasse il Collegio arbitrale ad ammettere anche delle prove d'ufficio che, di regola, sono tendenzialmente escluse in forza del principio dispositivo.

Ad ulteriore riprova dei più estesi poteri istruttori rimessi all'arbitro è, poi, la circostanza tale per cui il Collegio possa decidere «sulla base delle difese e degli atti ritualmente depositati in conformità alle disposizioni regolamentari». A seguire, «tutti i documenti non depositati ai sensi del presente Regolamento, hanno valore meramente indicativo». Quest'ultimo inciso fa sorgere una qualche perplessità: è una prova liberamente apprezzabile o una prova “degradata” ad argomento di prova?

Probabilmente, questa seconda lettura è maggiormente fondata. Di regola, un documento “non ufficiale” non potrebbe, di per sé, costituire fondamento della decisione del Collegio arbitrale.

Si evidenzia, poi, il silenzio dei Regolamenti sulla prova testimoniale, il che autorizza una massima libertà nel suo esperimento, dovendosi, però, escludere l'eventuale accompagnamento coattivo del teste per mezzo dell'ausilio del Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art. 816-ter, co. 3, c.p.c.

Procedimento arbitrale sportivo nel calcio

- Termine di deliberazione: 60 gg. serie A (+ 30 di proroga).
- Decisione secondo diritto.
- Deliberazione a maggioranza (possibilità di “dissenting opinion”).
- Lodo esecutivo in sede sportiva e in sede statale.
 - Prelievo delle somme dal conto campionato.
 - In caso di incapienza, fondi depositati in Lega.
- Costi dell'arbitrato: previsti dai singoli regolamenti.

Il termine per la deliberazione, sempre nel caso della Serie A, è di 30 giorni. La decisione deve essere assunta secondo diritto.

La deliberazione, inoltre, può essere presa a maggioranza con possibilità di “dissenting opinion” e, quindi, di opinione dissenziente in caso di disaccordo.

Il lodo è esecutivo tanto in sede sportiva quanto statale.

Procedimento arbitrale sportivo nel calcio

- Costi dell'arbitrato

SERIE A

A) Procedimenti fino a euro 50.0000: 3.500 per il Collegio e compenso dimezzato se è arbitro unico.

B) Procedimenti sopra i 50.000: scaglione minimo del Tariffario forense.

C) Non sono liquidati onorari, né spese di difesa e/o funzionamento nei procedimenti aventi ad oggetto irrogazione di multe e riduzione della retribuzione per squalifica con valore complessivo fino a euro 50.000.

D) Ai collegi arbitrali è dovuto altresì il rimborso delle spese sostenute se documentate.

- Il carattere oneroso della procedura può essere un limite al diritto di accesso alla giustizia, soprattutto all'atleta.
- Possibilità di un gratuito patrocinio?
- Qualora una parte non provveda al pagamento, in base al principio di solidarietà (art. 814 c.p.c.), l'arbitrato si estingue se non vi provvede l'altra parte.

Quanto ai costi dei procedimenti arbitrali in Serie A, per i procedimenti dal valore non superiore a 50.000 euro, i costi equivalgono a 3500 euro per il Collegio (venendo, però, il compenso dimezzato nel caso di arbitro unico). Per i procedimenti sopra i 50.000 euro si fa riferimento allo scaglione minimo del Tariffario forense.

Non sono in ogni caso liquidati onorari, né spese di difesa e/o funzionamento nei procedimenti aventi ad oggetto erogazione di multe e riduzione della retribuzione per squalifica con valore complessivo fino a 50.000 euro.

Al Collegio arbitrale è dovuto altresì il rimborso delle spese da questo sostenute, purché documentate.

L'esperienza dimostra che quello dei costi sia spesso un limite difficile da superare, specie da parte di taluni atleti. Si è, infatti, posto il problema della possibilità dell'utilizzo del gratuito patrocinio che è stato inserito nell'ultimo Codice di giustizia sportiva del CONI (art. 8). Tuttavia, le Federazioni allo stato attuale non

hanno ancora recepito tale disciplina né per gli organi giudiziari sportivi (se non la FIGC per i procedimenti disciplinari avanti la Corte federale d'appello) né per l'arbitrato. Mentre tale istituto è presente per le procedure arbitrali avanti al TAS.

Inoltre, proprio per il principio di solidarietà che vige in arbitrato in materia di compensi *ex art.* 814 c.p.c., se la parte ricorrente non versa le anticipazioni al Collegio arbitrale e così altrettanto fa il convenuto (spesso la Società), il processo arbitrale si estingue. Spesso, infatti, potrebbe esservi una strategia della Società, convenuta in giudizio, di non costituirsi in arbitrato, nel tentativo di far onerare intanto tutte le spese a carico del ricorrente.

Procedimento arbitrale sportivo nel calcio

Impugnazione del lodo

Chiarisce **Cass. 19182/2013**:

- la decorrenza del termine per l'impugnazione deve essere individuata dalla notificazione del lodo;
- l'arbitrato ha natura irrituale e dunque ha come unico regime di impugnazione, come previsto dall'art. 412-*quater* c.p.c., la possibilità di adire il Tribunale in funzione di giudice del lavoro;
- La pronuncia del Tribunale è resa in primo e unico grado e dunque ricorribile solo per Cassazione;
- no impugnazione avanti alla Corte d'appello: in caso di errore, non è possibile la c.d. "*translatio iudicii*".

Per quel che riguarda l'impugnazione del lodo sportivo, la Cassazione, con sentenza n. 19182 del 2013, sottolinea come, vantando tale arbitrato natura irrituale, deve essere impugnato dinanzi al Tribunale in funzione di giudice del lavoro. Dalla pronuncia del Tribunale, poi, si evince come, trattandosi di un lodo qualificabile ai sensi del 412-*quater* c.p.c., deve intendersi una decisione resa in primo ed unico grado, pertanto non appellabile ma solamente ricorribile per cassazione.

Se per errore una parte dovesse appellarla, dovrebbe escludersi qualsiasi forma di trasferimento della causa, non sussistendo alcuna forma di *translatio iudicii* tra gradi.

Cassazione Civ., sez. lav., 19/08/2013, n. 19182

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La sentenza attualmente impugnata dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto dalla S.S. Lazio s.p.a. avverso il lodo arbitrale emesso in data 23 dicembre 2009 tra la società ricorrente e P.G. dal Collegio arbitrale istituito presso la Lega Nazionale Professionisti.

Il Tribunale di Milano, per quel che qui interessa, precisa che:

- a) con il lodo attualmente impugnato il suindicato Collegio arbitrale, in accoglimento del ricorso del P., ha dichiarato la risoluzione del contratto di lavoro sportivo stipulato dal calciatore professionista con la Lazio e ha condannato quest'ultima al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di lite;
- b) il Presidente f.f. del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, con decreto dell'1 febbraio 2010, ha dichiarato il lodo esecutivo ai sensi dell'art. 412-*quater* cod. proc. civ.;
- c) in base a tale ultima norma il lodo è reso esecutivo previo accertamento dei seguenti elementi: 1) inutile decorso del termine di trenta giorni per la relativa impugnazione; 2) intervenuta accettazione scritta della decisione arbitrale, da parte degli interessati; 3) intervenuto rigetto dell'impugnativa del lodo;
- d) nella specie con il suddetto decreto presidenziale è stata attribuita efficacia esecutiva al lodo, sull'assunto che era ormai inutilmente trascorso il termine di legge per l'impugnazione, assunto evidentemente basato sul computo di tale termine a decorrere dal giorno della "notifica del lodo da parte della Cancelleria";
- e) questo accertamento giudiziale della tardività dell'impugnazione non consente di riesaminare la questione, in applicazione della regola del *ne bis in idem*;
- f) peraltro, l'art. 825 cod. proc. civ. prevede espressamente uno strumento – il reclamo alla Corte d'appello – specifico per ottenere il riesame dell'*exequatur* del lodo arbitrale;
- g) benché la predetta norma sia dettata per l'arbitrato rituale, tuttavia essa – "in ossequio a criteri di logica e razionalità del sistema" – deve applicarsi anche all'arbitrato irrituale, visto che il legislatore ha successivamente previsto anche per questo arbitrato la possibilità di ottenere un medesimo decreto che disponga l'esecutorietà del lodo;
- h) ne consegue che la ricorrente avrebbe potuto, a seguito del decreto di esecutorietà del lodo, avvalersi nei termini di legge del predetto strumento per contestarne le statuizioni, ivi compresa quella sulla intempestività dell'impugnazione;
- i) ciò non è avvenuto e pertanto il presente ricorso è inammissibile, sicché non possono esaminarsi le censure di merito.

2- Il ricorso della S.S. Lazio s.p.a. domanda la cassazione della sentenza per tre motivi; resiste, con controricorso, P.G., che propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, cui replica la ricorrente principale, con controricorso.

Entrambe le parti depositano anche memorie *ex art.* 378 cod. proc. civ.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere, in primo luogo, disposta, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi perché proposti avverso la medesima sentenza.

1 - Profili preliminari - Inammissibilità del ricorso incidentale condizionato.

1.- Preliminarmente deve essere esaminato il ricorso incidentale condizionato proposto dal P., nel quale si sostiene che, nel caso di esame nel merito della censura avversa sul mancato decorso del termine per impugnare il lodo, tale censura dovrebbe essere considerata infondata e il ricorso principale inammissibile per tardività, data l'equipollenza della comunicazione integrale del lodo, a cura degli arbitri, rispetto alla notificazione del lodo medesimo di cui all'art. 412-*quater* cod. proc. civ.

Il suddetto ricorso è inammissibile, visto che il P. è rimasto completamente vittorioso nel giudizio di merito conclusosi con la sentenza attualmente impugnata.

Infatti, secondo il consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, nel giudizio di cassazione, il ricorso incidentale – anche se qualificato come condizionato – deve essere giustificato dalla soccombenza (non ricorrendo altrimenti l'interesse processuale a proporre ricorso per cassazione), cosicché è inammissibile il ricorso incidentale con il quale la parte, che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, risollevi questioni non decise dal giudice di merito, perché non esaminate o ritenute assorbite, atteso che tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (Cass. 20 dicembre 2012, n. 23548; Cass. 28 febbraio 2007, n. 4787; Cass. 9 giugno 2010, n. 13882; Cass. 28 agosto 2004, n. 17201; Cass. 18 settembre 2007, n. 19366; Cass. 15 febbraio 2008, n. 3796; Cass. 26 aprile 2010, n. 9907).

2 - Sintesi dei motivi del ricorso principale.

2.- Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o errata applicazione degli artt. 412-*quater* e 825 cod. proc. civ.

Si sostiene l'erroneità della decisione del Tribunale di Milano di ritenere che il decreto del Presidente del Tribunale stesso in data 1 febbraio 2010 – attributivo di efficacia esecutiva al lodo arbitrale in oggetto – abbia precluso il riesame della questione della definitività o impugnabilità del lodo medesimo.

Si sottolinea che il Tribunale non ha preso in considerazione la questione riguardante l'eccezione di decadenza della società Lazio dal diritto di impugnare il lodo, a seguito della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio oltre il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione da parte della segreteria del Collegio arbitrale perché ha ritenuto che il decreto presidenziale suindicato abbia definito, con effetto di giudicato, la questione del rispetto del termine di cui all'art. 412-*quater* cod. proc. civ. e che la questione stessa non era più esaminabile per il principio del *ne bis in idem*.

In base all'art. 412-*quater* cod. proc. civ. il lodo arbitrale previsto dai contratti collettivi – quale è quello in argomento – può essere dichiarato esecutivo soltanto in due casi: 1) accettazione delle parti in forma scritta del lodo; 2) rigetto, da parte del Tribunale, del ricorso con il quale il lodo è stato impugnato.

Nell'attuale vicenda non ricorreva nessuna delle due suddette ipotesi, quindi: a) il Presidente del Tribunale non poteva emettere il decreto dichiarativo dell'esecutività del lodo; b) il Tribunale, comunque, non poteva considerare tale decreto come preclusivo dell'impugnazione “al punto di dichiararla inammissibile”, tanto più che tale decreto non ha carattere decisorio ma è meramente ricognitivo della regolarità formale del lodo arbitrale.

Né va omissis di rilevare che l'art. 825 cod. proc. civ., richiamato nella sentenza impugnata, si applica soltanto al lodo rituale – mentre quello di cui si tratta è irrituale – e, comunque, anche il decreto di esecutorietà ivi previsto non ha natura decisoria, in base alla giurisprudenza di legittimità.

3.- Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o errata applicazione degli artt. 412-*quater* e 825 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 326 cod. proc. civ.

Si sottolinea che nel decreto presidenziale è stata implicitamente considerato decorso il termine di trenta giorni a disposizione della società Lazio per impugnare il lodo irrituale dinanzi al Tribunale, ponendo come *dies a quo* di tale termine la comunicazione del lodo da parte della segreteria del Collegio arbitrale, anziché la notificazione del lodo medesimo ad istanza della parte vittoriosa.

Ciò è in contrasto con quanto dispone l'art. 412-*quater* cod. proc. civ., ove si fa espresso riferimento al deposito del ricorso per impugnazione “entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo”.

In base alla consolidata giurisprudenza di legittimità la comunicazione integrale del lodo, a cura degli arbitri, non costituisce equipollente della notificazione del lodo stesso ad istanza di parte.

Nella specie: il lodo è stato notificato il 13 febbraio 2010 e il ricorso per impugnazione è stato depositato in data 8 marzo 2010, sicché è evidente che si trattava di una impugnativa tempestiva, che come tale doveva essere presa in considerazione dal Tribunale e non dichiarata inammissibile.

4.- Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o errata applicazione dell'art. 825 cod. proc. civ., in riferimento all'esistenza di strumenti di riesame dell'*exequatur* del lodo arbitrale irrituale.

Si contesta l'applicazione analogica effettuata dal Tribunale dell'art. 825 cod. proc. civ. al presente caso.

Si rileva che tra l'*exequatur* del lodo arbitrale rituale e quello del lodo arbitrale irrituale vi sono molteplici differenze che rendono palese l'erroneità di tale statuizione. In particolare: 1) l'*exequatur* del lodo arbitrale irrituale è disposto dal Giudice dell'impugnazione solo in caso di accettazione scritta espressa del lodo oppure di rigetto della proposta di impugnazione e rappresenta solo una sorta di certificazione di non impugnabilità o di conferma del lodo; 2) l'*exequatur* del lodo arbitrale rituale è disposto dal Presidente del Tribunale solo ai fini esecutivi e con salvezza delle successive impugnazione e sospensione di esecutività da parte del giudice del gravame che è la Corte d'appello, esso pertanto precede la scadenza del termine di impugnabilità del lodo e ha natura interlocutoria.

Si tratta, quindi, di istituti processuali differenti e non equiparabili e la loro diversità nasce dalla profonda diversità sussistente tra il lodo rituale (che ha carattere decisorio) e il lodo irrituale, quale è quello previsto dall'art. 412-*quater* cod. proc. civ., che ha carattere negoziale.

La consolidata giurisprudenza di legittimità ha posto in luce le profonde differenze tra i due istituti, tuttora persistenti, anche dopo le riforme legislative in materia.

Ne consegue l'erroneità evidente della sentenza attualmente impugnata.

3 - Esame dei motivi del ricorso principale.

5.- I tre motivi del ricorso principale – da esaminare congiuntamente, data la loro intima connessione – sono da accogliere, per le ragioni di seguito precisate.

5.1.- In primo luogo devono essere considerati infondati i profili di inammissibilità delle censure prospettati nel controricorso per asserito mancato rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione e di autosufficienza.

Infatti, nella specie, tale principio – che si applica anche nelle ipotesi di denuncia del vizio di cui all'art. 360, n. 3, che ricorrono nella specie – risulta essere stato rispettato, in quanto la società ricorrente non si è limitata a specificare soltanto le singole norme

processuali di cui ha denunciato la violazione, ma ha anche adeguatamente indicato gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività delle prospettate violazioni (arg. ex Cass. 4 aprile 2005, n. 6972; Cass. 19 aprile 2006, n. 9076).

5.2.- Quanto al merito delle censure va rilevato che, in effetti, risulta che la sentenza impugnata, sulla base di erronee premesse, sia pervenuta ad una decisione del tutto non condivisibile e contraria ai principi affermati da questa Corte nella materia trattata.

L'errore di fondo del Tribunale di Milano è rappresentato dall'aver attribuito carattere decisorio – come tale impeditivo dell'esame nel merito dell'impugnativa del lodo – al decreto presidenziale dell'1 febbraio 2010, che ha dichiarato esecutivo il lodo ai sensi dell'art. 412-*quater* cod. proc. civ.

Infatti, in base al consolidato e condiviso orientamento di questa Corte “deve escludersi che il decreto di esecutorietà sia in alcun modo assistito dal requisito della decisorietà, questa pertinendo alla sentenza arbitrale, né da quello della definitività, esistendo diversi modi per rimuoverne l'efficacia, con conseguente esclusione dell'attitudine di tale decreto a pregiudicare i diritti soggettivi scaturibili dal rapporto definito con il lodo arbitrale, avendo rilevanza limitata alla sola possibilità di mettere in esecuzione il lodo” (vedi, per tutte: Cass. 21 ottobre 2011, n. 21894; Cass. 19 maggio 1998, n. 4986).

Ne consegue l'erroneità della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione della società Lazio, basata sull'attribuzione dei requisiti di decisorietà e definitività al suindicato decreto presidenziale di esecutorietà del lodo.

5.3.- Altrettanto erroneo risulta anche l'implicito avallo del computo del termine per impugnare il lodo – effettuato nel suddetto decreto presidenziale – con decorrenza dal giorno della “notifica” del lodo da parte della Cancelleria.

Va, infatti, ricordato che, in base alla consolidata e condivisa giurisprudenza di questa Corte:

a) come si desume dall'art. 326 cod. proc. civ. – cui va riconosciuto il carattere di *lex generalis* in materia, come tale, da applicare in tutti i casi in cui non sia specificamente prevista una diversa disciplina – la comunicazione, ad opera della cancelleria, alle parti costituite, della pubblicazione della sentenza a norma dell'art. 133 cod. proc. civ. – anche se effettuata in forma integrale e mediante notificazione – non può incidere sulla decorrenza del termine per proporre impugnazione, previsto dallo stesso art. 326 cod. proc. civ., perché la notificazione idonea – a questo fine – è solo quella fatta ad istanza di parte (art. 285 cod. proc. civ.), la quale soltanto ha la capacità di esprimere la volontà di porre fine al processo mettendo in moto i termini per l'im-

pugnazione, sia nei confronti del notificato, sia nei confronti dello stesso notificante (Cass. 4 novembre 1997, n. 10782; Cass. 11 aprile 2002, n. 5136; Cass. 23 maggio 2013, n. 12767);

b) tale principio trova applicazione anche ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione del lodo arbitrale - sia esso rituale o irrituale, come quello di cui si tratta nella presente controversia - e ciò comporta che tale decorrenza deve essere individuata nella data della notificazione del lodo medesimo ad istanza di parte, della quale non costituisce equipollente la comunicazione integrale, a cura degli arbitri del lodo stesso, anche se tale comunicazione sia stata eseguita (con forma più rigorosa di quella prevista della spedizione in plico raccomandato) mediante notificazione dell'ufficiale giudiziario (arg. *ex* Cass. 30 agosto 2004, n. 17420; Cass. 14 giugno 2007, n. 13906, con richiami a Cass. SU 29 aprile 1997, n. 3670).

Il Tribunale di Milano, nella sentenza impugnata, per effetto dell'indicato errore di impostazione, ha implicitamente attribuito alla "notificazione" del lodo effettuata a cura della segreteria del Collegio arbitrale l'effetto di far decorrere il termine di trenta giorni per l'impugnazione - avallando la scelta fatta, in tal senso, nel precedente decreto presidenziale, di cui si è detto - e, poi, su questa premessa, ha affermato l'innammissibilità dell'impugnazione della società pacificamente proposta - come risulta anche dal controricorso - con atto depositato in data 8 marzo 2010, in seguito alla notifica del lodo perfezionatasi per il destinatario il 13 febbraio 2010 e quindi del tutto tempestivamente, in base a quanto disposto dall'art. 412-*quater* cod. proc. civ., che il Tribunale di Milano ha violato, senza neppure considerare che l'interpretazione di tale norma adottata nella sentenza impugnata - sia pure indirettamente - si risolve in una "menomazione del diritto di difesa priva di giustificazione", come si desume anche dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di decorrenza dei termini processuali per proporre impugnazione (vedi, da ultimo: Corte cost. n. 297 del 2008 e precedenti ivi richiamati).

5.4.- Anche il terzo motivo deve essere accolto in quanto - diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata - l'art. 825 cod. proc. civ. che, fra l'altro, prevede espressamente il reclamo alla Corte d'appello, come mezzo specifico per ottenere il riesame dell'*exequatur* del lodo arbitrale, non si applica al lodo contrattuale o irrituale, come testualmente risulta dall'art. 808-*ter* c.p.c., n. 5, e come reiteratamente è stato affermato dalla consolidata e condivisa giurisprudenza di questa Corte, ove è stato posto in rilievo che proprio l'inapplicabilità della suddetta disposizione costituisce uno degli elementi di maggiore differenziazione della disciplina

processuale che governa, rispettivamente, i due tipi di arbitrato in oggetto e i lodi che in essi vengono emessi.

Infatti, in più occasioni è stato ribadito, anche con riferimento al procedimento arbitrale di cui si tratta nel presente giudizio, che:

a) la differenza tra l'arbitrato rituale e quello irrituale – aventi entrambi natura privata – non può impernarsi sul rilievo che con il primo le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà (vedi per tutte: Cass. 12 ottobre 2009, n. 21585; Cass. 1 aprile 2011, n. 7574);

b) nell'ipotesi in cui il lavoratore (al quale il datore di lavoro abbia irrogato una sanzione disciplinare) richieda la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato – secondo quanto previsto dalla l. n. 300 del 1970, art. 7, comma 6, o da analoghe disposizioni della contrattazione collettiva – l'arbitrato in questione ha natura irrituale, e non già rituale (Cass. SU 1 dicembre 2009, n. 25253);

c) la stessa natura irrituale è da riconoscere alla procedura – prevista da una clausola compromissoria inserita nello statuto e nel regolamento federale – di devoluzione ad un Collegio arbitrale delle eventuali controversie relative ai rapporti di lavoro fra società sportive e professionisti tesserati con le relative Federazioni, clausola per la cui validità è necessario che la procedura arbitrale si configuri come strumento alternativo e volontario al giudizio ordinario e non determini una rinunzia assoluta alla giurisdizione (Cass. 1 agosto 2003, n. 11751);

d) al riconoscimento della natura irrituale – salvo espresse disposizioni in contrario – delle procedure arbitrali volte alla soluzione di eventuali controversie in materia di lavoro privato – sia che siano previste dalla legge sia che siano previste dalla contrattazione collettiva ovvero dalle clausole compromissorie inserite nello statuto e nel regolamento federale, nel caso particolare dei professionisti tesserati delle Federazioni sportive – nonché di quelle in materia di sanzioni disciplinari irrogate nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche – a decorrere dalla vigenza

del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 20, art. 59-*bis*, introdotto dal d.lgs. 21 marzo 1998, n. 80, art. 28, (corrispondente al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 56), operante a far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo di settore (Cass. 7 gennaio 2003, n. 44; Cass. 23 dicembre 2004, n. 23900) – consegue l'applicabilità come unico regime di impugnazione di quello previsto dall'art. 412-*quater* cod. proc. civ. (Cass. 2 febbraio 2009, n. 2576);

e) ciò comporta che, ai sensi di tale ultima disposizione, **il lodo è impugnabile – non con riguardo alle valutazioni affidate alla discrezionalità degli arbitri, ma solo per vizi idonei ad inficiare la determinazione degli arbitri per alterata percezione o falsa rappresentazione dei fatti, ovvero per inosservanza delle disposizioni inderogabili di legge o di contratti o accordi collettivi** (Cass. SU 1 dicembre 2009, n. 25253) – **innanzi al Tribunale in funzione di giudice del lavoro e che, avverso la sentenza pronunciata in primo (ed unico) grado dal tribunale, l'unico mezzo di impugnazione proponibile è il ricorso per cassazione** (Cass. 2 febbraio 2009, n. 2576; Cass. 23 febbraio 2006, n. 4025), diversamente da quel che accade per l'arbitrato rituale, per il quale la impugnazione per nullità del lodo si propone alla Corte d'appello, ai sensi dell'art. 828 cod. proc. civ. e alla stessa Corte d'appello è proponibile il reclamo avverso il decreto del tribunale che nega o concede l'esecutorietà del lodo, ai sensi dell'art. 825 c.p.c., comma 3, (Cass. 7 gennaio 2003, n. 44; Cass. 23 dicembre 2004, n. 23900; Cass. 21 febbraio 2011, n. 4159);

f) la suddetta diversità dei mezzi di impugnazione è di grande rilievo in quanto ad essa consegue che, nei casi in cui si applica la disciplina processuale dettata dall'art. 412-*quater* cod. proc. civ., se il lodo irrituale viene impugnato erroneamente dinanzi alla Corte d'appello anziché dinanzi al Tribunale, trattandosi di incompetenza per grado, non opera il principio secondo il quale la tempestiva proposizione del gravame ad un giudice incompetente impedisce la decadenza della impugnazione – determinando la cosiddetta *traslatio iudicii* – e, quindi, l'impugnazione è inammissibile (vedi, per tutte: Cass. 10 ottobre 2005, n. 19679; Cass. 21 febbraio 2011, n. 4159; Cass. 12 novembre 2012, n. 19645).

5.5.- Il Tribunale di Milano – laddove ha affermato che, nella specie, **la società Lazio avrebbe dovuto ricorrere allo strumento previsto dall'art. 825 cod. proc. civ., in quanto tale disposizione benché sia dettata per l'arbitrato rituale, tuttavia, “in ossequio a criteri di logica e razionalità del sistema”, deve applicarsi anche all'arbitrato irrituale, visto che il legislatore ha suc-**

cessivamente previsto anche per questo arbitrato la possibilità di ottenere un medesimo decreto che disponga l'esecutorietà del lodo – non ha tenuto conto né della lettera dell'art. 808-ter c.p.c., n. 5, né dei suddetti principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, assurti ormai al rango di “diritto vivente”.
5 - Conclusioni.

6.- In sintesi, il ricorso principale deve essere accolto, per le ragioni dianzi esposte, e il ricorso incidentale condizionato va dichiarato inammissibile.

La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, al Tribunale di Milano, in diversa persona del giudice, che si atterrà, nell'ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati e, quindi, anche ai seguenti:

1) il decreto di esecutorietà del lodo arbitrale non è in alcun modo assistito dal requisito della decisorietà – questa pertinendo alla sentenza arbitrale –né da quello della definitività, esistendo diversi modi per rimuoverne l'efficacia; pertanto, tale decreto non è idoneo a pregiudicare i diritti soggettivi scaturibili dal rapporto definito con il lodo arbitrale, avendo rilevanza limitata alla sola possibilità di mettere in esecuzione il lodo stesso (vedi, per tutte: Cass. 21 ottobre 2011, n. 21894; Cass. 19 maggio 1998, n. 4986);
2) come si desume, *mutatis mutandis*, dall'art. 326 cod. proc. civ. – cui va riconosciuto il carattere di *lex generalis* in materia, come tale, da applicare in tutti i casi in cui non sia specificamente prevista una diversa disciplina – anche ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione del lodo arbitrale – sia esso rituale o irrituale, come quello di cui si tratta nella presente controversia – il momento iniziale deve essere individuato nella data della notificazione del lodo medesimo ad istanza di parte, della quale non costituisce equipollente la comunicazione integrale, a cura degli arbitri del lodo stesso, anche se tale comunicazione sia stata eseguita (con forma più rigorosa di quella prevista della spedizione in plico raccomandato) mediante notificazione dell'ufficiale giudiziario (arg. *ex* Cass. 30 agosto 2004, n. 17420; Cass. 14 giugno 2007, n. 13906, con richiami a Cass. SU 29 aprile 1997, n. 3670).

Infatti, al suddetto fine, soltanto la notificazione fatta ad istanza di parte (art. 285 cod. proc. civ.) è idonea ad esprimere la volontà di porre fine alla fase arbitrale mettendo in moto i termini per l'impugnazione, sia nei confronti del notificato, sia nei confronti dello stesso notificante;

3) va riconosciuta natura irrituale – salvo espresse disposizioni in contrario – a tutte le procedure arbitrali che riguardino eventuali controversie in materia di lavoro privato – sia che siano previste dalla legge sia che siano

previste dalla contrattazione collettiva ovvero dalle clausole compromissorie inserite nello statuto e nel regolamento federale, nel caso particolare dei professionisti tesserati delle Federazioni sportive – nonché a quelle in materia di sanzioni disciplinari irrogate nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche – a decorrere dalla vigenza del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 20, art. 59-*bis*, introdotto dal d.lgs. 21 marzo 1998, n. 80, art. 28, (corrispondente al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 56), operante a far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo di settore (Cass. 7 gennaio 2003, n. 44; Cass. 23 dicembre 2004, n. 23900) – **e ciò comporta l'applicabilità come unico regime di impugnazione di quello previsto dall'art. 412-*quater* cod. proc. civ., secondo cui il lodo è impugnabile – nei limiti suoi propri – innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro, avverso la sentenza pronunciata in primo (ed unico) grado dal tribunale l'unico mezzo di impugnazione proponibile è il ricorso per cassazione, mentre l'eventuale impugnazione del lodo proposta erroneamente dinanzi alla corte d'appello anziché dinanzi al tribunale è inammissibile, trattandosi di incompetenza per grado per la quale non opera il principio secondo cui la tempestiva proposizione del gravame ad un giudice incompetente impedisce la decadenza della impugnazione (determinando la cosiddetta *traslatio iudicii*).**

Procedimento arbitrale sportivo nel calcio

Il problema dell'indipendenza dell'arbitro

• **CASO**

Cosa succede se l'arbitro è stato ripetutamente nominato da una parte in medesime cause aventi «identica domanda di arbitrato» promosso da una società contro diversi giocatori?

- È ancora un arbitro che si può definire imparziale?
- C'è un pre-giudizio da parte dell'arbitro?
- È ricusabile avanti al Presidente del Tribunale della sede ex art. 815 c.p.c.?
- È applicabile tale norma anche all'arbitrato irrituale?

- L'“arbitro seriale” diventa l'“arbitro di fiducia”?

Procedimento arbitrale sportivo nel calcio

SOLUZIONE

Il caso X c. NAPOLI CALCIO (risolto dal Tribunale Napoli con provvedimento febbraio 2020).

1. La ricusazione si applica anche all'arbitrato irrituale.
2. Il Tribunale valorizza l'art. 3.6 del Regolamento secondo cui l'arbitro che accetta l'incarico [...] deve [...] «non avere alcun pre-giudizio nei confronti della materia del contendere che incida sulla sua imparzialità».
 - o Sulla base di una lettura stringente della norma ha ritenuto che l'arbitro non ha conosciuto prima della vicenda, non avendo l'obbligo di astensione quando abbia conosciuto della causa in un procedimento distinto.
 - o Non si può nemmeno dire, secondo il Tribunale, che c'è un legame patrimoniale.

Cosa accade se l'arbitro viene ripetutamente nominato da una parte in medesime cause aventi «identica domanda di arbitrato»?

Trattasi del caso del c.d. “arbitro seriale”.

1. Può definirsi l'arbitro “imparziale”?
2. C'è un pre-giudizio da parte dell'arbitro?
3. È ricusabile avanti al Presidente del Tribunale della sede *ex art. 815 c.p.c.*?
4. Può, comunque, ritenersi esperibile la ricusazione nell'arbitrato irrituale?

L'art. 3, p. 6, del Regolamento della Serie A, ad esempio, sottolinea come l'arbitro, una volta accettato l'incarico, «deve svolgerlo nel rispetto del Regolamento, deve rimanere indipendente per tutto il corso della procedura, non avere interesse personale economico diretto o indiretto all'oggetto della controversia, *non avere un pregiudizio nei confronti della materia del contendere che incida sulla sua imparzialità*».

Sul caso dell'«arbitro seriale» si è, di recente (decreto del 18/02/2020, Presidente Buttafoco, inedito) pronunciato il Tribunale di Napoli:

- la ricusazione, innanzitutto, si applica anche all'arbitrato irrituale;
- poi, il Tribunale, valorizzando l'art. 3, p. 6, del Regolamento e sulla base di una lettura stringente della norma, ha ritenuto che l'arbitro non ha conosciuto prima della vicenda, non potendosi ritenere sussistere alcun

obbligo di astensione quando abbia esaminato la vicenda in un procedimento distinto;

- si deve, inoltre, escludere qualsivoglia legame patrimoniale con la parte.

Una tale lettura può essere non condivisibile.

Come abbiamo già evidenziato nei precedenti paragrafi, nell'arbitrato internazionale (*IBA Guidelines on conflict of interest*), vengono evidenziati con i colori del semaforo (rosso, arancione e verde), i casi sintomatici in cui è più o meno forte la parzialità dell'arbitro. Guardando al caso dell'arbitro seriale, ci si confronta con un caso "arancione": in altri termini, tutte le volte in cui l'arbitro è già stato arbitro negli ultimi tre anni di una parte è necessario darne comunicazione all'altra che, a sua volta, dovrà decidere se possa essere in grado o meno di mantenere la propria parzialità.

Un tale ordine di fattori esprime, è chiaro, una certa situazione di pericolo.

Conclusioni

- L'arbitrato del lavoro nello sport è un arbitrato semi-amministrato (o regolamentato) dalle Leghe.
- Preserva l'autonomia dell'ordinamento sportivo.

In definitiva possiamo concludere affermando che l'arbitrato del lavoro sportivo è un arbitrato regolamentato "semi-amministrato" dalle Leghe.

DE IURE CONDENDO

- Verranno o meno potenziate altre forme arbitrali nello sport?

De iure condendo, è lecito domandarsi se verrà o meno potenziato lo strumento arbitrale.

Se l'intenzione è quella di rafforzare l'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale, dobbiamo aspettarci un allargamento dello strumento arbitrale con l'utilizzo di ulteriori e nuove forme.

L'ARBITRATO INTERNAZIONALE DELLO SPORT: IL TAS DI LOSANNA

Elena Zucconi Galli Fonseca

1. Il TAS: storia e funzioni

Il *Tribunal arbitral du sport*, o *Court of arbitration for sport* (TAS/CAS, di seguito TAS), è fondato nel 1983 dal Comitato olimpico internazionale (CIO).

Nel 1994, con la Convenzione di Parigi, assume una propria autonomia divenendo indipendente dallo stesso CIO, grazie alla costituzione di un apposito organo, il Consiglio internazionale per l'arbitrato sportivo (CIAS/ICAS).

Nello stesso anno viene predisposto il regolamento di funzionamento del TAS, denominato Codice dell'arbitrato dello sport (*Code of sports-related arbitration*), ripetutamente riformato, da ultimo nel 2021 (si può leggere in <https://www.tas-cas.org/en/arbitration/code-procedural-rules.html>).

L'ICAS svolge svariate funzioni, centrali per il funzionamento del TAS (vedi art. B2 del Codice). Fra le più importanti:

- adotta e modifica il Codice dell'arbitrato dello sport;
- nomina, fra gli altri, i Presidenti delle Camere del TAS e il segretario generale;
- forma la lista di arbitri, dalla quale debbono essere tratte le nomine;
- decide sulla ricsuazione o revocazione degli arbitri;
- gestisce il fondo finanziario del TAS (in particolare si occupa del *legal aid*).

Il TAS svolge tre tipi di attività:

- a) attività consultiva: vedi ad esempio il parere reso il 26.4.2005 sul “caso Juventus” in materia di doping;

- b) attività di gestione delle mediazioni, con la nomina di un mediatore tratto da una apposita lista;
- c) attività decisoria con natura arbitrale, quella sicuramente più rilevante.

In sintesi:

**TAS/CAS:
Tribunal
arbitral
du sport;
Court of
arbitration
for sport**

- Fondato nel 1983 dal Comitato olimpico internazionale.
- Reso indipendente nel 1994 (Convenzione di Parigi) con la istituzione del Consiglio internazionale per l'arbitrato sportivo (CIAS) e l'adozione di un Codice dell'arbitrato in materia di sport, ripetutamente riformato.
- È costituito nella sede principale di Losanna e in sedi decentrate (Australia, Usa); sono previsti collegi arbitrali *ad hoc* per le più importanti manifestazioni sportive e le Olimpiadi.

L'ICAS/CIAS

Adotta e modifica il Codice dell'arbitrato dello sport

Nomina, fra gli altri, i Presidenti delle Camere del TAS e il segretario generale

Forma la lista di arbitri, dalla quale debbono essere tratte le nomine

Decide sulla ricsuzione o revocazione degli arbitri

Gestisce il fondo finanziario del TAS (in particolare si occupa del *legal aid*)

Le funzioni del TAS



2. La funzione decisoria del TAS. Natura arbitrale

L'art. C1 del Codice precisa che il TAS ha competenza per risolvere le seguenti liti:

- the disputes referred to them through ordinary arbitration;
- anti-doping-related matters as a first-instance authority or as a sole instance;
- through the appeals arbitration procedure disputes concerning the decisions of federations, associations or other sports-related bodies, insofar as the statutes or regulations of the said sports-related bodies or a specific agreement so provide.

È suddiviso in tre corrispondenti "Divisions": *Ordinary Arbitration Division*, *Anti-doping Division*, *Appeals Arbitration Division*.

L'attività decisoria del TAS si snoda dunque in tre tipologie, cui corrispondono altrettante *Divisions* dell'ente:

- arbitrati amministrati c.d. ordinari, cioè derivanti da una convenzione arbitrale stipulata dalle parti con riguardo, ad esempio, ad un contratto (*Ordinary Arbitration Division*);
- arbitrati in primo od unico grado aventi ad oggetto questioni di anti-doping (*Anti-doping Division*); nel qual caso è possibile anche un secondo grado, sempre davanti al TAS, se previsto dalle Federazioni sportive;
- arbitrati derivanti all'impugnazione di provvedimenti di Federazioni o altri organi sportivi (*Appeals Arbitration Division*).

È da evidenziare che il TAS può decidere, oltre che sulla materia disciplinare, anche su quella economica e patrimoniale, come contratti di sponsorizzazione, diritti di pubblicità, organizzazione di eventi sportivi, contratti di lavoro sportivo (si veda, per esempio, l'accordo con la FIFA e l'ICAS, per l'attribuzione della competenza del TAS su controversie economiche sorte in relazione alla Federazione).

L'attività decisoria ha natura arbitrale, in particolare si tratta di un arbitro con sede in Svizzera. Esso è di regola internazionale, perché nella stragrande maggioranza dei casi ricorre il requisito definito dall'art. 176 della legge di diritto internazionale privato svizzera: «*Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera sempreché, al momento della stipulazione del patto di arbitrato, almeno una parte non fosse domiciliata né dimorasse abitualmente in Svizzera*». Dunque, si applica la predetta legge agli artt. 176-194.

Ne segue che la decisione arbitrale sarà impugnabile davanti al Tribunale federale svizzero (che diviene dunque giurisprudenza di riferimento nell'arbitrato dello sport mondiale) e sarà riconoscibile all'estero secondo le regole della Convenzione di New York.

In sintesi:

La funzione decisoria del CAS

Ordinary
Arbitration
Division

Anti-doping
Division

Appeals
Arbitration
Division

Such disputes may involve matters of principle relating to sport or matters of pecuniary or other interests relating to the practice or the development of sport and may include, more generally, any activity or matter related or connected to sport. (R 27)

È un arbitrato internazionale con sede svizzera

Si applica la legge di diritto internazionale privato svizzera, nella parte sull'arbitrato



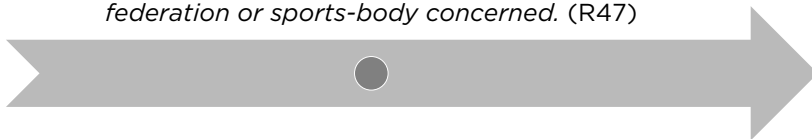
Il lodo è impugnabile davanti al Tribunale federale svizzero



Il riconoscimento nei singoli Stati è regolato dalla Convenzione di New York (per gli Stati aderenti)

Secondo grado?

An appeal may be filed with CAS against an award rendered by CAS acting as a first instance tribunal if such appeal has been expressly provided by the rules of the federation or sports-body concerned. (R47)



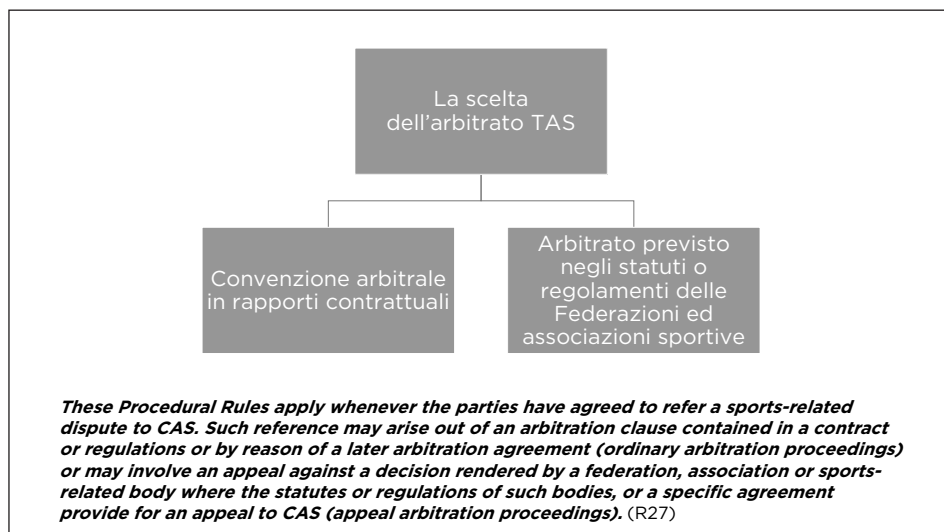
3. La scelta dell'arbitrato TAS

Il Codice specifica che la funzione arbitrale può essere svolta dal TAS unicamente a condizione che emerga una volontà in tal senso: ciò accade, in particolare, o quando le parti abbiano stipulato una convenzione arbitrale, oppure quando gli statuti e i regolamenti delle Federazioni a cui le parti appartengono prevedano il ricorso all'arbitrato.

Art. A-S1. The disputes to which a federation, association or other sports-related body is a party are a matter for arbitration pursuant to this Code, only insofar as the statutes or regulations of the bodies or a specific agreement so provide.

Proc. rules R27: These Procedural Rules apply whenever the parties have agreed to refer a sports-related dispute to CAS. Such reference may arise out of an arbitration clause contained in a contract or regulations or by reason of a later arbitration agreement (ordinary arbitration proceedings) or may involve an appeal against a decision rendered by a federation, association or sports-related body where the statutes or regulations of such bodies, or a specific agreement provide for an appeal to CAS (appeal arbitration proceedings).

Il TAS si riserva di non dar corso all'arbitrato nel caso in cui la convenzione arbitrale non abbia alcun legame con la controversia deferita.



4. Le principali regole del procedimento: regole comuni a tutti gli arbitrati

Vediamo ora le caratteristiche principali degli arbitrati davanti al TAS, comuni a tutte le tipologie di rito e suddivise per fasi temporali.

a) *Gli arbitri*

Caratteristica dell'arbitrato TAS è la lista arbitri, formata dall'ICAS e vincolante: le parti, cioè, non sono libere di nominare qualunque soggetto, ma debbono indicare un nominativo tratto dalla lista. Deve essere composta da almeno 150 membri, dotati di particolare competenza e professionalità.

Art. C2-S14. The ICAS shall appoint personalities to the list of CAS arbitrators with appropriate legal training, recognized competence with regard to sports law and/or international arbitration, a good knowledge of sport in general and a good command of at least one CAS working language, whose names and qualifications are brought to the attention of ICAS, including by the IOC, the IFs, the NOCs and by the athletes' commissions of the IOC, IFs and NOCs. ICAS may identify the arbitrators having a specific expertise to deal with certain types of disputes.

È prevista una lista speciale per le liti anti-doping.

Per entrare nella lista, occorre avere esperienza nella materia dello sport e dell'arbitrato internazionale, nonché la conoscenza di almeno una lingua fra quelle ufficiali (vedi *infra*).

Gli arbitri sono tenuti alla riservatezza e firmano una dichiarazione con la quale si impegnano ad esercitare le loro funzioni personalmente, con totale oggettività, indipendenza e imparzialità, in conformità con le previsioni del Codice.

L'imparzialità degli arbitri è garantita dalla dichiarazione di indipendenza, che tutti gli arbitri debbono rilasciare all'atto della accettazione, nonché dalla possibilità per le parti di ricusarli «if the circumstances give rise to legitimate doubts over her/his independence or over her/his impartiality» (R34).

Decide sulla ricusazione una apposita commissione in seno all'ICAS, la *Challenge Commission*, che può rimettere però la questione all'ICAS stesso. È previsto un contraddittorio scritto e, nel caso di accoglimento dell'istanza, l'arbitro ricusato verrà sostituito con le stesse regole seguite per la sua nomina.

L'arbitro può altresì essere rimosso, quando rifiuti o non possa svolgere le attività inerenti il suo incarico.

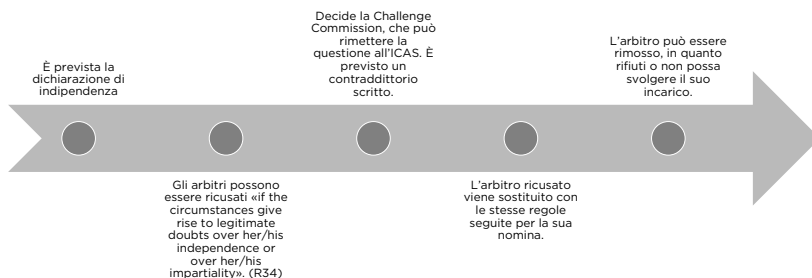
La lista arbitri formata dall'ICAS

Almeno 150 arbitri

Lista speciale per l'anti-doping

Esperienza nella materia dello sport e dell'arbitrato internazionale,
conoscenza di almeno una lingua ufficiale
(francese, inglese e spagnolo)

L'imparzialità degli arbitri



b) Il procedimento e la lingua

Le parti possono farsi rappresentare da qualunque soggetto di loro fiducia: non è obbligatorio che sia un avvocato.

Le comunicazioni e notificazioni sono digitalizzate per quanto possibile, ed è predisposto un punto di accesso per il caricamento degli atti e dei documenti (<https://www.tas-cas.org/en/e-filing/e-filing.html>); l'emergenza pandemia ha favorito l'uso del portale o della mail per le comunicazioni.

COVID-19 THE COURT OF ARBITRATION FOR SPORT (CAS) EMERGENCY GUIDELINES VALID FROM 16 MARCH 2020

Article R31 of the Code of Sports-related Arbitration (the Code) is adapted in order to avoid the service of documents in hard copies (see text in bold, capital letters): Article R31 §3: The request for arbitration, the statement of appeal and any other written submissions, printed or saved on digital medium, must be filed by courier delivery to the CAS Court Office by the parties in as many copies as there are other parties and arbitrators, together with one additional copy for the CAS itself, failing which the CAS shall not proceed. If they are transmitted in advance by facsimile or by electronic mail at the official CAS email address (procedures@tas-cas.org), the filing is valid upon receipt of the facsimile or of the electronic mail by the CAS Court Office provided that the written submission and its copies are also filed by courier **OR UPLOADED TO THE CASE-FILEING PLATFORM** within the first subsequent business day of the relevant time limit, as mentioned above.

Il termine per la pronuncia del lodo (che per l'arbitrato d'appello è di tre mesi, R59) decorre dal giorno successivo alla trasmissione degli atti agli arbitri da parte del TAS e può essere prorogato dal Presidente del Collegio arbitrale o, precedentemente alla nomina, dal Presidente della *Division*; questi possono altresì sospendere il procedimento per un giustificato motivo.

Per quel che riguarda la lingua del procedimento, esso si svolgerà in una delle tre lingue ufficiali del TAS, francese, inglese o spagnolo. Se le parti non l'hanno prevista, sceglie l'arbitro (o ancor prima il Presidente della *Division*). Da evidenziare la possibilità per le parti di chiedere che il procedimento si svolga in un'altra lingua, con l'accordo degli arbitri e della Segreteria TAS.

Proc. rules R29. The CAS working languages are French, English and Spanish. In the absence of agreement between the parties, the President of the Panel or, if she/he has not yet been appointed, the President of the relevant Division, shall select one of these three languages as the language of the arbitration at the outset of the procedure, taking into account all relevant circumstances. Thereafter, the proceedings shall be conducted exclusively in that language, unless the parties and the Panel agree otherwise. The parties may request that a language other than French, English or Spanish be selected, provided that the Panel and the CAS Court Office agree. If agreed, the CAS Court Office determines with the Panel the conditions related to the choice of the language; the Panel may order that the parties bear all or part of the costs of translation and interpretation. If a hearing is to be held, the Panel may allow a party to use a language other than that chosen for the arbitration, on condition that it provides, at its own cost, interpretation into and from the official language of the arbitration. The Panel or, prior to the constitution of the Panel, the Division President may order that all documents submitted in languages other than that of the proceedings be filed together with a certified translation in the language of the proceedings.

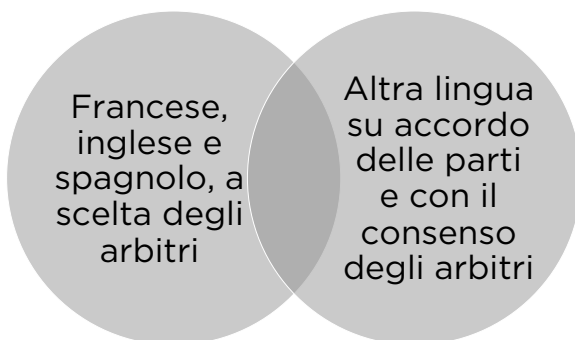
Il procedimento

Le parti possono farsi rappresentare da qualunque soggetto di loro fiducia

Le comunicazioni, le notificazioni e i depositi sono digitalizzati
(CAS *guidelines on electronic filing*)

Il termine per la pronuncia decorre dal giorno successivo alla notificazione ad opera del CAS e il procedimento può essere sospeso per un giustificato motivo

La lingua



c) La tutela cautelare

Gli arbitri del TAS possono pronunciare provvedimenti cautelari.

La potestà cautelare può essere però esercitata alla condizione che le parti abbiano esperito tutti i rimedi previsti dalle Federazioni di riferimento.

Di dubbia validità, per quanto attiene all'ordinamento italiano, è l'espressa rinuncia delle parti alla tutela cautelare statuale. Sarei dunque per ritenere applicabile l'art. 669-*ter* c.p.c., nella parte in cui prevede che, in assenza di competenza del giudice italiano nel merito, ci si rivolge al giudice in cui il provvedimento cautelare deve essere eseguito.

Di regola provvedono gli arbitri, ma, in caso di particolare urgenza, ci si può rivolgere direttamente al Presidente della *Division* di competenza.

In sede cautelare, come accade di regola, si valuta anche, *prima facie*, la competenza del TAS.

È prevista una speciale procedura *inaudita altera parte*, con contraddittorio differito. I presupposti per la concessione della tutela cautelare consistono nel *fumus boni iuris* e nel *periculum in mora* qualificato dall'irreparabilità, in un giudizio comparativo.

Proc. rules R37. No party may apply for provisional or conservatory measures under these Procedural Rules before all internal legal remedies provided for in the rules of the federation or sports-body concerned have been exhausted. Upon filing of the request for provisional measures, the Applicant shall pay a nonrefundable Court Office fee of Swiss francs 1,000.—, without which CAS shall not proceed. The CAS Court Office fee shall not be paid again upon filing of the request for arbitration or of the statement of appeal in the same procedure. The President of the relevant Division, prior to the transfer of the file to the Panel, or thereafter, the Panel may, upon application by a party, make an order for provisional or conservatory measures. In agreeing to submit any dispute subject to the ordinary arbitration procedure or to the appeal arbitration procedure to these Procedural Rules, the parties expressly waive their rights to request any such measures from state authorities or tribunals. Should an application for provisional measures be filed, the President of the relevant Division or the Panel shall invite the other party (or parties) to express a position within ten days or a shorter time limit if circumstances so require. The President of the relevant Division or the Panel shall issue an order on an expedited basis and shall first rule on the *prima facie* CAS jurisdiction. The Division President may terminate the arbitration procedure if she/he rules that the CAS clearly has no jurisdiction. In cases of utmost urgency, the President of the relevant Division, prior to the transfer of the file to the Panel, or thereafter the President of the Panel may issue an order upon mere presentation of the application, provided that the opponent is subsequently heard. When deciding whether to award preliminary relief, the President of the Division or the Panel, as the case may be, shall consider whether the relief is necessary to protect the applicant from irreparable harm, the likelihood of success on the merits of the claim, and whether the interests of the Applicant outweigh those of the Respondent(s). The procedure for provisional measures and the provisional measures already granted, if any, are automatically annulled if the party requesting them does not file a related

request for arbitration within 10 days following the filing of the request for provisional measures (ordinary procedure) or any statement of appeal within the time limit provided by Article R49 of the Code (appeals procedure). Such time limits cannot be extended. Provisional and conservatory measures may be made conditional upon the provision of security.

Tutela cautelare

La tutela cautelare è sottoposta al previo esperimento dei rimedi previsti in seno alle Federazioni

Le parti rinunciano alla tutela cautelare accordata dagli Stati di provenienza (clausola di dubbia validità in Italia)

Provvedono gli arbitri; in caso di particolare urgenza, provvede il Presidente della Divisione di competenza

In quella sede si valuta anche, *prima facie*, la competenza del TAS

È prevista una speciale procedura *inaudita altera parte*

d) L'interpretazione del lodo

Interessante è la possibilità di chiedere agli arbitri, una volta comunicato il lodo, di offrirne una interpretazione “autentica” in caso di decisione «unclear, incomplete, ambiguous, if its components are self-contradictory or contrary to the reasons» (oltre alla più usuale correzione per errori materiali o di calcolo). Questa possibilità è però assoggettata al filtro di ammissibilità da parte del Presidente della *Division* competente.

Proc. rules R63. A party may, not later than 45 days following the notification of the award, apply to CAS for the interpretation of an award issued in an ordinary or appeals arbitration, if the operative part of the award is unclear, incomplete, ambiguous, if its components are self-contradictory or contrary to the reasons, or if the award contains clerical mistakes or mathematical miscalculations. When an application for interpretation is filed, the President of the relevant Division shall review whether

there are grounds for interpretation. If so, she/he shall submit the request for interpretation to the Panel which rendered the award. Any Panel members who are unable to act at such time shall be replaced in accordance with Article R36. The Panel shall rule on the request within one month following the submission of the request for interpretation to the Panel.

L'interpretazione del lodo

- Le parti possono rivolgersi al CAS entro 45 giorni dalla notificazione del lodo, per ottenerne una interpretazione, «if the operative part of the award is unclear, incomplete, ambiguous, if its components are self-contradictory or contrary to the reasons, or if the award contains clerical mistakes or mathematical miscalculations».

e) I costi

Le voci di costo sono quelle tipiche dell'arbitrato amministrato: il corrispettivo delle attività di segreteria, il compenso per gli arbitri e per l'eventuale segretario del collegio, se nominato, nonché le spese del processo (ad esempio un consulente tecnico) e quelle di difesa.

Proc. rules R64.4. At the end of the proceedings, the CAS Court Office shall determine the final amount of the cost of arbitration, which shall include:

- the CAS Court Office fee,
- the administrative costs of the CAS calculated in accordance with the CAS scale,
- the costs and fees of the arbitrators,
- the fees of the *ad hoc* clerk, if any, calculated in accordance with the CAS fee scale,
- a contribution towards the expenses of the CAS, and
- the costs of witnesses, experts and interpreters.

Il pagamento degli acconti è assoggettato a un meccanismo analogo a quello dell'art. 816-*septies*: se una delle parti non versa quanto dovuto e l'altra non provvede al suo posto, il processo si estingue: la differenza sta nel fatto che si fa riferimento all'intero costo e non soltanto alle spese vive.

Gli arbitri sono liberi di stabilire come meglio credono il riparto dei costi all'esito del lodo. La *rule* non è chiarissima, ma sembra prediligere il principio della

soccombenza, attenuato però dalla possibilità officiosa degli arbitri di far sopportare alla parte vincitrice alcune o tutte le proprie spese di difesa.

Proc. rules R64.5. In the arbitral award, the Panel shall determine which party shall bear the arbitration costs or in which proportion the parties shall share them. As a general rule and without any specific request from the parties, the Panel has discretion to grant the prevailing party a contribution towards its legal fees and other expenses incurred in connection with the proceedings and, in particular, the costs of witnesses and interpreters. When granting such contribution, the Panel shall take into account the complexity and outcome of the proceedings, as well as the conduct and the financial resources of the parties.

I costi

Alla presentazione della domanda è dovuto un acconto di 1.000 franchi svizzeri

I successivi acconti sono pagati a metà fra le parti; se una non paga, può farlo l'altra, in assenza il procedimento viene estinto. Ogni parte sostiene i costi dei propri testimoni, esperti e interpreti

L'ammontare finale è composto da: a) costi di gestione; b) costi degli arbitri e del segretario, se nominato; c) costi per testi, esperti e interpreti

Il criterio della soccombenza non è obbligatorio

5. Regole speciali per la procedura “ordinaria”

a) *Gli steps del procedimento*

I passaggi processuali dell'arbitrato “ordinario” sono, in estrema sintesi, i seguenti:

- a. la domanda d'arbitrato è presentata al TAS, che la comunica al convenuto;
- b. il convenuto risponde, entro un termine dato dal TAS, con una memoria;
- c. le parti nominano con i loro atti iniziali gli arbitri, che sono però soggetti a conferma ad opera del TAS; in mancanza, provvede il Presidente della *Division* competente;

- d. in caso di arbitrato multiparti, ove le parti non trovino un accordo sulla nomina, provvede il Presidente;
- e. dopo lo scambio iniziale della domanda e della risposta è previsto un ulteriore scambio di memorie (con doppio termine, di regola) nelle quali è possibile dedurre domande nuove ed occorre indicare tutte le prove;
- f. l'udienza non è obbligatoria: se disposta, gli arbitri sentono i testimoni e gli esperti e passano alla discussione finale della causa; non è pubblica salvo accordo delle parti e può essere tenuta in via telematica.

b) L'istruttoria

I poteri inquisitori degli arbitri sono determinati dalla R44.3: «If it deems it appropriate to supplement the presentations of the parties, the Panel may at any time order the production of additional documents or the examination of witnesses, appoint and hear experts, and proceed with any other procedural step. The Panel may order the parties to contribute to any additional costs related to the hearing of witnesses and experts».

L'istruttoria presenta elementi tipici sia di *civil law* sia di *common law*: sono previste testimonianze scritte, anche di esperti, ma ad un tempo gli arbitri possono nominare consulenti tecnici d'ufficio.

c) L'intervento del terzo

È possibile sia la chiamata del terzo, sia il suo intervento volontario. È interessante notare che, affinché sia l'intervento sia la chiamata siano ammissibili, è sufficiente che il terzo sia vincolato dal patto compromissorio; in mancanza, occorre l'accordo di tutti, terzo e parti.

L'intervento è possibile entro 10 giorni dalla conoscenza dell'arbitrato da parte del terzo.

Se gli arbitri non sono ancora stati nominati, il terzo potrà partecipare alla nomina, ma, se non si raggiunge l'accordo fra le parti, deciderà il Presidente della *Division* sia sul numero sia sulla individuazione dei nomi.

d) La decisione e la sua impugnazione

Gli arbitri pronunciano secondo diritto, a meno che le parti non abbiano optato per l'equità; la legge applicabile è scelta dalle parti o, in difetto, è quella della sede (di regola la Svizzera). La decisione è assunta a maggioranza, ma è possibile anche il solo voto del Presidente. Non sono ammesse *dissenting opinions* pubbliche. È

prevista la possibilità di anticipare il dispositivo, comunicandolo subito alle parti, salva integrazione successiva della motivazione (concisa).

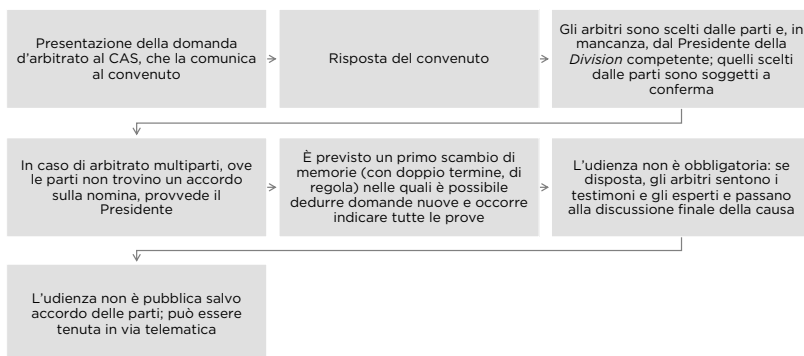
L'impugnazione del lodo è regolata dalla R46 in combinato disposto con la legge di diritto internazionale svizzero sull'arbitrato internazionale. Ciò significa che le parti (purché non residenti in Svizzera) possono stabilire, nella convenzione arbitrale o in un patto successivo, la non impugnabilità del lodo davanti al Tribunale federale svizzero.

Proc. rules R46. The award, notified by the CAS Court Office, shall be final and binding upon the parties subject to recourse available in certain circumstances pursuant to Swiss Law within 30 days from the notification of the award by mail or courier. It may not be challenged by way of an action for setting aside to the extent that the parties have no domicile, habitual residence, or business establishment in Switzerland and that they have expressly excluded all setting aside proceedings in the arbitration agreement or in a subsequent agreement, in particular at the outset of the arbitration.

Art. 192 l.d.i.p. svizzera. Qualora non abbiano il domicilio, la dimora abituale o una stabile organizzazione in Svizzera, le parti possono, con dichiarazione espressa nel patto di arbitrato o in un successivo accordo scritto, escludere completamente l'impugnabilità delle decisioni arbitrali; possono anche escludere soltanto alcune delle impugnative previste nell'articolo 190 capoverso 2.

In sintesi:

Gli steps del procedimento



L'istruttoria

Gli arbitri hanno ampi poteri inquisitori	I documenti	Le testimonianze	Gli esperti
	• Vanno presentati nello scambio di memorie • Può essere chiesta l'esibizione	• Scritte o orali	• Possono essere sentiti come testi esperti (<i>expert witnesses</i>), oppure gli stessi arbitri possono nominare un consulente tecnico

L'intervento del terzo

L'intervento e la chiamata del terzo sono possibili, quando il terzo sia vincolato all'arbitrato o in caso di consenso unanime

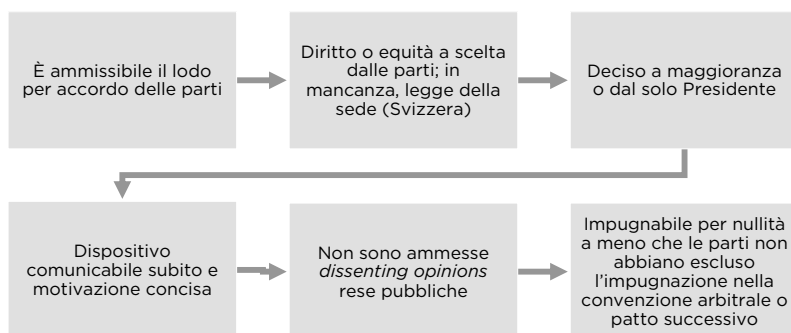
Il terzo può intervenire entro 10 giorni dalla conoscenza della causa arbitrale

Il Presidente della *Division* o il Collegio arbitrale (se già nominato) valutano *prima facie* se il terzo sia vincolato al patto arbitrale

Se il Collegio non è ancora formato, viene nominato su accordo di tutti o, in mancanza, su nomina del Presidente

È ammessa la presentazione di osservazioni da parte del c.d. *amicus curiae*

La decisione



6. Le regole speciali della procedura arbitrale “d’appello”

a) *Natura dell’impugnazione*

Come si è detto, la procedura si applica ai casi in cui al TAS viene chiesto di riformare una decisione adottata da una federazione o un altro organo sportivo rilevante. Il TAS è sussidiario: dunque, per potervi ricorrere, occorre avere esaurito tutti i rimedi disponibili per la revisione di quella decisione all’interno dell’organo sportivo di riferimento (R47). Ad ogni modo, va precisato che il TAS è una istituzione arbitrale e non un ultimo grado della giustizia sportiva amministrata dalle Federazioni internazionali. La decisione è dunque un lodo arbitrale impugnabile unicamente davanti al Tribunale federale svizzero.

L’impugnazione è pienamente “devolutiva”. Secondo la rule 57 «*The Panel has full power to review the facts and the law. It may issue a new decision which replaces the decision challenged or annul the decision and refer the case back to the previous instance*».

b) *Gli step del procedimento*

I passaggi del procedimento sono in gran parte simili a quelli già visti per la procedura ordinaria, ma vi sono alcune difformità interessanti:

- a. il ricorso in impugnazione va proposto entro 21 giorni dalla comunicazione della decisione federale; è poi prevista una successiva (facoltativa) integrazione dell’atto, entro i successivi dieci giorni, nella quale debbono altresì essere indicati tutti i mezzi istruttori (*appeal brief*);
- b. l’impugnazione è comunicata al convenuto, che può depositare una memoria di risposta;
- c. gli arbitri sono tre, salvo diversa previsione e sono nominati dalle parti (e soggetti a conferma dal TAS) o, in difetto, dal Presidente della *Division* competente; a differenza della procedura ordinaria, il terzo arbitro è sempre nominato in via diretta dal Presidente della *Division*;
- d. in caso di arbitrato multiparti, ove le parti non trovino un accordo sulla nomina, provvede il Presidente, che anche in questo caso nomina sempre il terzo arbitro;
- e. salvo eccezioni, le preclusioni scattano dopo lo scambio dei primi due atti sia per le allegazioni sia per le prove;
- f. l’udienza non è obbligatoria e, se disposta, gli arbitri sentono i testimoni e gli esperti e passano alla discussione della causa; la differenza con il rito ordinario sta nel fatto che l’udienza è in camera di consiglio salvo accordo

delle parti, oppure, quando è materia disciplinare, a richiesta della persona fisica; può comunque essere svolta in via telematica.

Proc. rules R57. After consulting the parties, the Panel may, if it deems itself to be sufficiently well informed, decide not to hold a hearing. At the hearing, the proceedings take place in camera, unless the parties agree otherwise. At the request of a physical person who is party to the proceedings, a public hearing should be held if the matter is of a disciplinary nature. Such request may however be denied in the interest of morals, public order, national security, where the interests of minors or the protection of the private life of the parties so require, where publicity would prejudice the interests of justice, where the proceedings are exclusively related to questions of law or where a hearing held in first instance was already public.

c) La decisione

Il metro della decisione segue, prima di tutto, le “applicable regulations” in materia sportiva e, solo in subordine, la legge applicabile a scelta dalle parti; in mancanza, vale la legge della sede dell’organo che ha emesso la decisione, ovvero le regole ritenute dagli arbitri più appropriate. Anche per l’arbitrato d’appello il lodo è deciso a maggioranza o dal solo Presidente e il dispositivo può essere trasmesso immediatamente; è prevista la pubblicazione del lodo sul sito, salvo diverso accordo delle parti.

Il regime di impugnazione del lodo ricalca quello già visto per il lodo “ordinario”. Tuttavia, si vedrà oltre che il problema è stato affrontato dal Tribunale federale svizzero con la decisione *Canas*.

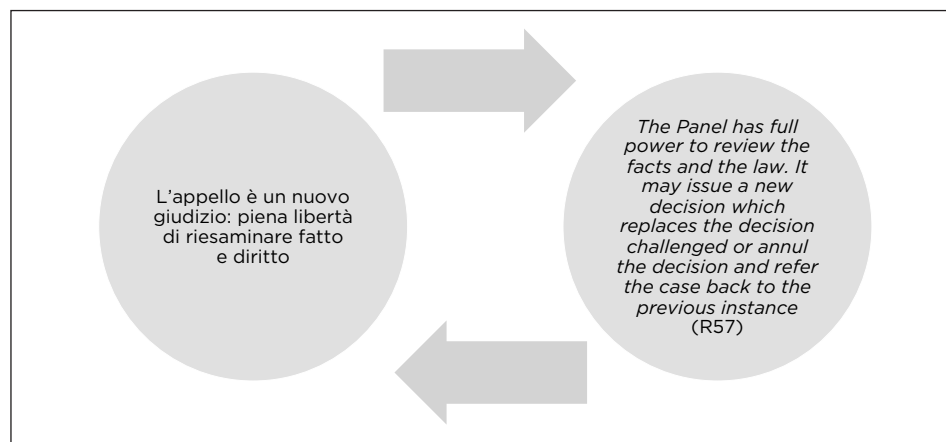
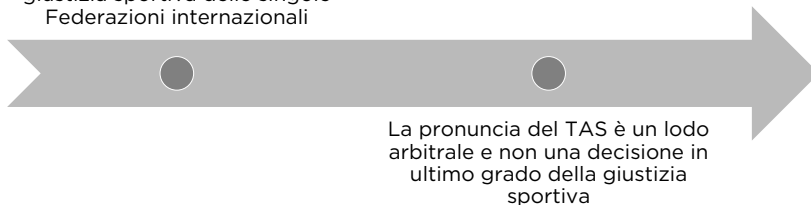
d) I costi

Quando il lodo riguarda sanzioni disciplinari, che non siano conseguenza di una vertenza economica, il ricorso è tendenzialmente gratuito.

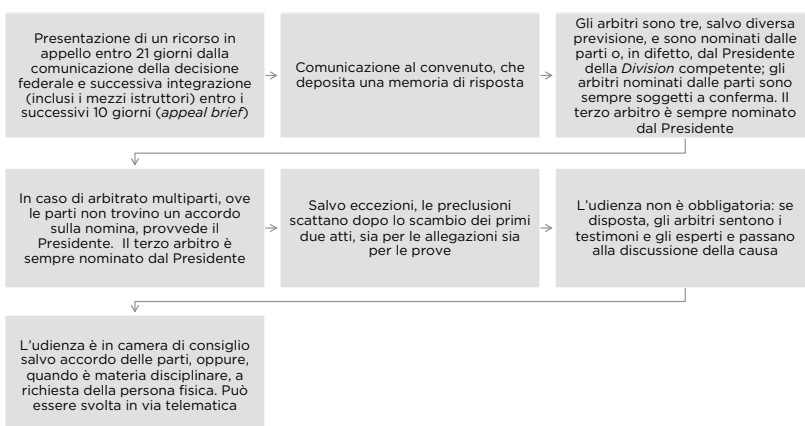
In sintesi:

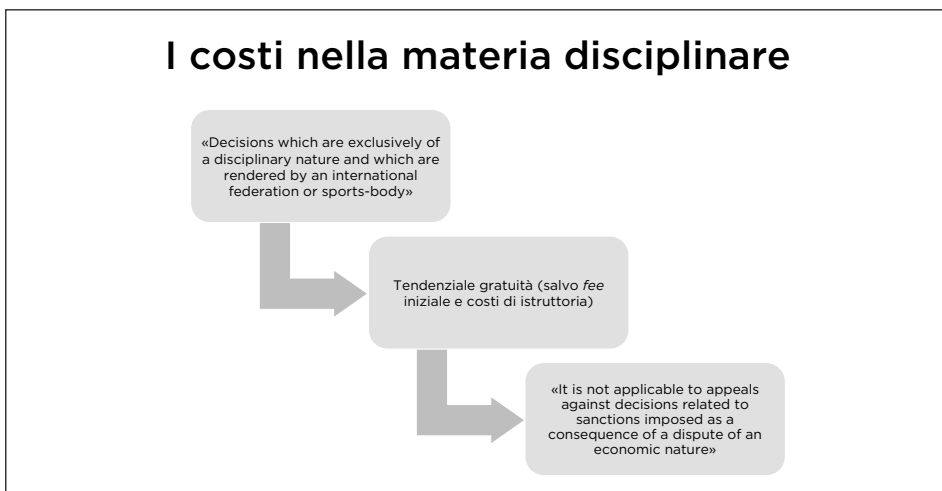
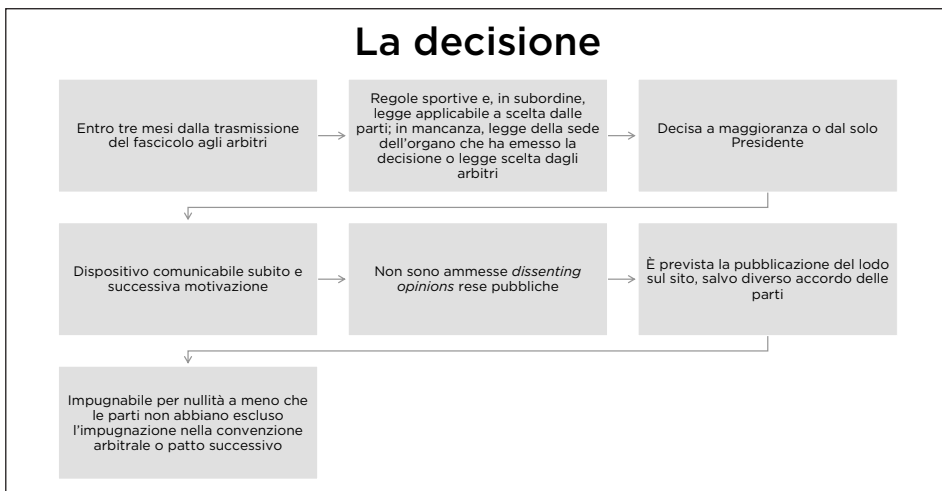
La pregiudiziale sportiva

Prima di ricorrere al TAS, occorre aver esaurito tutti i rimedi davanti agli organi di giustizia sportiva delle singole Federazioni internazionali



Gli steps del procedimento





7. La Camera arbitrale *ad hoc* per i giochi olimpici

È altresì prevista una Camera arbitrale *ad hoc* per i giochi olimpici.

Regolata dalle *Arbitration rules* del 14 ottobre 2003 elaborate dall'ICAS, può trattare controversie sia economiche sia disciplinari. Gli organi sono il Presidente e il Vice presidente della Camera, nonché la Segreteria.

In occasione dei giochi olimpici viene costituito un tribunale arbitrale con membri tratti dall'apposita lista, fra quelli del TAS che abbiano assicurato la loro presenza ai giochi olimpici.

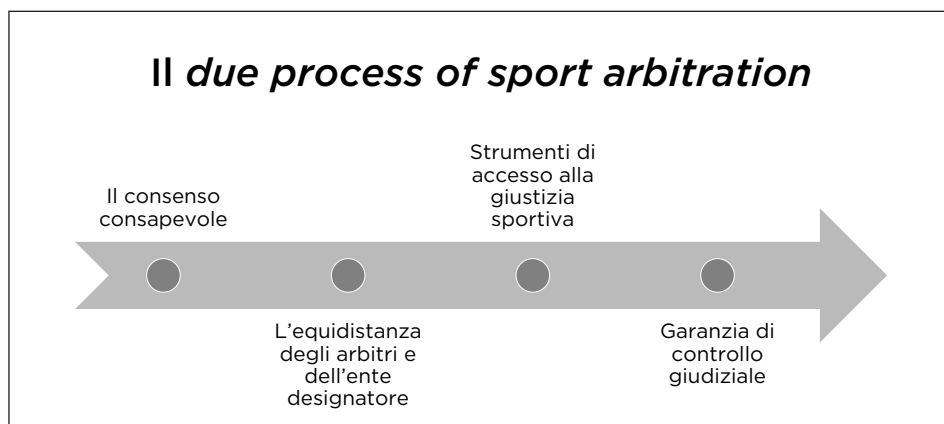
Il Tribunale opera con particolare celerità: si parla di “24 hours Tribunal”. Il processo deve infatti concludersi, ove possibile, in una giornata. Gli arbitri hanno pieni poteri inquisitori, la decisione non è impugnabile, il procedimento è tendenzialmente gratuito. In casi particolari, il Tribunale può decidere di rinviare la lite davanti al TAS.



8. I nodi dell'arbitrato sportivo

L'esperienza del TAS ha fatto emergere alcuni punti critici dell'arbitrato dello sport.

Di seguito si esamineranno: il consenso, l'indipendenza degli arbitri e dell'ente designatore, gli strumenti di accesso alla giustizia arbitrale e la garanzia del controllo giudiziale.



9. Il consenso

Prima di tutto, occorre sgombrare il campo da due preliminari questioni che si sono poste nell'arbitrato dello sport:

- a) il consenso è valido quando il tesserato e l'affiliato sottoscrivono un documento che fa rinvio alle regole della federazione e dunque alla convenzione arbitrale ivi contenuta? È il problema della convenzione arbitrale contenuta in un documento separato a cui l'atto sottoscritto dalla parte fa richiamo. La Cassazione permette la *relatio* ad un patto compromissorio, purché *perfecta*: vale a dire, il richiamo deve essere espressamente riferito alla convenzione arbitrale. Occorrerà che nell'atto di tesseramento, ad esempio, sia contenuto un espresso richiamo alla convenzione arbitrale federale.

Cass., 13 maggio 1989, n. 2198 . Il requisito della forma scritta, prescritto per la clausola compromissoria dall'art. 808 c.p.c., deve ritenersi soddisfatto pure quando il documento negoziale rinvii, facendolo proprio, al patto incluso in altro contratto intervenuto per iscritto fra le medesime parti, anche senza riprodurlo materialmente.

- b) Quando la clausola compromissoria è contenuta nell'atto di tesseramento o di affiliazione, o nel contratto sportivo, occorre la doppia sottoscrizione *ex* art. 1341 c.c., per renderla valida nell'ordinamento italiano?

La Cassazione ha escluso che ai contratti sportivi o all'adesione alle Federazioni sportive si applichi la disciplina dei contratti in serie (vedi Cass., 1 agosto 2003, n. 11751 già citata a cap. II).

Il consenso

Un generico rinvio allo statuto della Federazione all'atto del tesseramento è sufficiente? Occorre la *relatio perfecta*

Va esclusa la necessità di approvazione specifica *ex* art. 1341 ss. c.c.

Ciò detto, la questione del consenso si è posta specialmente in una prospettiva sostanziale: chi aderisce a una federazione è libero di rifiutare il rimedio arbitrale?

Secondo l'art. 15 d.lgs. n. 36/21 l'atleta tesserato è tenuto «ad osservare le norme dettate dal CONI dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla Federazione nazionale e internazionale [...]».

La norma sembra *tranchante*, ma il problema si pone.

Esemplare è la vicenda *Pechstein*.

- a) La pattinatrice olimpionica tedesca Claudia Pechstein, trovata positiva al doping e ritenuta responsabile dal TAS, ricorre al *Landesgericht München*, mettendo in dubbio l'effettività del consenso arbitrale espresso all'atto del tesseramento, dato che, ove avesse rifiutato, le sarebbe stato precluso l'esercizio dell'attività agonistica.
- b) Il giudice tedesco di primo grado, con sentenza del 26 febbraio 2014, ritiene la clausola compromissoria nulla «in ragione dello squilibrio strutturale dovuto alla posizione di monopolio delle Federazioni sportive», configurandosi un «abuso di posizione dominante» vietato dall'art. 19 della legge tedesca di tutela della concorrenza.
- c) La pronuncia viene in parte confermata dal giudice di secondo grado, l'*Oberlandesgericht München*, con decisione del 15 gennaio 2015. Secondo i giudici d'appello, l'arbitrato TAS non comporta abuso di posizione dominante solo se presenta garanzie per la tutela dell'atleta, tali da ritenere che questi lo avrebbe comunque scelto, a prescindere dalla situazione di debolezza in cui si trovava all'atto del tesseramento. Infatti, una procedura eguale per tutti «salvaguarda [...] le eguali opportunità degli atleti durante le competizioni» e si presenta dunque, in astratto, la soluzione migliore per la tutela degli atleti medesimi: occorre dunque verificare se l'arbitrato garantisca un giusto processo tale da giustificare l'attenuazione del libero consenso. Ebbene, il sistema attuale di funzionamento dell'arbitrato davanti al TAS non sarebbe in grado di assicurare una piena tutela, sotto lo specifico profilo della terzietà dell'arbitro, per via della composizione dell'ICAS (quale ente designatore della lista chiusa), che sarebbe squilibrato a favore delle Federazioni e dei Comitati olimpici. La questione si sposta allora sull'indipendenza degli arbitri.
- d) Il *Bundesgerichtshof* riforma la sentenza d'appello, ritenendo che il sistema non presenti questioni di indipendenza degli arbitri. Le argomentazioni verranno esaminate nel prossimo punto.

- e) La pattinatrice si rivolge alla Corte europea dei diritti dell'uomo, che si pronuncia il 2 ottobre 2018 , dopo aver riunito la causa con quella relativa al caso Mutu. La pronuncia è dirompente, per quel che riguarda l'ammissibilità dell'arbitrato nel nostro ordinamento. I giudici distinguono infatti fra arbitrato previsto dagli statuti delle Federazioni (come per la Pechstein), ed arbitrato nascente da una convenzione arbitrale contenuta in un contratto sottoscritto dalle parti (come per Mutu).

Nel primo caso « *La Cour en conclut que, bien qu'elle n'ait pas été imposée par la loi mais par la réglementation de l'ISU, l'acceptation de la juridiction du TAS par la requérante doit s'analyser comme un arbitrage "forcé" au sens de sa jurisprudence (voir, a contrario, Tabbane, décision précitée, § 29). Cet arbitrage devait par conséquent offrir les garanties de l'article 6 § 1 de la Convention* ».

La conseguenza, nella specie, è l'applicazione diretta dell'art. 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo, con conseguente diritto all'udienza pubblica, ma le implicazioni della pronuncia sono ben più penetranti in ordinamenti, come quello italiano, che ritengono l'arbitrato obbligatorio costituzionalmente illegittimo.

La Cour rappelle tout d'abord que la réglementation applicable de l'ISU prévoyait la juridiction obligatoire du TAS pour les litiges résultant, comme dans le cas d'espèce, d'une procédure disciplinaire (paragraphe 50 ci-dessus).

110. Elle relève ensuite que le Gouvernement ne conteste pas que la réglementation applicable obligeait la requérante à accepter la convention d'arbitrage afin que celle-ci pût participer aux compétitions organisées par l'ISU (paragraphe 85 ci-dessus).

111. Elle rappelle d'ailleurs que le Tribunal fédéral lui-même a admis dans sa jurisprudence relative au TAS que « l'athlète qui souhaite participer à une compétition organisée sous le contrôle d'une fédération sportive dont la réglementation prévoit le recours à l'arbitrage [n'aura] d'autre choix que d'accepter la clause arbitrale, notamment en adhérant aux statuts de la fédération sportive en question dans lesquels ladite clause a été insérée, à plus forte raison s'il s'agit d'un sportif professionnel. Il sera confronté au dilemme suivant : consentir à l'arbitrage ou pratiquer son sport en dilettante » (paragraphe 42 ci-dessus).

112. La Cour note également que la Commission européenne soupçonne l'ISU d'exercer une sorte de monopole sur l'organisation des compétitions de patinage de vitesse (paragraphe 47 ci-dessus).

113. En l'occurrence, la Cour considère que le choix qui s'offrait à la requérante n'était pas de participer à une compétition plutôt qu'à une autre, en fonction de son acceptation ou sa non-acceptation d'une clause d'arbitrage. En effet, contrairement au choix offert aux requérants des affaires *Tabbane*, *Eiffage S.A.* et autres, et *Transportes Fluviais do Sado S.A.* (décisions précitées) – qui avaient eu la possibilité de conclure un contrat avec un partenaire commercial plutôt qu'avec un autre –, le seul choix offert à la requérante était soit d'accepter la clause d'arbitrage et de pouvoir gagner sa vie en pratiquant sa discipline au niveau professionnel, soit de ne pas l'accepter et de devoir renoncer complètement à gagner sa vie en pratiquant sa discipline à un tel niveau.

114. Eu égard à la restriction que la non-acceptation de la clause d'arbitrage aurait apportée à la vie professionnelle de la requérante, l'on ne peut pas affirmer que cette dernière a accepté cette clause de manière libre et non équivoque.

115. La Cour en conclut que, bien qu'elle n'ait pas été imposée par la loi mais par la réglementation de l'ISU, l'acceptation de la juridiction du TAS par la requérante doit s'analyser comme un arbitrage « forcé » au sens de sa jurisprudence (voir, a contrario, *Tabbane*, décision précitée, § 29). Cet arbitrage devait par conséquent offrir les garanties de l'article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 95 ci-dessus).

Nel secondo caso, invece, la Corte non ritiene che vi sia un problema di consenso.

Infatti, « *le requérant n'a donc pas démontré que le seul choix qui s'offrait à lui consistait à accepter la clause d'arbitrage et pouvoir gagner sa vie en pratiquant sa discipline au niveau professionnel, ou ne pas l'accepter et renoncer complètement à gagner sa vie en pratiquant sa discipline à un tel niveau. La Cour considère donc que l'on ne peut, dans le cas d'espèce, parler d'un arbitrage "forcé"* ».

[...] La Cour note que, si l'article 42 du règlement de 2001, auquel le requérant était tenu de se soumettre pour pouvoir évoluer dans un club de football professionnel, prévoyait bien le recours à l'arbitrage, le système permettant un tel recours devait être établi « sans préjudice des droits de tout joueur ou de tout club de demander réparation devant une cour civile dans des litiges opposant clubs et joueurs » (voir la partie « La réglementation pertinente de la FIFA »).

La situation du requérant est par conséquent différente de celle de la requérante, dans la mesure où la réglementation applicable de la fédération sportive concernée n'imposait pas l'arbitrage mais laissait le mode de règlement des litiges à la liberté

contractuelle des clubs et des joueurs.

117. Or le requérant soutient que, en raison de l'existence d'une disparité quant au pouvoir de négociation contractuelle entre lui-même et le club Chelsea, et entre les joueurs et les clubs de football en général, son acceptation de la clause d'arbitrage n'était pas réellement libre. Il allègue, d'une part, que tous les joueurs du club Chelsea étaient obligés d'accepter la clause d'arbitrage dans leur contrat et, d'autre part, que ce genre de pratique est courant dans le monde du football professionnel, les joueurs n'ayant à ses dires pas une force de négociation suffisante pour s'y opposer.

118. Par ailleurs, le requérant estime que, pour les mêmes raisons, la possibilité pour un joueur de football de porter un litige l'opposant à son club devant un tribunal étatique sur la base de l'article 42 du règlement de 2001, évoquée par le Gouvernement, n'est qu'apparente (paragraphe 81 ci-dessus).

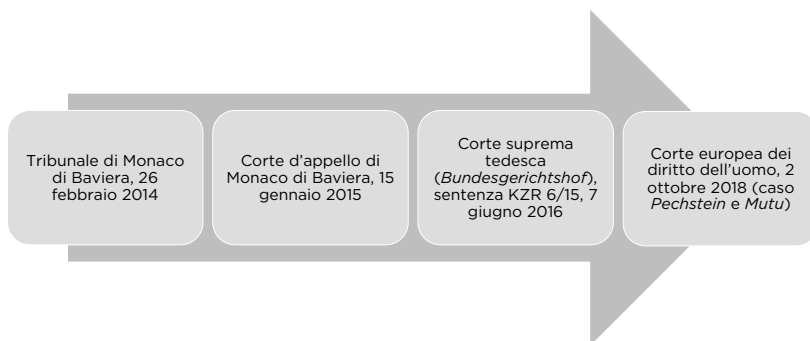
119. La Cour peut accepter qu'un grand club de football, disposant de moyens financiers considérables, puisse disposer d'un pouvoir de négociation plus important qu'un simple joueur, fût-il de grande renommée. Cela étant, non seulement le requérant n'apporte pas la preuve que tous les joueurs du club Chelsea avaient été obligés d'accepter la clause d'arbitrage, mais il n'apporte pas non plus la preuve que d'autres clubs de football professionnel, disposant peut-être de moyens financiers plus modestes, auraient refusé de l'embaucher sur la base d'un contrat prévoyant le recours à une juridiction ordinaire. Au surplus, il n'apporte pas la preuve de son impossibilité à se prévaloir de l'article 42 du règlement de 2001, qui lui permettait de porter son litige devant un tribunal étatique.

In sintesi:



**Il consenso
arbitrale
all'atto del
tesseramento:
prendere o
lasciare**

Il caso *Pechstein*



La Cedu nei casi riuniti *Pechstein* e *Mutu*

L'arbitrato da convenzione arbitrale contenuta nella Federazione internazionale di appartenenza del tesserato

- *La Cour en conclut que, bien qu'elle n'ait pas été imposée par la loi mais par la réglementation de l'ISU, l'acceptation de la juridiction du TAS par la requérante doit s'analyser comme un arbitrage « forcé » au sens de sa jurisprudence (voir, a contrario, Tabbane, décision précitée, § 29). Cet arbitrage devait par conséquent offrir les garanties de l'article 6 § 1 de la Convention.*
- *Si applica l'art. 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo.*

La convenzione arbitrale contenuta nel contratto con l'atleta

- *Le requérant n'a donc pas démontré que le seul choix qui s'offrait à lui consistait à accepter la clause d'arbitrage et pouvoir gagner sa vie en pratiquant sa discipline au niveau professionnel, ou ne pas l'accepter et renoncer complètement à gagner sa vie en pratiquant sa discipline à un tel niveau. La Cour considère donc que l'on ne peut, dans le cas d'espèce, parler d'un arbitrage « forcé ».*

10. L'indipendenza degli arbitri

Va preliminarmente ricordato che gli enti dello sport non possono nominare arbitri in controversie che contrappongono loro tesserati o affiliati e terzi, ai sensi dell'art. 832 c.p.c.

Il problema, però, si è posto anche per le liti interne al sistema sportivo. In particolare, la composizione dell'ICAS ha assunto un ruolo cruciale per l'indipendenza dello stesso TAS e dei suoi arbitri. La norma di riferimento è la *rule* S4.

Art. B1-S4. Four members are appointed by the International Sports Federations (IFs), viz. three by the Association of Summer Olympic IFs (ASOIF) and one by the Association of Winter Olympic IFs (AIOWF), chosen from within or outside their membership;

four members are appointed by the Association of the National Olympic Committees (ANOC), chosen from within or outside its membership;

four members are appointed by the International Olympic Committee (IOC), chosen from within or outside its membership;

four members are appointed by the twelve members of ICAS listed above, after appropriate consultation with a view to safeguarding the interests of the athletes;

four members are appointed by the sixteen members of ICAS listed above, chosen from among personalities independent of the bodies designating the other members of the ICAS. (R. S4)

Nel caso Pechstein, si è visto come sia stata messa in discussione l'equidistanza dell'ICAS rispetto alle parti in causa e, conseguentemente, l'indipendenza del TAS e dei suoi arbitri. Il Tribunale supremo tedesco ha ritenuto di escludere problemi di indipendenza degli arbitri, con le seguenti argomentazioni:

- solo la scelta di una Corte unica con giudici specializzati e tempi brevi è in grado di assicurare i valori del mondo dello sport e in particolare l'eguaglianza degli atleti nelle competizioni;
- non vi è costrizione fisica o morale alla stipula della convenzione arbitrale, perché il diritto all'esercizio libero della professione si scontra con il valore della federazione di esercitare la propria libertà associativa in difesa dei valori sportivi;
- non si può parlare di blocchi contrapposti (Federazioni e Comitati olimpici da un lato e atleti o tecnici dall'altro) perché una singola federazione può prendere le parti dell'atleta, convinta dell'innocenza di quest'ultimo, o può al contrario contrastarlo, come nella specie; mentre, a loro volta, gli atleti possono sostenere l'azione della loro federazione;
- il Regolamento del TAS offre tutte le garanzie necessarie per assicurare l'imparzialità degli arbitri, tramite l'obbligo per questi ultimi di rendere la dichiarazione di indipendenza (R33) e la possibilità della riconsiderazione (R34); *«il fatto che la federazione abbia, in principio, più spesso l'opportunità di nominare un arbitro, rispetto al singolo atleta è nella natura delle*

cose; non significa che l'arbitro nominato dalla federazione possa essere considerato un suo rappresentante»;

- vi è l'ulteriore garanzia dell'ammissibilità del sindacato davanti a un giudice statale, dato che i lodi possono essere impugnati, ai sensi della legge svizzera di diritto internazionale privato (art. 190 ss.), davanti al Tribunale federale svizzero.

La Corte europea dei diritti dell'uomo, nel caso già menzionato Pechstein e Mutu, ha deciso nello stesso senso.

[...]. Cela étant, la Cour note que la liste des arbitres établie par le CIAS comportait, à l'époque des faits, quelques 300 arbitres (paragraphe 37 ci-dessus). Or la requérante n'a pas présenté d'éléments factuels permettant de douter en général de l'indépendance et de l'impartialité de ces arbitres. Même en ce qui concerne la formation arbitrale ayant statué sur sa cause, la requérante n'a contesté in concreto qu'un seul arbitre, en l'occurrence le président de la formation arbitrale, sans par ailleurs étayer ses allégations (paragraphe 150 ci-dessus).

Si la Cour est prête à reconnaître que les organisations susceptibles de s'opposer aux athlètes dans le cadre de litiges portés devant le TAS exerçaient une réelle influence dans le mécanisme de nomination des arbitres en vigueur à l'époque des faits, elle ne peut pas conclure que, du seul fait de cette influence, la liste des arbitres était composée, ne serait-ce qu'en majorité, d'arbitres ne pouvant pas passer pour indépendants et impartiaux, à titre individuel, objectivement ou subjectivement, vis-à-vis de ces organisations.

La Cour ne voit donc pas de motifs suffisants pour s'écarter de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, selon laquelle le système de la liste d'arbitres satisfait aux exigences constitutionnelles d'indépendance et d'impartialité applicables aux tribunaux arbitraux et le TAS, lorsqu'il fonctionne comme instance d'appel extérieure aux fédérations internationales, s'apparente à une autorité judiciaire indépendante des parties (paragraphe 44 ci-dessus).

Nel successivo caso *Ali Rıza et al. vs. Turkey*, 28 gennaio 2020 , la Corte ha ulteriormente delineato la questione dell'indipendenza e dell'imparzialità degli arbitri e dell'ente gestore: la pronuncia non riguarda direttamente il TAS (che aveva negato la *potestas iudicandi*, nella specie, per insussistenza di una convenzione arbitrale riferentesi all'istituzione) bensì l'arbitrato davanti alla Commissione arbitrale in sede alla federazione calcio turca. La Corte fissa

alcuni requisiti ritenuti indispensabili nella specie, perché l'arbitrato *de quo* è obbligatorio e non assoggettato a controllo giudiziale (dunque, non si applicano quando l'arbitrato è volontario ed è garantito il ricorso al Giudice, come nel caso dell'arbitrato italiano), ma comunque interessanti, perché mettono in luce le convinzioni della Corte sulla garanzia di imparzialità:

- a. l'indipendenza integrale dell'ente rispetto alla lista arbitri (nella specie una influenza fra l'organo direttivo della Federazione e il Comitato di arbitri);
- b. la *disclosure*;
- c. la sussistenza di un codice etico;
- d. la possibilità di ricusazione;
- e. la possibilità per gli atleti di essere rappresentati in modo sufficiente;
- f. termini di incarico chiari e indipendenti dai membri del consiglio arbitrale.

In sintesi:

L'indipendenza degli arbitri

Liti fra associati e terzi

- Le "istituzioni di carattere associativo" non possono nominare arbitri nelle liti che contrappongono loro associati a terzi (art. 832 c.p.c.)

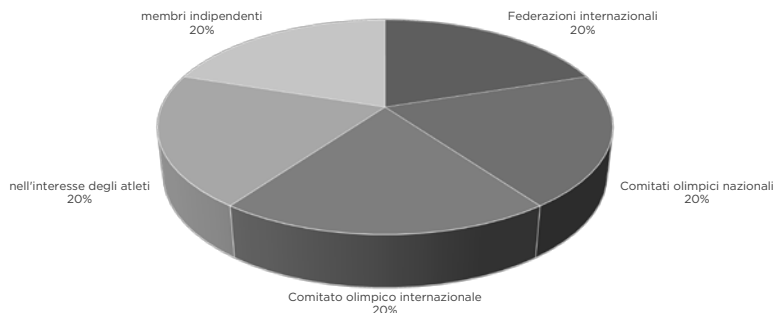
Liti fra associati

- Il problema dell'equidistanza degli organi arbitrali nominati da organi a prevalente influenza delle Federazioni o dei Comitati olimpici
- Il caso Pechstein e Mutu

La Cedu nel caso Pechstein e Mutu

- *Si la Cour est prête à reconnaître que les organisations susceptibles de s'opposer aux athlètes dans le cadre de litiges portés devant le TAS exerçaient une réelle influence dans le mécanisme de nomination des arbitres en vigueur à l'époque des faits, elle ne peut pas conclure que, du seul fait de cette influence, la liste des arbitres était composée, ne serait-ce qu'en majorité, d'arbitres ne pouvant pas passer pour indépendants et impartiaux, à titre individuel, objectivement ou subjectivement, vis-à-vis de ces organisations.*

La composizione dell'ICAS al 2020



11. *Legal aid*

Il TAS prevede, opportunamente, un sistema di *legal aid*, che può coprire le spese di viaggio e alloggio della parte, le spese di difesa, i costi dell'arbitrato.

Si segnala che anche il Codice della giustizia del CONI istituisce un ufficio del gratuito patrocinio (anche presso le singole Federazioni), che sembra però limitato ai rimedi di giustizia federale (art. 8).

Le Guidelines on legal aid before the Court of Arbitration for Sport

Legal aid is granted, based on a reasoned request and accompanied by supporting documents, to any natural person provided that her/his income and assets are not sufficient to allow her/him to cover the costs of proceedings, without drawing on that part of her/his assets necessary to support her/him and her/his family. (R5)

Legal aid may apply as follows: - The applicant may be released from having to pay the costs of the procedure, or to pay an advance of costs; - "Pro bono" counsel may be chosen by the applicant from the list established by the CAS; - The applicant may be granted a lump sum to cover her/his own travel and accommodation costs and those of her/his witnesses, experts and interpreters in connection with any CAS hearing, as well as the travel and accommodation costs of "pro bono" counsel. (R6)

12. Controllo giudiziale del lodo TAS

Da ultimo, occorre segnalare che, a termini di una importante pronuncia del Tribunale federale svizzero, l'impugnazione del lodo TAS non può essere oggetto di rinuncia, in deroga alla possibilità concessa dall'art. 192 della legge di diritto internazionale privato svizzera (norma già citata *supra*): solo in questo modo si giustificerebbe il "consenso attenuato" nei casi in cui l'arbitrato sia previsto dagli statuti delle Federazioni.

Trib. federale svizzero, 22 marzo 2007, Atf 133 III 235, par. 4.3.2.2, nel caso Canas.
« Etablies sur un axe vertical, les relations entre les athlètes et les organisations qui s'occupent des diverses disciplines sportives se distinguent en cela des relations horizontales que nouent les parties à un rapport contractuel [...]. En principe, lorsque deux parties traitent sur un pied d'égalité, chacune d'elles exprime sa volonté sans être assujettie au bon vouloir de l'autre. [...]. La situation est bien différente dans le domaine du sport. Si l'on excepte le cas – assez théorique – où un athlète renommé, du fait de sa notoriété, serait en mesure de dicter ses conditions à la fédération internationale régissant le sport qu'il pratique, l'expérience enseigne que, la plupart du temps, un sportif n'aura pas les coudées franches à l'égard de sa fédération et qu'il devra se plier, bon gré mal gré, aux desiderata de celle-ci ». Perciò « Le libéralisme qui caractérise la jurisprudence relative à la forme de la convention d'arbitrage en

matière d'arbitrage international se manifeste également dans la souplesse avec laquelle cette jurisprudence traite le problème de la clause arbitrale par référence [...], y compris dans le domaine sportif [...]. Inversement, comme on l'a souligné plus haut, la jurisprudence fait preuve de rigueur lorsqu'il s'agit d'admettre une renonciation au recours, puisqu'elle exclut qu'une telle renonciation puisse se faire de manière indirecte (cf. consid. 4.3.1.) et qu'elle n'admet pas, en principe, qu'un athlète puisse se la voir opposer ».

Il controllo giudiziale del lodo TAS

La legge di diritto internazionale privato svizzera

- Art. 192. Rinuncia all'impugnazione 1. Qualora non abbiano il domicilio, la dimora abituale o una stabile organizzazione in Svizzera, le parti possono, con dichiarazione espressa nel patto di arbitrato o in un successivo accordo scritto, escludere completamente l'impugnabilità delle decisioni arbitrali; possono anche escludere soltanto alcune delle impugnative previste nell'articolo 190 capoverso 2.

La pronuncia del Tribunale federale svizzero nel caso Canas

- L'impugnazione è irrinunciabile.

Finito di stampare nel mese di maggio 2021
per i tipi di Bononia University Press



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Questo testo rappresenta un vero e proprio “laboratorio” sull’arbitrato sportivo: vi si trovano, accanto ad una spiegazione del sistema di giustizia sportiva vista dalla prospettiva dell’arbitrato, schemi utili per focalizzare gli istituti più importanti, fonti normative e giurisprudenziali inserite in appositi riquadri, richiami ipertestuali ai testi integrali delle sentenze più rilevanti, accessibili con la lettura di un semplice QR code. Il tutto allo scopo di rendere il più stimolante possibile l’approccio a questa materia, sollecitando così la riflessione sui suoi punti forti e sulle sue criticità.

Elena Zucconi Galli Fonseca è professore ordinario di diritto processuale civile e di diritto dell’arbitrato presso l’Università di Bologna. È giudice del Tribunale federale della FIM.

Carlo Rasia è professore associato di diritto processuale civile e di diritto dell’arbitrato presso l’Università di Bologna. È presidente del Tribunale federale della FIBS e giudice del Tribunale federale della FASI.

OPEN
TEACHING



ISBN 978-88-6923-754-6



9 788869 237546

www.buponline.com

€ 20,00